

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

71° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 240
2 ^a - Giustizia	» 242
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 245
10 ^a - Industria	» 248
11 ^a - Lavoro	» 251
12 ^a - Igiene e sanità	» 260

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 4
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 262
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 5, nei confronti dei senatori Giuseppe Arlacchi e Giuseppe Ayala, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa); 2) 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) e precisamente: entrambi gli indagati per il primo capo d'imputazione ed il senatore Giuseppe Arlacchi per il secondo capo di imputazione

(R135 000, C21ª, 0016°)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore AYALA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e risponde alle domande dei senatori GRECO, GASPERINI e RUSSO.

Congedato il senatore Ayala, la Giunta ascolta ai sensi della medesima disposizione il senatore ARLACCHI, che fornisce chiarimenti ed al quale pongono domande i senatori GASPERINI, MILIO, RUSSO e GRECO.

Congedato il senatore Arlacchi, la Giunta rinvia la discussione sul *Doc. IV-ter, n. 5.*

È quindi rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

27ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro delle finanze Visco e il sottosegretario allo stesso dicastero Marongiu, nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Cavazzuti, per la pubblica istruzione Masini, per l'Università e la ricerca scientifica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 4 dicembre 1996.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, già accantonati nella seduta di Lunedì 2 dicembre ed illustrati nella suddetta seduta notturna di ieri.

Posti separatamente in votazione, le Commissioni riunite respingono, contrari il relatore MORANDO e il GOVERNO, gli emendamenti 8.47, 8.124, 8.48, dopo controprova, 8.120, ed infine 8.49, di contenuto identico all'emendamento 8.123.

Posto in votazione, risulta respinto, l'emendamento 8.149, contrari il relatore MORANDO (che giudica preferire il testo del disegno di legge) e il GOVERNO.

Con i pareri favorevoli del relatore MORANDO e del GOVERNO, le Commissioni riunite accolgono il subemendamento 8.1000/30, al

quale il senatore DONISE ha dichiarato di aggiungere la propria firma.

Sull'emendamento 8.1000/2-bis il relatore MORANDO motiva il proprio parere contrario, rilevando che la proposta del Polo per le libertà, alternativa alla struttura della cosiddetta «eurotassa» indicata dalla maggioranza, non costituisce una strada percorribile per consentire all'Italia di entrare a pieno titolo nell'Unione monetaria.

Il sottosegretario GIARDA esprime il parere contrario del Governo.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento che propone di utilizzare i proventi della vendita di partecipazioni dello Stato al posto del prelievo fiscale operato dall'eurotassa, che costituisce un intervento apparentemente limitato nel tempo e difficilmente restituibile. A suo avviso non è vero che la proposta alternativa del Polo in materia sia stata giudicata negativamente dai *partners* europei: infatti, le modalità indicate nell'emendamento permettono di reperire maggiori entrate in modo permanente, agendo sulle vendite mobiliari, anziché sul prestito forzoso e sull'aumento della pressione fiscale.

Il senatore GUBERT, associandosi all'intervento del senatore Vegas, sottolinea che se la restituzione della tassa costituisce un impegno di carattere politico, allora essa si configura come un prestito forzoso e come tale non è certamente divisibile.

Il senatore MANTICA dichiara il voto favorevole della propria parte politica, facendo altresì presente al ministro Visco che da parte dell'opposizione non c'è stata neanche una parziale adesione alla manovra proposta dal Governo.

Il senatore TAROLLI, dichiarando il proprio voto a favore, fa presente che in base a dati statistici solo il tre per cento della popolazione risulta percepire 80 milioni di reddito, anche se poi contribuisce per circa il 26 per cento al gettito della tassa per l'Europa. Di fronte alla profonda iniquità fiscale, che la proposta alternativa del Polo cerca di superare, la maggioranza si sta dimostrando assolutamente insensibile.

Il senatore CADDEO, dichiarando il proprio voto contrario all'emendamento sottolinea che esso caratterizza la contromanovra del Polo, ma non contribuisce a ridurre la spesa, nè sembra in linea con l'orientamento comunitario.

L'emendamento 8.1000/2-*bis* viene quindi posto ai voti e, dopo controprova, risulta respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO, esprimendosi sul subemendamento 8.1000/5, invita i presentatori a ritirarlo.

Il sottosegretario GIARDA si associa a tale richiesta del relatore, esprimendo nel contempo vivo apprezzamento per il contributo offerto in materia dai presentatori.

Il senatore IULIANO, dichiarandosi soddisfatto per l'apprezzamento espresso dal Governo, accoglie l'invito a ritirare il subemendamento, sottolineando, nel contempo, che la propria proposta emendativa tendeva a mettere in evidenza la necessità di allargare la base imponibile al fine di realizzare una maggiore equità fiscale ed una semplificazione nel pagamento del tributo. Egli rileva altresì che la difesa a favore dei redditi da lavoro autonomo dovrebbe tener conto soprattutto dei redditi a rischio, cioè quelli più bassi nel settore.

Il relatore MORANDO ed il ministro VISCO dichiarano parere contrario sull'emendamento 8.1000/6-bis, al quale aggiungono la propria firma i senatori MANTICA, TAROLLI e AMORENA.

Il senatore GUBERT dichiara il voto favorevole all'emendamento diretto a superare la disparità di trattamento di cui le famiglie monoreddito sono fatte oggetto nella manovra governativa.

Si associa il senatore MANTICA che dichiara il proprio voto a favore.

Il senatore D'ALÌ dichiara voto favorevole all'emendamento.

Il ministro VISCO precisa che nel testo proposto dal Governo non c'è alcuna disparità di trattamento per le famiglie monoreddito e, richiamandosi alla normativa vigente in materia, fornisce puntuali chiarimenti.

L'emendamento 8.1000/6-bis, posto ai voti risulta respinto dalle Commissioni riunite.

Posti separatamente in votazione risultano respinti l'emendamento 8.1000/7 -contrari il RELATORE e il GOVERNO -con le dichiarazioni di voto a favore dei senatori GUBERT (che sottolinea l'importanza di riparare a una grave ingiustizia nei confronti delle famiglie con figli a carico per le quali le detrazioni sono assolutamente esigue) e BEVILACQUA a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, e l'emendamento 8.1000/9, contrari il RELATORE e il sottosegretario GIARDA, con la dichiarazione a favore del senatore GUBERT (che nuovamente sollecita un trattamento delle detrazioni per i figli a carico più equo, contrariamente alle dichiarazioni del ministro Visco).

Le Commissioni riunite accolgono poi, con il parere favorevole del relatore MORANDO e la dichiarazione di voto a favore del senatore D'ALÌ (che sottolinea ironicamente che il subemendamento attenua anche se di poco il prelievo proposto dal Governo) l'emendamento 8.1000/20.

Posto ai voti, contrari il RELATORE e il GOVERNO, risulta poi respinto l'emendamento 8.1000/1.

Sull'emendamento 8.1000/2 il relatore MORANDO si riserva di esprimere il proprio parere, dopo aver acquisito l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il Governo ha elaborato con l'emendamento 8.6000 una proposta diretta a regolarizzare l'attuazione della legge n. 468 del 1978, operando una chiarificazione del rapporto fra gestione di bilancio dello Stato e gestione della Tesoreria. Pertanto, i conti correnti sui quali sono accesi i mutui da parte degli enti soggetti all'obbligo di tenere disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato non sono in alcun modo coinvolti dall'intervento sul bilancio dello Stato, dal quale non escono quindi risorse.

Il senatore AMORENA chiede chiarimenti in merito alla indicazione della data del 1 gennaio 1997. Sarebbe stato infatti congruo, a suo avviso, indicare il 31 dicembre 1996.

Il sottosegretario GIARDA spiega che l'emendamento sostitutivo del comma 21 riduce le autorizzazioni di spesa per la parte di cassa nel bilancio dello Stato di 30.000 miliardi, tenendo separata la gestione degli accreditamenti per l'anno 1997 sui conti della Tesoreria. La data del 1 gennaio 1997 tiene pertanto conto degli interessi maturati e per questo non si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Per chiarire ulteriormente che le due gestioni sono separate riformula la prima parte dell'emendamento 8.6000, aggiungendo le parole: «Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro per l'anno 1997». (8.1000/6000).

Il senatore VEGAS, senza entrare nel merito della proposta emendativa della quale non condivide la portata, rileva tuttavia che la tecnica giuscontabilistica sembra, a suo avviso, corretta, soprattutto con la precisazione testè proposta dal sottosegretario Giarda.

Il relatore MORANDO si dichiara favorevole alla nuova stesura dell'emendamento 8.6000, come testè proposto dal sottosegretario Giarda, anche se, a suo avviso, sarebbe stato preferibile non operare la variazione sulle tabelle di bilancio.

Ritirato dai proponenti l'emendamento 8.1000/2, viene posto ai voti e quindi accolto dalle Commissioni riunite l'emendamento 8.6000 nel nuovo testo (8.1000/6000).

Su invito del relatore, al quale si associa il rappresentante del Governo, sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 8.1000/6, 8.1000/10, 8.1000/11.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1000.

Il senatore D'ALÌ dichiara il voto contrario della propria parte politica, richiamandosi soprattutto alla particolare situazione economica ge-

nerale del Paese che non è in grado di sopportare la cosiddetta «tassa-Ulivo», voluta dalla maggioranza come strumento per entrare in Europa, secondo la motivazione ufficiale, decantata peraltro dai *mass-media*. In realtà, tale provvedimento maschera l'incapacità del Governo di incidere con significativi risparmi sulla spesa, di ridurre il *deficit* statale con manovre adeguate, di perseguire efficacemente l'evasione fiscale. La cosiddetta «eurotassa» tende di fatto a colmare un ulteriore sfondamento del bilancio mediante un provvedimento eccessivamente gravoso per i cittadini, già tanto vessati dal fisco. Vengono colpite non solo le famiglie ma anche le imprese e peraltro, la discriminazione tra i redditi di lavoro autonomo e dipendente non è esente da dubbi di incostituzionalità. A suo avviso, la strutturazione della tassa reca penalità di molto superiori a quelle addebitate alla riforma delle pensioni che era stata prospettata nel 1994. I profili di incostituzionalità sono maggiormente evidenti leggendo le norme che istituiscono il tributo con quelle che prevedono le deleghe per la riforma fiscale. Il senatore D'Alì sottolinea in merito che la straordinarietà della tassa potrebbe venire meno, qualora, riformando il sistema fiscale, l'eurotributo venisse confermato surrettiziamente in via permanente. La proposta del Polo di utilizzare i proventi derivanti dal processo di privatizzazione è assolutamente coerente con l'orientamento in materia perseguito da altri paesi europei. A proposito di privatizzazioni, il senatore D'Alì osserva che molte operazioni condotte dal Governo in questa fase politica in realtà sono fittizie perchè mascherano, al contrario, un processo di ripubblicizzazione di talune aziende, come la vicenda del Banco di Napoli dimostra. Ribadisce quindi la necessità di una manovra che apporti finalmente redditività al bilancio dello Stato.

Il senatore GUBERT sottolinea che il Governo non dà alcun segnale positivo per conseguire una efficace gestione finanziaria, in quanto ricorre ancora una volta ad aumentare la pressione fiscale che innesca, fra i principali effetti di retroazione, dei comportamenti restrittivi sui consumi e sui risparmi da parte delle famiglie, ma anche delle imprese, incidendo così negativamente anche sul piano delle entrate. La Sinistra non tiene nel debito conto questi pesanti effetti retroattivi della manovra. Dichiarò pertanto il proprio voto contrario all'emendamento soprattutto perchè il trattamento dei redditi familiari - con riferimento alle famiglie monoreddito nonchè alle esenzioni per i figli a carico - sconta una gravissima iniquità che il Governo, peraltro, non ammette.

Il senatore MANTICA, dichiara il proprio voto contrario e, senza entrare nel merito dell'emendamento, sottolinea che a suo avviso si è di fronte ad una precisa scelta politica dell'Ulivo che non accoglie il tentativo del Polo delle libertà di correggere la manovra finanziaria del Governo attraverso un dialogo costruttivo. La legge finanziaria attualmente in esame si può pertanto definire a pieno titolo di carattere «ideologico», in quanto va a colpire proprio quei ceti medi (che non sono certamente ad altissimo reddito) la cui difesa più volte è stata proclamata a parole e non nei fatti dalle forze politiche della maggioranza e che sono scesi in piazza in massa per dimostrare la loro esasperazione. Sulla base di questi presupposti, imperando una insopportabile pressione fiscale,

l'evasione e l'elusione da parte di cittadini e imprese con redditi non alti, diventano quasi uno strumento di legittima difesa.

Il senatore Mantica, dopo aver sottolineato quindi l'esigenza di riformare il sistema fiscale in modo equo, al fine di combattere in via preventiva i fenomeni di evasione, ribadisce che le forze politiche che si riconoscono nell'Ulivo solo apparentemente dichiarano di difendere i ceti medi, ma nelle scelte politiche concrete perseguono tutt'altro obiettivo.

Il senatore ALBERTINI dichiara il voto a favore del Gruppo di Rifondazione comunista ritenendo valido il motivo addotto a giustificazione del tributo, che, come rilevato al contrario dall'opposizione, non costituisce alcun tentativo di recuperare sul terreno dell'evasione fiscale. Ricorda infatti che l'Italia sin dal 1970 ha avuto altissime percentuali di evasione fiscale che vanno attribuite a quei Governi tolleranti di cui anche gli esponenti del Polo, ma anche della Lega, hanno fatto parte; peraltro, il dissesto della finanza pubblica si è aggravato anche a causa dei ben noti fenomeni di corruzione politica. Il suo Gruppo ritiene quindi che la misura proposta dal Governo sia apprezzabile, in quanto tiene conto delle aree di esenzione per i redditi più bassi ed introduce una progressività che non incide negativamente sulla distinzione fra redditi da lavoro autonomo e quelli da lavoro dipendente.

Il senatore SPERONI esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Albertini, al quale riconosce coerenza, come esponente di una forza politica che a differenza di altre non ha smentito i propri orientamenti che certamente, comunque, divergono fortemente da quelle della Lega. Pertanto, almeno di tale coerenza va dato pienamente atto, anche se ricorda al senatore Albertini, che proprio il Partito della Rifondazione comunista - che ora approva un provvedimento vessatorio per i cittadini giustificato dal Governo proprio come strumento per avvicinarci all'Europa - aveva votato contro il Trattato di Maastricht. A suo avviso, peraltro, la misura del prelievo fiscale in questione non è vessatoria solo per i cittadini ma anche per gli stranieri in Italia che pagano l'IRPEF. Per quanto riguarda poi il problema dell'evasione, va ricordato che questa non va riferita solo ai grossi capitalisti, perchè esiste anche una piccola evasione di cui si rendono protagonisti soggetti certamente non privilegiati perchè a basso reddito, come ad esempio possono essere gli insegnanti (che infatti arrotondavano il reddito con le ripetizioni, esentasse fino al recente provvedimento che ha regolato la materia). Altra iniquità deriva dai provvedimenti a favore dei Comuni in difficoltà finanziarie che al Sud sono più del 50 per cento mentre al Nord se ne contano solo 24 su 1000. L'onere finanziario per reperire le necessarie risorse per colmare i dissesti delle amministrazioni locali viene deciso dal Governo di Roma e ripartito poi indiscriminatamente su tutti i cittadini, anche su quelli che godono di amministrazioni efficienti. Per non parlare poi dell'evasione dell'ICI e del pagamento del canone di abbonamento alla RAI che è tipica delle regioni meridionali, ma non certamente della Padania. Quindi, come si vede, i Padani vengono comunque tassati indipendentemente dal fatto che l'evasione sia territorialmente circoscritta. Anche la tassa sul metano e relative riduzioni è esemplare: le agevolazioni in proposito non tengono conto in alcun modo di parametri terri-

toriali, sociali o reddituali. Sottolinea infine che ogni tributo va graduato tenendo in considerazione soprattutto le fasce più deboli.

Il senatore Speroni osserva che il Governo Prodi non soltanto «ha raschiato il barile» ma ha fatto di peggio, poichè ha proprio «venduto il barile» come dimostra la cessione delle scorte strategiche di petrolio operata ex articolo 20 del disegno di legge collegato. Ribadisce infine che il problema del reperimento delle risorse finanziarie nasce soprattutto a causa della gestione clientelare della politica, come è dimostrato - a titolo esemplificativo ed è cronaca attuale - dalle diatribe all'interno dell'amministrazione locale di Palermo sulla materia delle assunzioni di personale.

A giudizio del senatore TAROLLI la tassa per l'Europa è il segnale più evidente della contraddittorietà dell'azione del Governo che inasprisce la leva fiscale dopo aver promesso di non aumentare la pressione fiscale.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO, il quale sottolinea che il Governo, con la presentazione dell'emendamento in votazione, ha accolto una delle richieste più pressanti del Polo per le libertà, esplicitando in norma i contenuti del prelievo per l'Europa. Si tratta certamente di un ulteriore sacrificio che si chiede ad alcune categorie di contribuenti, con la consapevolezza però di dover cogliere un obiettivo fondamentale per gli assetti economici del Paese. Per questi motivi annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.1000.

Il senatore MARINI nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rinnovamento italiano sull'emendamento 8.1000, rileva preliminarmente che l'obiettivo della convergenza, nei tempi previsti, verso i parametri stabiliti nel Trattato di Maastricht appare ormai condiviso da tutte le forze politiche. Rispetto agli strumenti utilizzabili per raggiungere tale obiettivo si sono confrontati differenti punti di vista, non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche nella stessa maggioranza. All'interno della coalizione di Governo, infatti, alcuni immaginavano di dover chiedere un sacrificio a determinate categorie, altri di poter coinvolgere una platea di contribuenti più vasta. Rispetto alle affermazioni polemiche svolte dalla Lega Nord, puntualizza, inoltre, che l'evasione globale per aree geografiche non mostra alcuna differenziazione, che i comuni disestati non riceveranno alcuna risorsa aggiuntiva erariale e che l'intervento straordinario per il Mezzogiorno ha alimentato un forte sostegno della domanda dei beni di consumo e dei beni di investimento, di cui hanno beneficiato soprattutto le imprese del Nord.

Dopo la richiesta del senatore SPERONI di votare per appello nominale l'emendamento 8.1000 - richiesta che viene giudicata inammissibile dal presidente Coviello in sede referente - posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 8.1000.

Viene quindi dichiarato precluso l'emendamento 8.154.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA sull'emendamento 8.170, intervengono per

dichiarazione di voto favorevole i senatori GUBERT, TAROLLI – che aggiunge la firma – e SPERONI, il quale fa presente che l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 8.170.

A seguito dell'approvazione del subemendamento 8.1000/30, vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 8.169, 8.46 e 8.26.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.179, 8.148 e 8.51.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, il senatore MARINI ritira l'emendamento 8.6.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.25 e 8.141.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO, il senatore BISCARDI ritira l'emendamento 8.155, dichiarato inammissibile per la parte che riguarda la graduale riduzione del numero massimo di alunni per classi.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti viene respinto l'emendamento 8.27.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.29.

Dopo il ritiro dell'emendamento 8.156 da parte dei proponenti, con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.53, 8.127, 8.119, 8.55, 8.56, 8.121, 8.57, 8.58 – di contenuto uguale all'emendamento 8.122 – e 8.177 (sul quale dichiara voto favorevole il senatore GUBERT).

Accogliendo l'invito del senatore MORANDO, il senatore MARINI ritira l'emendamento 8.7.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.180.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GUBERT sull'emendamento 8.175. Posto ai voti, dopo l'aggiunta di firma dei senatori MORO, MINARDO, ROSSI, MANTICA, D'ALI e TAROLLI, tale emendamento viene respinto.

Sull'emendamento 8.12 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario MASINI esprime parere favorevole.

Posti ai voti congiuntamente, vengono quindi approvati gli emendamenti 8.12 e 8.147, di identico contenuto.

Dopo che il relatore MORANDO si è rimesso al parere del Governo sull'emendamento 8.11, il sottosegretario MASINI esprime parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori PERA e GUBERT - che aggiunge la firma - posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.11.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.30 il senatore MANTICA.

Posto ai voti viene respinto tale emendamento.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.10, 8.118, 8.59, 8.60 e 8.185.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, sull'emendamento 8.16 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TAROLLI.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 8.16, 8.61, 8.31 e 8.193, di identico contenuto, sono respinti.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, il senatore BISCARDI ritira l'emendamento 8.157.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.187.

Sull'emendamento 8.186, dichiarato ammissibile solo per il secondo periodo, esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario MASINI.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori TAROLLI e GUBERT - che aggiunge la propria firma - posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 8.186, per la parte dichiarata ammissibile.

Non accogliendo l'invito del relatore MORANDO a trasformare l'emendamento 8.62 in ordine del giorno - del quale il sottosegretario MASINI preannuncia l'accoglimento - il senatore MORO insiste per la votazione.

Posto ai voti, congiuntamente all'emendamento 8.116 di identico contenuto, è quindi respinto l'emendamento 8.62.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.132, 8.34 e 8.190, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 8.171, 8.63 e 8.189.

Viene quindi approvato con il parere favorevole del relatore MORANDO l'emendamento 8.5000, interamente sostitutivo del secondo periodo del comma 8.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.64 e 8.197 di identico contenuto e, successivamente, gli emendamenti 8.143 e 8.65.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, il senatore BISCARDI ritira l'emendamento 8.159.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.66.

Risultano preclusi per l'approvazione dell'emendamento 8.1000/30 gli emendamenti 8.191, 8.45, 8.67, 8.68, 8.69, 8.138, 8.160, 8.161 e 8.139.

Vengono altresì dichiarati preclusi gli emendamenti 8.72, 8.19, 8.196, 8.97.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che l'emendamento 8.150 andrebbe più opportunamente riferito agli articoli relativi alla disciplina delle entrate.

Interviene quindi il relatore MORANDO, il quale ricorda che il comma 18 è stato introdotto alla Camera dei deputati per reperire la copertura finanziaria degli emendamenti approvati a tale articolo. Rileva peraltro che solo la lettera *a)* di tale comma copre gli oneri aggiuntivi. Per questi motivi, invita il senatore VENTUCCI a ritirare l'emendamento 8.150, sul quale altrimenti esprime parere contrario e preannuncia il parere favorevole sull'emendamento 8.13, finalizzato a sopprimere solo la lettera *b)* del comma 18.

Il senatore VENTUCCI ritira l'emendamento 8.150 e aggiunge la firma all'emendamento 8.13.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 8.151.

Dopo l'espressione del parere favorevole del sottosegretario GIARDA sull'emendamento 8.13, posto ai voti, tale emendamento viene accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, viene respinto l'emendamento 8.4950.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.178 e 8.166, di identico contenuto.

Sull'emendamento 8.167 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo.

Su richiesta del sottosegretario GIARDA l'emendamento 8.167 viene momentaneamente accantonato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, viene respinto l'emendamento 8.168.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MASINI, con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 8.199, 8.173 e 8.174.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 8.104 il sottosegretario GIARDA, specifica che ai fini del coordinamento del testo approvato, i commi 18 e 19 dell'articolo 8 verranno collocati tra gli articoli riferiti alle misure d'entrata. Esprime successivamente parere contrario sull'emendamento 8.104.

Con il parere contrario del relatore MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.104.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.153, a condizione che da esso venga espunto il secondo periodo.

Concorda con il parere espresso dal relatore il sottosegretario GUERZONI.

Il senatore CADDEO aggiunge la firma e modifica l'emendamento 8.153 nel senso proposto dal relatore, sopprimendo le parole da «alla legge» fino alle parole «del comma».

Posto ai voti, nel testo modificato, viene accolto l'emendamento 8.153.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, vengono respinti gli emendamenti 8.70, 8.71 e 8.18.

Sull'emendamento 8.162, il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario GUERZONI esprime parere favo-

revole a condizione di sopprimere le parole «sopprimere le parole a tempo pieno».

Dopo che il senatore BISCARDI, aggiungendo la firma, ha modificato il testo dell'emendamento come proposto dal rappresentante del Governo, il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, nel testo modificato, viene quindi accolto l'emendamento 8.162.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 8.74.

Sull'emendamento 8.144 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario GUERZONI, che motiva tale parere ricordando che la disposizione in esame è già contenuta nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione presentato dal ministro Bassanini e approvato dal Senato.

Dopo un intervento del senatore PERA, il sottosegretario GUERZONI assicura che la legge n. 537 del 1993 sarà integrata, come previsto dal disegno di legge del ministro Bassanini, con i decreti legislativi che specificano i criteri di valutazione che saranno adottati dall'Osservatorio. Sugli schemi di decreto naturalmente saranno chiamati ad esprimersi anche le competenti commissioni parlamentari.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 8.144.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.125, 8.22, 8.83 - di contenuto identico all'emendamento 8.172 - e 8.105.

Sull'emendamento 8.163 il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ il quale chiede al rappresentante del Governo di esprimersi anche sull'emendamento 8.41, di contenuto sostanzialmente identico. Dopo che il senatore CAMPUS ha illustrato le differenze tra l'emendamento 8.163 e l'emendamento 8.41, il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole su quest'ultimo, a condizione che esso sia modificato elevando da tre a cinque anni il termine previsto, sopprimendo le parole «acquisiti i pareri degli organi collegiali delle singole Università interessate» aggiungendo dopo le parole «di laurea» le parole «sentite sulle modalità di attuazione gli Atenei interessati» e eliminando le parole «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Dopo un breve dibattito sui due emendamenti in esame, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 8.41, come modificato dal senatore Campus, seguendo le indicazioni del sottosegretario Guerzoni e al

quale hanno aggiunto la firma i senatori Pagano, Monticone, Occhipinti, Biscardi, Tarolli, Minardo e Toniolli, previo ritiro dell'emendamento 8.163.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 8.1.

Risultano assorbiti gli emendamenti 8.38, 8.39, 8.92, 8.42 e 8.80, mentre risultano preclusi gli emendamenti 8.81 e 8.40.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, il senatore MINARDO, aggiunta la firma, ritira l'emendamento 8.192, mentre il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 8.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 8.85, 8.84, 8.43, 8.87, 8.133, 8.21, 8.130 e 8.44.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, viene quindi accolto l'emendamento presentato dal Governo 8.7000.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 8.88 e 8.89.

Viene dichiarato precluso l'emendamento 8.90 in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.125.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GUERZONI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 8.78 e 8.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 8.167 precedentemente accantonato.

Accogliendo l'invito del sottosegretario GIARDA il senatore GUBERT ritira l'emendamento 8.167, riservandosi di ripresentarlo in riferimento all'articolo 51.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

28ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

indi del Presidente della 6ª Commissione
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 20, precedentemente accantonati. Dichiarando quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 20.87, 20.17, 20.77, 20.79, 20.78, 20.20, 20.21, 20.4, 20.40, 20.41, 20.22, 20.39, 20.1, 20.5, 20.56, 20.30, 20.57, 20.86, 20.45, 20.29, 20.38, 20.24, 20.25, 20.26, 20.64, 20.6, 20.68, 20.32, 20.23, 20.33, 20.49, 20.11, 20.51, 20.63, 20.7, 20.3, 20.35, 20.28, 20.85, 20.83, 20.16, 20.54, 20.27, 20.74, 20.52, 20.53, 20.37, 20.48, 20.0.2, 20.0.1 e 20.73.

Viene ritirato l'emendamento 20.8.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 20.9, tendente a ripartire in più esercizi finanziari il contributo di solidarietà posto a carico delle imprese. Illustra quindi l'emendamento 20.70, finalizzato a limitare un potere eccessivamente discrezionale attribuito all'INPS.

I restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA viene posto in votazione e respinto l'emendamento 20.18.

Sull'emendamento 20.43, il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole.

L'emendamento 20.43 viene quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Sull'emendamento 20.58, esprimono parere contrario sia il relatore MORANDO che il sottosegretario GIARDA.

Il senatore GUBERT chiede di conoscere i motivi su cui si basa la contrarietà del Governo.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che la contrarietà del Governo è motivata dai possibili riflessi finanziari dell'emendamento.

Il senatore GUBERT ritira quindi l'emendamento 20.58.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 20.76 e 20.80.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 20.15, pur dichiarando di dividerne l'ispirazione.

La senatrice THALER aderisce all'invito rivolto dal relatore e ritira l'emendamento 20.15, nonché quello 20.14.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 20.19, 20.42, 20.59 e 20.88.

Previ pareri favorevoli del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 20.44.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 20.81, 20.10 e 20.75.

Il relatore MORANDO si rimette al Governo per la valutazione dell'emendamento 20.46.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole a condizione che la parola «fiscalizzazione» sia sostituita da quella «riduzione». Si rimette però alla valutazione delle Commissioni riunite quanto alla copertura finanziaria utilizzata nell'emendamento.

Il relatore MORANDO, preso atto dell'avviso del rappresentante del Governo, dichiara che la copertura finanziaria proposta appare idonea; propone, tuttavia, di sostituire le parole «dall'attuazione del» con le altre «dall'elevazione dal 5 al 10 per cento della riduzione sui contributi di cui al».

Il senatore CADDEO fa proprio l'emendamento e accetta le formulazioni proposte dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il senatore GUBERT preannuncia il proprio voto contrario, dichiarando di non condividere la sottrazione di risorse destinate ai beni culturali.

L'emendamento 20.46 nel testo modificato è quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 20.82.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 20.150.

Il senatore ALBERTINI ritira tale emendamento.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 20.1000.

Il relatore MORANDO rileva che l'emendamento 20.47 appare indivisibile nel merito, ma suscita perplessità in relazione ai possibili effetti finanziari. Invita quindi i proponenti al ritiro, riservandosi di fornire una diversa valutazione in Assemblea.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Il senatore CADDEO fa proprio l'emendamento 20.47 e successivamente lo ritira.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, viene quindi posto in votazione l'emendamento 20.9 che, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il relatore MORANDO invita il ritiro dell'emendamento 20.2 sul quale altrimenti formula parere contrario.

Di identico avviso si dichiara il sottosegretario GIARDA.

L'emendamento 20.2 viene quindi ritirato.

Sull'emendamento 20.36, esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario GIARDA.

Il senatore TAROLLI fa presente che l'emendamento è analogo a quello 20.35 dichiarato inammissibile. Fa presente che tali emendamenti non comportano oneri, ma determinano al contrario un risparmio di spesa.

I senatori AMORENA, GUBERT e MINARDO dichiarano di apporre la propria firma sull'emendamento 20.36, che viene successivamente ritirato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, sono quindi posti congiuntamente in votazione e respinti gli emendamenti 20.70 e 20.55, di identico contenuto.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 20.13.

La senatrice THALER ritira tale emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Sull'emendamento 20.151 il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha raccomandato alle Commissioni riunite un voto favorevole, l'emendamento 20.151 è posto ai voti e accolto.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 20.31, sul quale altrimenti il suo parere è contrario.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

L'emendamento 20.31 viene quindi ritirato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, viene infine posto ai voti e respinto l'emendamento 20.84.

Il presidente ANGIUS avverte che non vi sono emendamenti relativi all'articolo 45 e che si passerà all'esame di quelli riferiti all'articolo 46. Dichiarando quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 46.3, 46.1, 46.13, 46.4, 46.6, 46.7, 46.2, 46.18, 46.0.2 e 46.0.3. Dichiarando inoltre inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 46.14, 46.15 e 46.17.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 46.5, finalizzato a ridurre la quota non deducibile delle spese sanitarie disponendo un aumento del costo dei tabacchi.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 46.0.1.

Il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 46.5.

Il senatore D'ALÌ dichiara voto favorevole, esprimendo una valutazione negativa della norma che abbatte la deducibilità delle spese sanitarie.

L'emendamento 46.5 è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore POLIDORO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 46.0.1 riservandosi di fornire una diversa valutazione in Assemblea.

Il sottosegretario MARONGIU si associa all'invito rivolto dal relatore.

La senatrice THALER, dopo aver fatto presente che l'emendamento è finalizzato ad equiparare ai fini fiscali la costruzione e l'acquisto della prima casa, dichiara di ritirarlo riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il senatore ROSSI fa proprio l'emendamento 46.0.1.

Interviene il senatore SPERONI, il quale sottolinea che l'emendamento affronta un problema di grande rilievo, proponendosi di equiparare ai fini fiscali l'acquisto della prima casa e la costruzione della stessa.

Il senatore GUBERT, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento mira a risolvere un problema molto avvertito nelle zone rurali.

Il senatore D'ALÌ annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento.

Il senatore MANTICA annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale e aggiunge la sua firma all'emendamento.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole i senatori MINARDO, MUNGARI, PASTORE, TONIOLLI e TAROLLI dichiarano di apporre la propria firma all'emendamento.

Il senatore FERRANTE esprime dubbi sulla concreta applicabilità della norma che si intende introdurre, dal momento che gli istituti di credito concedono mutui solo previa prestazione di garanzie reali, quindi solo se l'immobile è già stato costruito.

Dissentite il senatore AMORENA, il quale osserva che per la concessione di mutui da parte degli istituti di credito è sufficiente l'esistenza del terreno.

Dopo una dichiarazione di voto contrario tecnico da parte del senatore CADDEO, l'emendamento 46.0.1. è posto ai voti e respinto.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 47. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 47.2, 47.12, 47.11, 47.38, 47.10, 47.9, 47.26, 47.7, 47.5, 47.30, 47.32, 47.27, 47.28, 47.29, 47.1, 47.25, 47.3, 47.8 e 47.31. Dichiara quindi inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo, gli emendamenti 47.13, 47.14, 47.15, 47.16, 47.17, 47.21 e 47.23.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 47.33, 47.34 (volto a sopprimere una disposizione che aumenta eccessivamente la pressione fiscale) e 47.37 (volto a ridurre l'impatto negativo delle misure contenute nel provvedimento in esame sulle colture orto-floro-vivaistiche).

Vengono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 47.34, 47.18, 47.41, 47.19, 47.40, 47.20, 47.22, 47.33, 47.35, 47.36 e 47.24.

Sull'emendamento 47.37, il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Il senatore AMORENA dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento, sottolineando che esso potrà fornire sostegno al settore agricolo nel Mezzogiorno.

L'emendamento 47.37 è quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 48. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 48.5, 48.11, 48.43, 48.10, 48.4, 48.16, 48.6 e 48.17. Dichiara poi inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.34, 48.35, 48.36, 48.37 e 48.38.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 48.15, di carattere essenzialmente tecnico.

Il senatore ROSSI dichiara di apporvi la propria firma.

Sono successivamente ritirati gli emendamenti 48.2, 48.31e 48.33.

I restanti emendamenti vengono quindi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente ANGIUS fa presente che a causa dei lavori dell'Assemblea occorre sospendere la seduta; avverte pertanto che le Commissioni 5ª e 6ª torneranno a riunirsi stasera alle ore 21, come previsto, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1704.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 17,05.

29ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

indi del Presidente della 6ª Commissione
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, con la votazione degli emendamenti all'articolo 48.

Previ pareri contrari del relatore e del sottosegretario MARONGIU con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 48.26, 48.27 e 48.28.

Dopo che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 48.29, 48.30 e 48.31 con il parere contrario del relatore e del sottosegretario MARONGIU posto ai voti è respinto l'emendamento 48.32.

Sull'emendamento 48.15 il relatore e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha annunciato il voto favorevole, l'emendamento 48.15 posto ai voti è respinto.

Previ pareri contrari del relatore e del sottosegretario MARONGIU con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 48.7, 48.14 e 48.0.1.

Il Presidente avverte che è stato presentato l'emendamento 48.0.100.

Il senatore CADDEO illustra il suddetto emendamento volto a istituire una Commissione bicamerale per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi previsti dagli articoli 49, 58, 62, 64, 65 e 68.

Sull'emendamento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori GUBERT (contrario), CURTO, VEGAS, TAROLLI e D'ALÌ (che, pur apprezzando l'iniziativa la giudicano insoddisfacente e chiedono comunque che ne venga rinviato l'esame in Assemblea), il relatore MORANDO (che manifesta delusione per il giudizio dei rappresentanti dell'opposizione sull'emendamento che rappresenta a suo avviso un valido punto di mediazione), il relatore POLIDORO (che si dice favorevole a rinviare l'esame dell'emendamento in Assemblea) e infine il senatore ALBERTINI (che giudica favorevolmente l'emendamento).

Il senatore CADDEO ritira quindi l'emendamento 48.0.100 riservandosi di ripresentarlo in sede di esame in Assemblea.

Dopo che il presidente ANGIUS si è riservato di rispondere ad alcuni chiarimenti di ordine procedurale richiesti dal senatore GUBERT, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 49.

Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti 49.20, 49.19, 49.8, 49.4, 49.12, 49.13, 49.14, 49.23 e 49.11.

Dopo che il senatore ROSSI ha ritirato l'emendamento 49.15 i senatori D'ALÌ, TAROLLI, ROSSI e MAZZUCA danno per illustrati gli emendamenti 49.21, 49.9, 49.17, 49.1, 49.18, 49.10, 49.22, 49.3, 49.2 e 49.0.1.

Previo parere contrario del relatore e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti è respinto l'emendamento 49.21 identico agli emendamenti 49.5, 49.9 e 49.17.

Previo parere contrario del relatore e del Governo, con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 49.1, 49.18 (identico agli emendamenti 49.10, 49.22 e 49.6), 49.3 e 49.2.

Sull'emendamento 49.0.1 il relatore si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 49.0.1.

Interviene, quindi, il senatore D'ALÌ, il quale specifica che l'emendamento testè approvato andrà collocato, per motivi di coordinamento, come comma aggiunto al comma 5 dell'articolo 48.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 50.

Il presidente ANGIUS dichiara inammissibili gli emendamenti 50.36, 50.34, 50.33, 50.32, 50.31, 50.30, 50.25, 50.1, 50.8, 50.21, 50.17, 50.5, 50.35, 50.19, 50.18, 50.29, 50.7, 50.22, 50.16, 50.26, 50.20, 50.28, 50.27 e 50.3.

I senatori ROSSI, THALER AUSSERHOFER, CURTO e VIVIANI danno per illustrati gli emendamenti 50.37, 50.6, 50.9 e 50.4.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 50.10 e il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 50.2.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario MARONGIU posto ai voti è respinto l'emendamento 50.37.

Sull'emendamento 50.10 il RELATORE ed il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore GUBERT ha annunciato voto favorevole, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 50.10.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 50.6.

Previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 50.9 e 50.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 51.

Il Presidente ANGIUS dichiara inammissibili gli emendamenti 51.25, 51.7, 51.21, 51.19, 51.20, 51.24, 51.32, 51.5, 51.4, 51.34, 51.17, 51.16, 51.15, 51.14, 51.27, 51.13, 51.12, 51.22, 51.11, 51.10, 51.9, 51.26, 51.8, 51.1, 51.6, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.4

Dopo che i presentatori hanno dato per illustrati gli emendamenti 51.18, 51.2, 51.29, 51.36, 51.28, 51.3 e 51.0.3, il senatore BIANCO Walter ritira gli emendamenti 51.35 e 51.37.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato che occorre essere consapevoli che l'articolo 51 introduce nuove imposizioni, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, è respinto l'emendamento 51.18.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, accogliendo l'invito del relatore POLIDORO, ritira l'emendamento 51.2.

Previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 51.29, 51.36 e 51.28. Dopo che il RELATORE ha invitato a ritirare l'emendamento 51.3, la senatrice THALER AUSSERHOFER propone la seguente nuova formulazione: «Al comma 4, capoverso 4-bis, aggiungere dopo le parole: "5.000 abitanti", le seguenti: "o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni", e, conseguentemente, all'articolo 60, comma 7, le parole: "300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "295 miliardi"».

Sul nuovo testo dell'emendamento 51.3 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori GUBERT, FERRANTE e CURTO

nonchè il sottosegretario MARONGIU che esprime l'avviso favorevole del Governo.

I senatori LAGO, TAROLLI, MORO, TONIOLLI e DONDEYNAZ dichiarano di apporre la firma sull'emendamento 51.3 (nuovo testo).

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 51.60 e appone la sua firma sull'emendamento 51.3 (nuovo testo) che, posto ai voti, dopo prova e controprova, non è approvato.

Dopo che il senatore CADDEO ha dichiarato di far proprio l'emendamento 51.0.3, il relatore POLIDORO manifesta perplessità sulla sua copertura.

Il sottosegretario GIARDA, nel fornire assicurazioni al riguardo, manifesta l'avviso favorevole del Governo sulla parte propositiva dell'emendamento, mentre si rimette alla Commissione in ordine alle modalità di copertura.

Il senatore BORTOLOTTO annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 51.0.3 poichè per la sua copertura si attinge a stanziamenti destinati al finanziamento dei beni culturali.

Il relatore POLIDORO invita il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore CADDEO, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 51.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 52.

Il presidente ANGIUS dichiara inammissibili gli emendamenti 52.14, 52.5, 52.7, 52.9, 52.8, 52.1, 52.11, 52.12, 52.13, 52.2, 52.15, 52.3, 52.4, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7 e 52.0.1.

Il senatore D'ALÌ manifesta perplessità in ordine all'inammissibilità dell'emendamento 52.14 e annuncia che lo ripresenterà in Assemblea.

I senatori MORO, BIANCO Walter, ROSSI e THALER AUSSERHOFER danno per illustrati gli emendamenti 52.6, 52.16, 52.20 e 52.0.2.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 52.1000.

Previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 52.6, 52.16 e 52.20. Sull'emendamento 52.1000 il relatore si rimette al Governo.

Dopo che il sottosegretario MARONGIU ha espresso parere favorevole, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il relatore POLIDORO invita a ritirare l'emendamento 52.0.2 altrimenti il suo parere è contrario.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER ha dichiarato di mantenere l'emendamento, il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 52.0.2.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 53. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 53.2, 53.9, 53.24, 53.7, 53.5, 53.39, 53.46, 53.27, 53.28, 53.13, 53.45, 53.18, 53.19, 53.26, 53.12, 53.21, 53.4, 53.22, 53.8, 53.16, 53.1, 53.25, 53.23; dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 53.31, 53.33, 53.32, 53.34, 53.36, 53.37, 53.38, 53.40, 53.41, 53.42, 53.43, 53.14, per carenza di reale contenuto emendativo.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 53.35, 53.44, 53.20, 53.15, 53.29, 53.6 e 53.30.

Viene quindi ritirato l'emendamento 53.3.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 53.35 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 53.44 viene respinto.

Accogliendo l'invito del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore PASTORE ritira l'emendamento 53.20.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, posto ai voti, l'emendamento 53.15 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 53.29 viene respinto.

Dopo che il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU hanno invitato il senatore Pasquini a ritirare l'emendamento 53.6, tale emendamento viene ritirato dal senatore Pasquini, che ribadisce la opportunità di favorire lo scioglimento delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ormai inattive. Dichiara quindi di condividere tale emendamento il senatore CURTO.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 53.30 viene respinto, dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori LAGO e GUBERT.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 54. Dichiara quindi inammissibili, sulla

base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 54.1, 54.18, 54.19, 54.4, 54.16, 54.5, 54.0.1, 54.0.2; dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 54.9, 54.10, 54.11, 54.13, 54.12, perchè privi di reale contenuto emendativo.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 54.2, 54.17, 54.14, 54.3, 54.6, 54.7, 54.8.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 54.2 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori TAROLLI, GUBERT e TONIOLLI - che aggiunge la firma - posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 54.17.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore MORO ritira l'emendamento 54.14.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 54.3, 54.6, 54.7 e 54.8.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 55. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 55.5, 55.39, 55.16, 55.58, 55.6, 55.57, 55.56, 55.17, 55.9, 55.22, 55.44, 55.21, 55.46, 55.12, 55.2, 55.10, 55.49, 55.13, 55.3, 55.14, 55.18, 55.52, 55.35, 55.15, 55.1; dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 55.48, 55.27, 55.51, 55.30, 55.50, 55.28, 55.34, 55.33, 55.31, 55.32, perchè privi di reale contenuto emendativo.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 55.37, 55.38, 55.7, 55.8, 55.36, 55.59, 55.26, 55.41., 55.11, 55.24, 55.23, 55.20, 55.19, 55.53, 55.54, 55.55 e 55.0.1.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 55.45, 55.25, 55.42, 55.43, 55.40, 55.47 e 55.29.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 55.37 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 55.38 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 55.7 viene respinto.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale lamenta la sostanziale incomprensibilità della dichiarata inammissibilità dell'emendamento

55.16. Pur prendendo atto della dichiarazione presidenziale, infatti, auspica che, per gli emendamenti da ripresentare in Assemblea i criteri di definizione della inammissibilità siano esplicitati e, quindi, più comprensibili da parte dei senatori.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 55.8 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 55.36 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori TAROLLI e GUBERT, viene respinto l'emendamento 55.59.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 55.26, 55.41, 55.11, 55.24, 55.23, 55.20, 55.19, 55.53, 55.54, 55.55 e 55.0.1.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 56. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 56.6, 56.27, 56.10, 56.12, 56.8, 56.32, 56.4, 56.0.1.

Vengono ritirati gli emendamenti 56.21, 56.16 e 56.1, mentre si danno per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 56.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 56.26 - al quale aggiunge la firma il senatore MORO, 56.30, 56.5, 56.22 e 56.18.

Accogliendo l'invito del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore MORO aggiunge la firma e ritira, l'emendamento 56.25.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 56.24, 56.15 e 56.17.

Accogliendo l'invito del POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore GUBERT ritira gli emendamenti 56.28 e 56.29 al quale aveva aggiunto la firma.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 56.9 e 56.31.

Il senatore BONAVITA riformula l'emendamento 56.14 (56.14 nuovo testo). Sul testo così riformulato esprimono parere favorevole il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 56.14 (nuovo testo).

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, con separata votazione, vengono respinti gli emendamenti 56.7, 56.11 (con la dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO), 56.3 e 56.13.

Con il parere favorevole del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti viene quindi accolto l'emendamento 56.2, dopo l'aggiunta di firma dei senatori TADDEO, LAGO e BONAVITA.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 57. Dichiarando quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre gli emendamenti 57.3, 57.31, 57.30, 57.0.2, 57.0.1

Dichiara altresì inammissibile l'emendamento 57.29, che appare privo di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 57.16.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 57.2, volto, unitamente agli emendamenti 57.5 e 57.4 ad intervenire sulle modalità della determinazione dei prezzi delle aree trasformate da diritto di proprietà a diritto di superficie.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 57.18, 57.6, 57.26, 57.9, 57.10, 57.27, 57.25, 57.19, 57.11, 57.12, 57.21, 57.24, 57.28, 57.13, 57.8, 57.7, 57.17, 57.23, 57.22, 57.15, 57.14, 57.1, 57.20, 57.0.5 e 57.0.6.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 57.16.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore VIVIANI ritira gli emendamenti 57.2, 57.5 e 57.4.

Il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere favorevole sull'emendamento 57.6, a condizione che esso sia modificato sopprimendo le modifiche al comma 2, al comma 4 dell'articolo 57, nonché la parte aggiuntiva di un ulteriore comma 8-bis.

Accogliendo tale invito, il senatore STANISCIA modifica l'emendamento 57.6, che posto ai voti, viene accolto nel testo riformulato.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 57.18 e 57.26.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 57.9, 57.10, 57.27, 57.25, 57.19, 57.11, 57.12 e 57.21.

Sull'emendamento 57.24 il relatore POLIDORO si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario MARONGIU invita al ritiro.

Si dichiara a favore dell'emendamento il senatore STANISCIA. Successivamente l'emendamento 57.24 viene ritirato dal senatore PASTORE.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori TAROLLI, GUBERT e MORO, viene quindi respinto l'emendamento 57.28.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 57.13.

Dopo l'espressione contraria del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, interviene il senatore D'ALÌ, che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 57.8, soppressivo del comma 6. A suo giudizio, infatti, appare quanto mai urgente risolvere la questione del risarcimento del danno per occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità, tenendo conto che la normativa recata dal comma 6 ha già ricevuto la censura della Corte costituzionale.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori GUBERT e MORO, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 57.8 preannunciandone la trasformazione nell'ordine del giorno. Ritira inoltre anche l'emendamento 57.7.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 57.17 e 57.23, di uguale contenuto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 57.22, 57.15, 57.14, 57.1 e 57.20.

Sull'emendamento 57.0.5, finalizzato a prevedere che gli enti previdenziali e le casse di previdenza per i fondi pensione operanti prevalentemente nelle regioni meridionali, effettuino gli investimenti immobiliari in tali regioni - il relatore POLIDORO invita i presentatori a riformulare l'emendamento per l'esame in Assemblea, giudicando di grande rilievo la questione posta. Il sottosegretario GIARDA, giudicando di grande rilievo tale problematica, fa presente che la riformulazione dell'emenda-

mento - volta a specificare più accuratamente i principi di riallocazione delle risorse degli enti previdenziali - potrebbe essere successivamente accolta dal Governo.

Dopo l'intervento del senatore LAGO, che ritiene preferibile coinvolgere non solo le regioni meridionali, ma, anche tutti i territori di cui agli Obiettivi 1, 2 e 5b, interviene il senatore CURTO, il quale, prendendo atto della disponibilità del relatore e del Governo, ritira gli emendamenti 57.0.5 e 57.0.6, riservandosi di riformularli per l'Aula.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 58. Dichiarando quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 58.38, 58.5, 58.25, 58.28, 58.2, 58.13, 58.16, 58.40, 58.39, 58.27, 58.12, 58.43, 58.31, 58.24, 58.0.6 e 58.0.7.

Dichiara infine inammissibile l'emendamento 58.32, che appare privo di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 58.22, 58.33, 58.1, 58.1000, 58.36, 58.20, 58.19, 58.21, 58.41, 58.11, 58.14, 58.18, 58.42, 58.10, 58.17, 58.37, 58.35, 58.34, 58.9, 58.29, 58.30, 58.15, 58.23, 58.4, 58.6, 58.45, 58.46, 58.3, 58.0.5, 58.0.4, 58.0.1.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 58.22 e 58.33. Viene quindi ritirato l'emendamento 58.1.

Su richiesta del senatore D'ALÌ, si passa all'esame degli emendamenti riferiti ai commi *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 58, con l'intesa che, eventualmente approvati, modificano l'emendamento 58.1000 del Governo.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, vengono quindi respinti gli emendamenti 58.36 - al quale aggiunge la firma il senatore GUBERT - 58.20, 58.19 e 58.21.

Sull'emendamento 58.1000 interviene il senatore D'ALÌ, criticando la dichiarazione di inammissibilità sugli emendamenti che modificano parti degli articoli di delega al Governo; la quantificazione dei risparmi derivanti dall'esercizio della delega non può che riferirsi al complesso della disciplina delegata.

Concorda con le critiche testè svolte dal senatore D'Alì il senatore GUBERT.

Il senatore BONAVITA ricorda il consenso manifestato anche dall'opposizione per la delega in materia di IVA.

Dopo un intervento del senatore MUNGARI, che giudica generica la formulazione della lettera *a)* dell'emendamento 58.1000, interviene il relatore POLIDORO che esprime parere favorevole.

Posto quindi ai voti risulta accolto l'emendamento 58.1000.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 58.41 - dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ - 58.11, 58.14 - di contenuto identico agli emendamenti 58.18, 58.42 - e 58.10, di contenuto identico agli emendamenti 58.17 e 58.37.

Accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore LAGO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 58.35, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 58.34.

Accogliendo l'invito del Relatore e del sottosegretario MARONGIU, il senatore MARINO ritira l'emendamento 58.9, sollecitando il Governo ad utilizzare lo strumento del conflitto di interessi per combattere l'evasione fiscale.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 58.29 e 58.30.

Sull'emendamento 58.15 sia il relatore che il sottosegretario MARONGIU invitano i proponenti a ritirarlo, giudicando più opportuna una sua collocazione in riferimento all'articolo 68.

Il senatore DONDEYNAZ insiste per la votazione dell'emendamento, sul quale intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori BONAVITA, BARBIERI e THALER AUSSERHOFER, giudicando opportuno inserire, tra i principi di delega in materia di IVA, un esplicito riferimento alla legge n. 266 del 1991, e alle agevolazioni agli enti non profit. Interviene quindi il sottosegretario MARONGIU, che esprime parere favorevole, modificando il proprio orientamento.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 58.15, al quale hanno apposto la firma i senatori MAZZUCA POGGIOLINI, TONIOLLI, MUNGARI, LAGO, BARBIERI, TAROLLI, GUBERT e THALER AUSSERHOFER.

Viene respinto l'emendamento 58.23.

Viene quindi ritirato l'emendamento 58.4.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 58.6, 58.45 e 58.46.

Accogliendo l'invito del relatore POLIDORO, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 58.3.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore MORO ritira l'emendamento 58.0.5, ricordando peraltro la necessità di sopprimere il super bollo per il gasolio di autotrazione per le auto acquistate prima del 1992.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 58.0.4 e 58.0.1.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 59. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 59.16, 59.11, 59.0.1,

Dichiara infine inammissibili gli emendamenti 59.7 e 59.8, che appaiono privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo.

Vengono ritirati gli emendamenti 59.6, 59.20, 59.4, 59.5 e 59.0.2.

Si danno quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 59.

Accogliendo l'invito del relatore e del sottosegretario MARONGIU, - che giudica superflua la modifica in quanto le aziende coniugali sono già equiparate a società di fatto - la senatrice THALER AUSSERHOFER, sottolineando il rilievo interpretativo della dichiarazione del sottosegretario, ritira l'emendamento 59.2.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 59.15, 59.13 - di identico contenuto agli emendamenti 59.19, 59.22 e 59.25 - 59.3 - di contenuto uguale agli emendamenti 59.9 e 59.18 - 59.12, 59.24, 59.23, 59.1, 59.10, 59.17 - di identico contenuto all'emendamento 59.21 - e 59.26.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 60. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 60.73, 60.6, 60.107, 60.36, 60.64, 60.66, 60.31, 60.7, 60.74, 60.75, 60.50, 60.3, 60.16, 60.19, 60.18, 60.40, 60.114, 60.29, 60.27, 60.108, 60.34, 60.35, 60.39, 60.22, 60.117.

Dichiara altresì inammissibili i seguenti emendamenti, che appaiono privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo gli emendamenti 60.89, 60.67, 60.83, 60.90, 60.79, 60.82, 60.61, 60.87, 60.98, 60.86, 60.84, 60.92, 60.96, 60.95, 60.97, 60.104, 60.85, 60.102, 60.99, 60.101, 60.88.

Vengono ritirati gli emendamenti 60.65, 60.63, 60.76, 60.68, 60.69, 60.70, 60.72, 60.81, 60.111, 60.77, 60.78, 60.58, 60.80, 60.62, 60.60,

60.59, 60.57, 60.48, 60.55, 60.47, 60.49, 60.45, 60.11, 60.91, 60.93, 60.105, 60.5, 60.30, 60.20, 60.12, 60.94, 60.103, 60.100, 60.13, 60.28, 60.21, 60.9, 60.109 e 60.26.

Si danno invece per illustrati tutti i rimanenti emendamenti.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 60.15, 60.71, 60.1, 60.14, 60.2, 60.17, 60.54, 60.56, 60.52, 60.53, 60.51, 60.46 e 60.23.

Accogliendo l'invito del relatore POLIDORO, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 60.10.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti ai voti vengono respinti gli emendamenti 60.24, 60.113, 60.112 (con la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS), 60.116, 60.115, 60.38, 60.42, 60.43, 60.37 (con la dichiarazione di voto favorevole del senatore TAROLLI).

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore POLIDORO, viene accolto l'emendamento 60.1000.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 60.4, 60.8 e 60.33.

Viene quindi ritirato l'emendamento 60.32.

Con il parere favorevole del relatore POLIDORO, posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 60.2000.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 60.110, preannunciandone una sua ripresentazione in Assemblea, specificando che esso consente anche alle piccole emittenti locali di poter effettuare la pubblicità per i beni gestiti in regime diprivativa fiscale.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 60.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente ANGIUS avverte che le Commissioni 5ª e 6ª torneranno a riunirsi venerdì 6 dicembre, alle ore 9,30, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1704.

La seduta termina alle ore 1,40 del 6 dicembre.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704**Art. 8.**

Sopprimere il comma 1.

8.24 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con decreto», fino a: «generali», con le seguenti: «sulla base delle norme esistenti, i provveditori adotteranno».

8.47 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto» fino a: «generali per» con le seguenti: «sulla base delle norme esistenti, i provveditori adotteranno».

8.124 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parole da: «sentita», con le seguenti: «e con».

8.48 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la riorganizzazione graduale della rete scolastica» con le seguenti: «un programma di rinnovamento graduale della rete scolastica all'insegna di una riorganizzazione differente dall'attuale».

8.120 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rete scolastica», aggiungere le seguenti: «da compiersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.49 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per la riorganizzazione graduale della rete scolastica», aggiungere le seguenti: «da compiersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.123

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «maggior disagio socio-economico ed».

8.50

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e di montagna» fino a: «apprendimento».

8.149

PERA, MANIS

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di montagna con deroghe a quanto previsto dal presente comma».

Conseguentemente al comma 12, sopprimere le parole: «e alle deroghe per le località di montagna, di cui al comma 1»; al comma 13, sopprimere le parole: «per la quota relativa alle deroghe per le località di montagna, mediante le disposizioni di cui al comma 18» e al comma 18, sopprimere la lettera b).

8.14

GIARETTA

All'emendamento 8.0.1000, sostituire il riferimento al comma 1 dell'articolo 8 con il seguente:

«le parole da: “nel rispetto” fino a: “di apprendimento” sono sostituite dalle seguenti: “con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media».

Il riferimento al comma 12 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«12. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400, 1.541 e 2.175 miliardi rispettivamente per gli anni 1997, 1998 e 1999».

Inserire il seguente comma:

«12-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 4 dell'articolo 7 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998 e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 4 dell'articolo 7».

8.1000/30

MORANDO, DONISE

All'emendamento 8.1000, sostituire l'articolo 8-bis con il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per l'anno 1997 i proventi di vendite di partecipazioni dello Stato dovranno assicurare entrate nette per non meno di lire 12.5000 milioni.

2. L'articolo 3, commi 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, non si applica per i proventi realizzati nell'anno 1997».

Conseguentemente sopprimere il comma 9 dell'articolo 44.

8.1000/2bis

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

All'emendamento 8.1000, sostituire l'intero articolo 8-bis con il seguente:

«8-bis. 1. È istituito per l'anno 1997 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1996, è dovuto nella misura di:

a) lire 125.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 20 milioni fino a 30 milioni;

b) lire 200.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 30 milioni fino a 40 milioni;

c) lire 300.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 40 milioni fino a 50 milioni;

d) lire 425.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 50 milioni fino a 60 milioni;

e) lire 600.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 60 milioni fino a 80 milioni;

f) lire 950.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 80 milioni fino a 100 milioni;

g) lire 1.500.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a 150 milioni;

h) lire 2.250.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 150 milioni fino a 200 milioni;

i) lire 3.500.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a 300 milioni;

l) lire 6.500.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 300 milioni fino a 500 milioni;

m) lire 10.000.000 per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.

2. Il pagamento del tributo di cui al comma precedente è effettuato nei termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1996. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento del tributo, anche prevedendo l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito, assegni.

3. È istituito per l'anno 1997 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sulle persone giuridiche. Il tributo è dovuto nella misura di:

a) lire 500.000 per gli enti non commerciali;

b) lire 1.500.000 ovvero 5.000.000 ovvero 10.000.000 per le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di ogni tipo non residenti aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, rispettivamente fino a 1 miliardo, ovvero oltre 1 miliardo e fino a 5 miliardi, ovvero oltre 5 miliardi.

4. Il pagamento del tributo di cui al comma precedente è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

5. I tributi di cui ai commi precedenti non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

8.1000/5

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora un soggetto passivo del contributo straordinario sia legato da vincolo coniugale e non sia legalmente ed effettivamente separato, può scegliere che l'applicazione dell'imposizione per scaglioni di reddito di cui al presente comma possa con l'accordo del coniuge essere determinata in base alla metà della somma del suo reddito imponibile con l'eventuale reddito dell'altro coniuge. Nel caso sia manifestata tale scelta deve esserne data comunicazione al datore di lavoro agli effetti della ritenuta di cui al successivo comma 6».

Conseguentemente, sopprimere alla lettera a) del comma 3, le parole da: «lire 40.000» fino a: «sui redditi, e» e sostituire, all'articolo 8, al comma 19, le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e le parole: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

8.1000/8

GUBERT

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: «40.000» con l'altra: «100.000».

Conseguentemente all'articolo 60, al comma 5, aumentare le cifre delle aliquote: «5 per cento» «7 per cento» e «10 per cento» di 5 unità e all'articolo 27, al comma 4, dopo la parola: «lacuale» aggiungere le seguenti: «diminuito di 100 miliardi».

8.1000/6bis

GUBERT

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 3, sostituire le parole: «lire 20.000» con le parole: «lire 50.000» e, conseguentemente, al comma 19 dell'articolo 8 sostituire le parole: «può disporre», con la seguente: «dispone» e sostituire le parole: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

8.1000/7

GUBERT

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 3, alla fine della lettera a), inserire il seguente periodo: «alla detrazione per i figli si applica il disposto del comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1996, n. 917».

Conseguentemente all'articolo 60, al comma 5, aumentare le cifre delle aliquote: «5 per cento» «7 per cento» e «10 per cento» di 5 unità e all'articolo 27, al comma 4, dopo la parola: «lacuale» aggiungere le seguenti: «diminuito di 100 miliardi».

8.1000/9

GUBERT

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 3, sostituire la cifra: «173.000» con la seguente: «180.000»; e al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000».

8.1000/20

IL GOVERNO

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 4, sostituire le parole da: «e non è deducibile», fino a: «tassa o contributo», con le seguenti: «ma è deducibile ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)».

Conseguentemente, alle relative minori entrate si provvede con l'utilizzo delle cifre riportate al comma 9 dell'articolo 60.

8.1000/4

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se fino alla data di entrata in vigore della presente legge la violazione è stata già constatata o sono comunciate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o sono stati emessi i ruoli per la riscossione e sia stata notificata la cartella di pagamento, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per gli anni dal 1990 al 1993, la prima percentuale, e per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, le altre».

8.1000/1

D'ALÌ

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di scarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

Conseguentemente, dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione del gas metano)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuite a mezzo rete urbana, ad eccezione di quel-

lo destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

8.1000/3

MORO, ROSSI

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, sopprimere il comma 21.

8.1000/2

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato da accreditare sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato sono effettuati solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite».

8.6000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato da accreditare sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato sono effettuati solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite».

8.1000/6000

IL GOVERNO

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, aggiungere, alla fine del comma 21, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione del presente comma le autorizzazioni relative ai trasferimenti alle regioni e agli enti locali».

8.1000/6

GIARRETTA

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e senza produrre ritardi nelle attività delle amministrazioni statali interessate».

8.1000/10 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-bis, al comma 22, alla lettera b), aggiungere le parole: «tale da garantire che i tempi di erogazione delle pensioni e delle indennità di fine rapporto dei lavoratori pubblici non subiscano ritardi rispetto ai tempi di erogazione medi dell'ultimo anno».

8.1000/11 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «locali interessati», sopprimere le parole da: «sarà altresì ridotto» fino alla fine del periodo; al comma 12, dopo le parole: «per gli anni 1997, 1998 e 1999» sopprimere le parole da: «al lordo» fino alla fine del periodo; i commi 13, 14, 15, 16 e 17 sono sostituiti dal seguente articolo:

«8-bis.

(Interventi straordinari per l'Unione monetaria)

1. È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 7.200.000	0 per cento;
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000	1 per cento;
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000	1,5 per cento;
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000	2,5 per cento;
e) oltre lire 100.000.000	3,5 per cento.

3. Dal contributo determinato ai sensi del comma 2 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire

20.000 per ciascuno dei figli affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;

b) lire 80.000, elevate a lire 173.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

4. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 5, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

5. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 6, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relative all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

6. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

7. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1991 sono diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 5. È fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 6, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

8. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi

soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti.

9. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.

10. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

11. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, anche se iscritti a ruolo, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972.

12. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

13. Se entro il 30 settembre 1997 l'ufficio IVA procede ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Se la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

14. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 11, 12 e 13 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 11, 12 e

13, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente Ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.

15. Le disposizioni del comma 11 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'Ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

16. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità del versamento.

17. Le disposizioni del comma 16 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 16 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati in base a detto comma alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 16, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.

18. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al due per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il predetto ammontare è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Al versamento di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè quelli che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non superiore a cinque.

19. L'importo indicato al comma 18, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 1997, va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

20. La somma di cui al comma 18, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutata secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Essa costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per cento di detti trattamenti. Tale limite è elevato al 2 per cento per quelli corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000. Se nel periodo precedente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al due per cento, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta eccedenza.

21. Per l'anno 1997, le autorizzazioni di cassa iscritte sui capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni statali sono ridotte di complessive lire 40.000 miliardi, alla cui ripartizione provvede il Ministro del tesoro, e i pagamenti del bilancio dello Stato da accreditare sui conti aperti presso la tesoreria unica sono effettuati soltanto previo accertamento dell'esaurimento delle disponibilità dei conti medesimi.

22. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole «14.550 miliardi» e «16.205 miliardi» sono sostituite dalle seguenti «500 miliardi»;

b) all'articolo 2, comma 3, in fine, sono aggiunte le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.»;

c) all'articolo 2, comma 4, al penultimo periodo è aggiunta la seguente lettera: «c) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali».

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 1997, sono ridefiniti» e le parole da: «con effetto dall'anno scolastico 1997-98» fino a: «saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato» con le seguenti: «già prevista dall'articolo 1, comma 19, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale decreto si applica a partire dall'anno scolastico 1997-1998 e conserva validità fino all'attuazione delle disposizioni legislative sull'autonomia scolastica e sulla riforma dell'Amministrazione scolastica. Il decreto prevederà deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Lo stesso decreto stabilirà le condizioni necessarie per costituire, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media. La riorganizzazione si applica ai convitti e agli educandati dello Stato».

8.154 BISCARDI, MASULLO, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, BUCCIARELLI, MONTICONE, PAGANO, MELE, BRUNO GANERI, RESCAGLIO, CADDEO, PIERONI, MARINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire: «1997-1998» con «1988-1999», inserire dopo le parole: «nel rispetto» le seguenti: «delle norme approvate dal Parlamento e» e sopprimere le parole: «ed eventuale compartecipazione finanziaria degli utenti e degli altri enti locali interessati».

8.181 TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BRIENZA

Al comma 1, dopo le le parole: «1997-1998» inserire le seguenti: «tenuto conto della presenza di scuole riconosciute pareggiate e parificate senza violare il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 33 della Costituzione».

8.170 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «numero» inserire la parola: «minimo» e dopo la successiva parola: «al fine» inserire le seguenti: «di aumentare l'elasticità dell'organizzazione scolastica».

8.169 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «alunni per classe» aggiungere le parole: «e gradualmente inserito l'istituto del comodato d'uso dei libri di testo»; ed al comma 12 dopo le parole: «alunni per classe» inserire le parole: «, all'istituzione del comodato d'uso dei libri di testo»; conseguentemente al comma 13, dopo le parole: «degli alunni per classe» aggiungere le parole: «e del comodato d'uso dei libri di testo» e dopo le parole: «suddetta quota di minori economie» sopprimere le parole da: «e comunque» fino alla fine del comma.

8.46 BERGONZI, PAGANO, OCCHIPINTI, CORTIANA, MONTICONE, ALBERTINI, MARINO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta».

8.26 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «anche unificando» fino alla parola: «annesse».

8.179 RONCONI, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con accorgimenti» fino a: «utenza accolta».

8.148 PERA, MANIS

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali», con le seguenti: «previo vincolante parere dell'ente locale istituzionalmente competente».

8.51 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo in conto le situazioni socio-economiche delle popolazioni delle zone interne, del sistema dei trasporti e delle comunità di lingua minoritaria».

8.6 MARINI, IULIANO, DEL TURCO, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Saranno comunque fatte salve le finalità educative e necessarie per l'esercizio del diritto allo studio delle istituzioni educative».

8.25 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«1-bis. I docenti, che hanno titolo per la copertura dei posti accantonati di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-97 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente».

8.17 CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di costituire posti di insegnamento a tempo parziale nelle singole istituzioni scolastiche in cui sussistono le condizioni prescritte dalle norme vigenti per l'istituzione di tali posti, le cattedre e i posti di insegnamento costituiti tra più scuole o istituti di istruzione secondaria sono gradualmente soppressi, purchè non risultino occupati da docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È abrogato il comma 2 dell'articolo 444 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 441 dello stesso testo unico, limitatamente ai posti di insegnamento mantenuti in organico».

8.141 MANIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la qualità didattica, i rapporti medi nazionali e provinciali alunni-classi e i criteri per la formazione delle classi, già determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 8 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1990, sono rideterminati, con effetto a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, assicurando comunque una graduale riduzione del numero massimo di alunni per classe».

8.155 BISCARDI, MASULLO, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, BUCCIARELLI, MONTICONE, PAGANO, MELE, BRUNO GANERI, RESCAGLIO, CADDEO, PIERONI, MARINI, GIARETTA

Sopprimere il comma 2.

8.28 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 2.

8.131

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della scuola», con le seguenti: «delle scuole riorganizzate a norma del comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, allo stesso periodo, sopprimere le parole: «in conformità agli obiettivi indicati al comma 1».

8.27

BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire «1997-1998» con «1998-1999» e sopprimere le parole: «e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore».

8.182

TAROLLI, BIASCO

Al comma 2, sostituire la parola: «pluriennale», con la seguente: «triennale».

8.29

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire la parola: «pluriennale» con la seguente: «triennale».

8.156

BISCARDI, MASULLO, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, PAGANO,
MELE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, MONTICONE, RESCAGLIO,
ALBERTINI, PIERONI, MARINI, GIARRETTA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo vincolante parere delle competenti Commissioni parlamentari».

8.53

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica istruzione», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.127

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «e residente da almeno cinque anni nella provincia interessata».

8.119 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dallo stesso decreto interministeriale», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.54 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per ciascun grado di scuola», aggiungere le seguenti: «, privilegiano l'assunzione di personale residente da almeno 5 anni nel territorio della provincia».

8.55 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «necessarie per la diffusione» fino alla fine del periodo.

8.56 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «necessarie per la diffusione» fino alla fine del periodo.

8.121 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dell'innovazione».

8.57 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per assicurare la funzionalità dei propri uffici - anche con riferimento ai nuovi impegni connessi all'autonomia scolastica - il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, bandirà dei concorsi interni di riconversione e riqualificazione per il proprio personale, che riguarderanno i vari livelli dal III al IX, fino a coprire l'80 per cento delle dotazioni organiche. Tali concorsi saranno finalizzati al solo inquadramento giuridico del personale e non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato. Per questo scopo saranno indetti dei corsi interni all'Amministrazione della pubblica istruzione ai quali potrà accedere il personale con almeno un'anzianità di cinque anni di servizio svolto nell'amministrazione di appartenenza. Tali corsi, articolati in prove selettive scritte e orali, saranno finalizzati all'accertamento della nuova professionalità acquisita».

8.15 BEVILACQUA, DE CORATO, MARRI, CAMPUS, BASINI, BATTAGLIA, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

8.58

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

8.122

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «portatori di handicap,» inserire le seguenti: «e sentito il parere dei rappresentanti dei genitori.».

8.177

RONCONI, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «socio-ambientali», inserire le seguenti: «e socio-economiche delle zone interne, al sistema dei trasporti e all'esistenza di comunità di lingua minoritaria.».

8.7

MARINI, IULIANO, DEL TURCO, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO
CORDERO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a tempo pieno.».

8.180

GUBERT, CALLEGARO

Al comma 3, sostituire il periodo: «È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap» con il seguente: «Al fine di assicurare la continuità degli alunni portatori di handicap è fatto obbligo ai provveditori agli studi di garantire agli insegnanti di sostegno la permanenza nel posto per l'intero ciclo didattico.».

8.175

GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Gli organi collegiali» fino alla fine del comma.

8.146

MANIS

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere la parola: «collegiali.».

8.12

MANIS

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere la parola: «collegiali».

8.147

PERA

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128» con le seguenti: «sulla base dei principi generali di programmazione, unitarietà dell'insegnamento, continuità didattica, contitolarità delle classi e maggior presenza di un docente nelle prime due classi di cui all'articolo 128».

8.11

MANIS

Al comma 3, dopo le parole: «lingua straniera», aggiungere le seguenti: «che rimane comunque obbligatoria».

8.30

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da «e, quando sia necessario» fino alla fine del comma.

8.10

MANIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,».

8.118

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti criteri dovranno privilegiare l'assunzione di docenti da almeno cinque anni residenti nella regione interessata».

8.59

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di nuove assunzioni saranno privilegiati gli insegnanti in graduatoria residenti da almeno cinque anni nella provincia interessata».

8.60

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il personale che riveste il profilo professionale di insegnanti tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al 6° livello dell'ordinamento degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici».

8.183 D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal consiglio docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

b) all'articolo 5, comma 4, al primo periodo, sono soppresse le parole 'i docenti tecnico-pratici e'; al medesimo articolo 5, comma 4, al secondo periodo, sono soppresse le parole: 'ai docenti tecnico-pratici'».

8.184 D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151 e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti relativi a graduatorie che risultano esaurite».

8.185 D'ONOFRIO, MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sopprimere il comma 5.

8.16 BATTAGLIA, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI

Sopprimere il comma 5.

8.61 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 5.

8.117

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 5.

8.31

BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 5.

8.193

TAROLLI, BRIENZA, BIASCO, D'ONOFRIO, FAUSTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I termini entro i quali, annualmente, il personale della scuola può presentare o revocare le dimissioni sono anticipati, per l'anno scolastico 1996-97, al 28 febbraio 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono determinati i termini per gli anni successivi».

8.157

BISCARDI, MASULLO, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, PAGANO, MELE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, MONTICONE, RESCAGLIO, ALBERTINI, PIERONI, MARINI, GIARRETTA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Tali termini devono essere raccordati a quelli preliminari alla definizione degli organici, al fine di garantire un anticipo delle operazioni di mobilità del personale che consenta un corretto inizio dell'anno scolastico».

8.187

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Al comma 5, aggiungere i seguenti periodi:

«Al personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il personale del comparto scuola al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria, dell'ammissione in servizio, il diploma di Accademia di Belle Arti, può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi. Per i termini di presentazione della relativa domanda e per la determinazione del relativo contributo si applica la normativa in materia di riscatto del diploma di laurea».

8.186

D'ONOFRIO, TAROLLI, BRIENZA, BOSI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti Provveditorati agli Studi o Intendenze Scolastiche fino alla data del 14 ottobre 1993».

8.9

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di comando o in mobilità presso le Amministrazioni centrali è equiparato, ai fini delle erogazioni di tutte le indennità ad esso spettanti comprese le prestazioni di lavoro straordinario, alle corrispondenti qualifiche funzionali ministeriali, sulla base delle funzioni e delle fasce retributive, con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa».

8.140

MANIS

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in conpresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in conpresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati”;

b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: “i docenti tecnico-pratici e”; al medesimo articolo 5, comma 4, al secondo periodo, sono soppresse le parole: “i docenti tecnico-pratici o”.

5-ter. Il personale che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al 6° livello dell'ordinamento degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici».

8.20

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 6.

8.32 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «personale in esubero», aggiungere le seguenti: «previa relazione del Ministro al Parlamento sull'efficacia, efficienza e spesa dei corsi di riconversione fino ad oggi effettuati, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.62 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, dopo le parole: «personale in esubero», aggiungere le seguenti: «previa relazione del Ministro al Parlamento sull'efficacia, efficienza e spesa dei corsi di riconversione fino ad oggi effettuati, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

8.116 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 6, aggiungere il seguente capoverso:

«Il personale della scuola può essere collocato, a domanda, in quiescenza al raggiungimento del 32° anno di contribuzione, con trattamento proporzionale ai contributi, con possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione fino al raggiungimento del tetto massimo attualmente previsto; a tale data sarà rideterminata la pensione sul totale degli anni contributivi».

8.188 TAROLLO, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per ridurre ulteriormente la consistenza del personale in esubero sopracitato gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato che abbiano ricoperto per almeno due anni l'incarico di presidenza degli istituti secondari, vengono immessi, sino a capienza dei posti disponibili dopo la riorganizzazione di cui al comma 1, nei ruoli direttivi previa frequenza di uno specifico corso di formazione».

8.33 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per ridurre ulteriormente la consistenza del personale in esubero sopraccitato gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato che abbiano ricoperto per almeno due anni l'incarico di presidenza degli istituti secondari vengono immessi, sino a capienza dei posti disponibili dopo la riorganizzazione di cui al comma 1, nei ruoli direttivi previa frequenza di uno specifico corso di formazione».

8.129 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 7.

8.132 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 7.

8.34 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 7.

8.190 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2, dell'articolo 302 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

“2. Tale insegnamento è impartito nella scuola media per classi. Nella scuola secondaria superiore e artistica gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che sia impartito per classi intere o per squadre maschili e femminili».

8.158 BISCARDI, MASULLO, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, PAGANO, MELE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, MONTICONE, RESCAGLIO, ALBERTINI, PIERONI, MARINI, GIARRETTA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore l'insegnamento dell'educazione fisica è impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili, ferma restando l'autonoma determinazione delle scuole di elevare il numero delle ore settimanali di insegnamento. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e l'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

8.142 MANIS

Al comma 7, dopo le le parole: «esigenze organizzative» inserire le seguenti: «e tenuto prioritariamente conto delle valenze educative».

8.171 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a partire dall'anno scolastico 1997-1998, sarà introdotto, come materia obbligatoria nelle scuole elementari pubbliche e private, l'insegnamento dell'educazione motoria».

8.35 BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 8.

8.63 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, dopo la parola: «saltuarie» inserire: «con esclusione di quelle su posti vacanti, di quelle derivanti dalla applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, da assenze non retribuite o previste da altra norma di legge e comunque per tutte quelle superiori a 60 giorni».

8.189 TAROLLO, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai Provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi Provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque, impreviste, nonchè per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate».

8.5000 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 9.

8.64 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 9.

8.197 TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 131 e gli articoli 521 e 582 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e le relative norme contrattuali».

8.143

MANIS

Sopprimere il comma 10.

8.65

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 10.

8.114

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

“2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati provvedono ai sensi del comma 1. La stessa procedura viene seguita dai gestori e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia”».

8.159

BISCARDI, PAGANO, MELE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, MONTICONE, RESCAGLIO, ALBERTINI, PIERONI, MANZI, MARINI, GIARRETTA, MASULLO

Sopprimere il comma 11.

8.66

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 11.

8.115

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 12.

8.195

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 500 miliardi, 1.726 miliardi e 2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999».

Conseguentemente, sopprimere i commi 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

8.191

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 500 miliardi, 1.726 miliardi e 2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999».

Conseguentemente i commi 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi.

8.45

TURINI

Al comma 12, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «1.000 miliardi».

8.67

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 12, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «1.000 miliardi».

8.111

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 12, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «800 miliardi».

8.68

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 12, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «800 miliardi».

8.110

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 12, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «600 miliardi».

8.69

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 12, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «600 miliardi».

8.109

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 12, sopprimere le parole: «dalle disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni per classe».

8.138

D'ALÌ

Al comma 12, sostituire le parole: «al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni per classe e alle deroghe per le località di montagna, di cui al comma 1,» con le seguenti: «al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relative alla riduzione dei rapporti medi alunni-classi e alle deroghe di cui al comma 1,».

8.160

BISCARDI, PAGANO, MELE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, MONTICONE, RESCAGLIO, ALBERTINI, MANZI, PIERONI, MARINI, GIARRETTA, MASULLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le economie di spesa di cui al precedente comma confluiscono in apposito fondo da destinare a parziale copertura degli oneri della spesa scuola, in funzione del miglioramento della qualità del servizio, in occasione della stipula del contratto del personale del comparto scuola per il biennio 1998-1999».

8.132-bis

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 13.

8.113

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sostituire i commi 13, 14, 15, 16 e 17 con il seguente:

«12. Alle minori economie di cui al comma 12 si fa fronte come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

8.93

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 13, sostituire le parole: «per la quota relativa alle deroghe per le località di montagna» e «per la quota relativa alla riduzione del numero degli alunni per classe», rispettivamente, con le seguenti: «per la quota relativa alle deroghe di cui al comma 1» e «per la quota relativa alla riduzione dei rapporti medi alunni-classi».

8.161

BISCARDI, PAGANO, MELE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, OCCHIPINTI, BERGONZI, CORTIANA, MONTICONE, RESCAGLIO, ALBERTINI, MANZI, PIERONI, MARINI, GIARRETTA, MASULLO

Al comma 13, sopprimere le parole: «per la quota relativa alla riduzione del numero degli alunni per classe, mediante le disposizioni di cui ai commi da 14 a 17».

8.139

D'ALÌ

Sopprimere i commi 14, 15, 16 e 17.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis. - 1. L'amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5,

8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole: "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

1) il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in dieci rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis. - 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. *Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:*

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

1) il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

8.96

ROSSI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 14.

8.112

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis. - 1. L'amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole: "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

1) il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in dieci rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

8.95

ROSSI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.

8.72

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 15, sostituire le parole: «diretto all'esattoria secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le seguenti: «all'ufficio postale o tramite sportello bancario».

8.19 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

1) il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

8.98

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 16, dopo la parola: «ritenuta» aggiungere le seguenti: «con prelevamento dal fondo accantonato».

8.196

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, BRIENZA

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

8.107

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere i commi 17, 18 e 19.

8.36

BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Il comma 17 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis. - 1. L'amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione

delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole: "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

1) il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

8.97

ROSSI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 17.

8.108

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 23, capoverso 11, sostituire le parole: «di lire 1 milione» con le seguenti: «di lire 50 milioni».

8.150

VENTUCCI

Al comma 18, la lettera a), è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 52, aggiungere dopo il comma 1 il seguente:

«1-bis. La deducibilità delle spese delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è subordinata all'autorizzazione del Ministro della sanità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

8.91

ROSSI, MORO

Al comma 18, la lettera a) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

8.151

MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

8.13

GIARETTA

All'articolo 62, sopprimere i commi 1, 14, 15, 18 e 19.

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, si provvede, fino a concorrenza, variando le aliquote di cui al comma 19 dell'articolo 8 e con le modalità ivi previste.

8.4950

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALI, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e le parole: «un punto» con le seguenti: «cinque punti».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del pensionato non superi 18 milioni di lire aumentato di 6 milioni di lire per ogni persona a carico».

8.178

GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire le parole: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 5, alla fine del secondo periodo, inserire il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del pensionato non superi 18 milioni di lire aumentato di 6 milioni di lire per ogni persona a carico».

8.166

GUBERT

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire la parola: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «cinquemila abitanti» aggiungere le seguenti: «o in frazioni di comuni maggiori con meno di tremila abitanti».

8.167

GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire la parola: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, dopo le parole: «di qualsiasi natura» aggiungere le seguenti: «eccezione fatta per rapporti di lavoro temporanei della durata massima di 2 mesi e con un reddito imponibile inferiore alla metà del reddito massimo stabilito perchè una persona sia considerata fiscalmente a carico».

8.168 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire: «un punto» con «5 punti».

Conseguentemente al comma 46, lettera b) sostituire la parola: «250.000» con «150.000».

8.199 GUBERT

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire la parola: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «al coniuge».

8.173 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire la parola: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Gli importi da versare all'Ente poste in esecuzione dell'articolo 6 del contratto di programma con lo Stato e relativi agli obblighi tariffari e sociali per i servizi resi nel triennio 1994-96, sono integrati, a decorrere dall'anno 1998, di un importo adeguato a mantenere la corrispettività delle reciproche prestazioni».

8.174 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire la parola: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 54, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio può applicare le deduzioni previste al comma 4 dell'articolo 120 del de-

creto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni.

2-bis. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito.

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è abrogato».

8.176 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 20.

Conseguentemente, al comma 19 dell'articolo 8 sostituire le parole: «può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto», con le seguenti: «deve disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di 2 punti».

20.12 IULIANO, MARINI, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sopprimere il comma 20.

8.104 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo; al comma 5 dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311 sopprimere le parole: “, ai sensi del presente articolo” e da: “, se si tratta” fino alla fine del comma».

8.153 PAGANO, MASULLO, MONTICONE, CORTIANA, OCCHIPINTI

Sopprimere il comma 21.

8.73 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 21.

8.101 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 21, sopprimere il secondo periodo.

8.70 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 21, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.71

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è istituita una commissione speciale di indagine sull'Agenzia spaziale italiana, con il compito di verificare la gestione e l'uso dei fondi nonché la validità tecnica e scientifica dei programmi e dei risultati conseguiti dall'Agenzia. La commissione deve concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 1997 con una relazione al Ministro e alle competenti Commissioni parlamentari».

8.145

PERA

Sopprimere il comma 22.

8.100

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 22 sopprimere il primo e il secondo periodo.

8.18BATTAGLIA, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO,
BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI

Al comma 22, primo periodo, sopprimere le parole: «a tempo pieno» e sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque unità» con le seguenti: «nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio».

8.162

PAGANO, MELE, CORTIANA, OCCHIPINTI

Al comma 22, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per i componenti dell'osservatorio è previsto il solo rimborso delle spese vive».

8.74

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 22, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per i componenti dell'osservatorio è previsto il solo rimborso delle spese vive».

8.106

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 22, terzo periodo, sostituire le parole: «un miliardo», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «500 milioni».

8.75 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 22, terzo periodo, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «500 milioni».

8.103 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le procedure, i criteri, gli standard quantitativi e qualitativi per la valutazione del sistema univesitario, nonché i criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sono fissati, su proposta dell'osservatorio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

8.144 PERA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 1990, n. 239, è ridotta ad anni due e conseguentemente è ridotto ad anni due il periodo di permanenza in ruolo, oggetto di opzione, previsto dall'articolo 1 della citata legge».

8.125 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 23.

8.76 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 23, sopprimere le parole: «è ridotto dello 0,5 per cento e».

8.37 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 23, sostituire le parole: «è ridotto dello 0,5 per cento» con le seguenti: «è aumentato del 50 per cento».

8.198

PERA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, le opportune forme di riconoscimento e dei incentivazione agli osservatori geofisici-astronomici a carattere divulgativo popolare che svolgono attività didattico-scientifica già costituiti alla data di approvazione della presente legge»

8.99

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sopprimere i commi 24, 25 e 26.

8.5

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sopprimere i commi 24, 25, 26.

8.22

MACERATINI, CURTO, PACE BOSELLO, COLLINO, BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI

Sopprimere il comma 24.

8.83

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 24.

8.172

COSTA

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Entro l'inizio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli Atenei di maggiori dimensioni saranno scorporati e le facoltà che ad essi fanno capo avranno possibilità di riaggregarsi per formare nuovi atenei, caratterizzati da omogeneità scientifica e disciplinare».

8.79

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Entro l'inizio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le Università di maggiori dimensioni saranno scorporate e le facoltà che ad esse fanno capo avranno possibilità di riaggregarsi per formare nuovi atenei, caratterizzati da omogeneità scientifica e disciplinare.

8.105

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, previa intesa con gli atenei interessati sulle modalità di attuazione, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che sarà determinato sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario».

8.163

PAGANO, MASULLO, MONTICONE, CORTIANA, OCCHIPINTI

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere nel termine di tre anni con propri decreti, da adottare, acquisiti i pareri degli organi collegiali delle singole università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica dell'università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti, che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

8.41

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI, PEDRIZZI, MACERATINI,
CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 24, dopo le parole: «è autorizzato», inserire le seguenti: «l'intesa è già prevista», e dopo le parole: «sistema universitario», aggiungere le seguenti: «sulla base della comparazione con la media nazionale degli iscritti alle singole facoltà».

8.1

LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 24, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «tre».

8.38 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 24, sostituire le parole: «d'intesa con le singole Università interessate», con le seguenti: «acquisiti i pareri degli organi collegiali delle singole Università interessate».

8.39 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 24, dopo le parole: «d'intesa con le singole università interessate» aggiungere le seguenti: «con quelle che hanno sede nella stessa regione e con le università delle regioni limitrofe».

8.4 STANISCIÀ

Al comma 24, sostituire le parole: «anche preceduta» con le seguenti: «anche per aree disciplinarmente omogenee, ed eventualmente».

8.92 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 24, dopo le parole: «verrà determinato», inserire le seguenti: «sede per sede con apposito decreto ministeriale».

8.42 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 24 sopprimere le parole: «previo parere dell'Osservatorio».

8.80 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 24 sostituire le parole: «dell'Osservatorio», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti».

8.81 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 24, aggiungere, in fine, le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

8.40 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, BASINI, MACERATINI, CURTO,
PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine per corrispondere alle crescenti esigenze della didattica universitaria e della ricerca, al personale laureato dell'area tecnico-scientifico e socio-sanitaria è estesa la funzione docente mediante l'assunzione di affidamenti e supplenze a titolo gratuito, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, nonché quella assistenziale ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per le esigenze dei policlinici delle facoltà di medicina, mantenendo le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991».

8.192 D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 25, aggiungere in fine le seguenti parole: «nelle quali potrà darsi luogo anche a forme federate di poli universitari autonomi».

8.2 LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Al comma 25, aggiungere, in fine, le parole: «e dello sviluppo della rete universitaria in ambito regionale o subregionale».

8.8 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sopprimere il comma 26.

8.85 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 26, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le», con le seguenti: «previo tassativo parere delle».

8.84 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 26 secondo periodo, sostituire le parole: «sentite» con le seguenti: «previo tassativo parere delle».

8.102 LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 27, dopo le parole: «demaniali liberi» aggiungere le seguenti: «idonei all'uso cui devono essere destinati ed indispensabili per l'attività dell'università stessa».

8.43 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

1997: - 190.000
1998: - 190.000
1999: - 190.000.

8.86

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 28.

8.87

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per gli immobili in proprietà o locazione di comuni, province e comunità montane con vincolo di destinazione ad attività scolastiche funzionanti od attivati alla data del 1° gennaio 1996, la deliberazione degli enti proprietari o locatori con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia e del certificato di agibilità. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i responsabili tecnici abilitati degli enti interessati attestano la conformità delle opere ai progetti originari e successive variazioni e l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesaggistiche. Copia dell'attestazione viene trasmessa entro 30 giorni ai comuni competenti. I nulla osta di conformità devono tenere conto, come prescrizioni, delle scadenze previste dalle normative vigenti per l'adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio, per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro».

8.133

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Le Università che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzano personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

8.21

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, RAGNO, BASIN, MACERATINI,
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Le università che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indetto entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione di predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero dell'ambiente: Legge n. 549 del 1995: - Art. 1, comma 43 (cap. 1708)	- 30.000	- 30.000	- 30.000

8.194

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, FAUSTI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Ad integrazione dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, per gli anni accademici 1996-1997 e 1997-1998, i vincitori di concorso a professore universitario non chiamati dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi possono essere chiamati anche da facoltà e su corsi di laurea e di diploma istituiti con il piano triennale di sviluppo delle università 1991-1993».

8.130

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per il completamento dell'acquisizione e del recupero e per l'adattamento ad usi museali e culturali dei monasteri medievali di Valtorre e di Cairate, entrambi sottoposti a vincoli ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000. Tale somma sarà erogata a favore degli enti locali interessati a presentazione dei progetti preliminari delle opere e dei contratti preliminari per le acquisizioni».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro: Legge n. 16 del 1980: ... indennizi ... a cittadini... che abbiano perduto be- ni... (cap. 4543)	- 5.000	-	-

8.134

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per il completamento delle opere di edilizia e delle attrezzature destinate all'università di Varese in conformità a quanto indicato nel piano operativo di attuazione della stessa, è autorizzata la spesa di lire 7.600.000.000 a favore dell'università di Milano per la III facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nonché la spesa di lire 3.500.000.000 a favore della II facoltà di medicina e chirurgia e di lire 800.000.000 a favore della II facoltà di economia dell'università di Pavia. Dette somme sono accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle predette università con vincolo specifico di destinazione».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro: Legge n. 16 del 1980: ... indennizi ... a cittadini... che abbiano perduto beni (cap. 4543)	- 11.900	-	-

8.133a

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per consentire l'avvio del funzionamento autonomo dell'università di Varese in conformità al piano operativo di attuazione presentato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 a favore dell'università di Milano per la III facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di lire 5.000.000.000 a favore dell'università di Pavia per la II facoltà di medicina e chirurgia e per la II facoltà di economia. Dette somme saranno portate in aumento, con destinazione specifica, ai finanziamenti erogati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle suindicate università».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro: Legge n. 16 del 1980: ... indennizi ... a cittadini... che abbiano perduto beni (cap. 4543)	- 7.000	-	-

8.136

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 29, dopo le parole: «dei suddetti enti» aggiungere le seguenti: «idonei all'uso cui devono essere destinati ed indispensabili per l'attività dell'università stessa».

8.44

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 29, sopprimere le parole: «di cui al comma 27».

8.7000

IL GOVERNO

Al comma 29, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Le predette intese devono comunque garantire le situazioni di equilibrio finanziario in essere nel caso gli enti locali interessati già contribuiscano al finanziamento delle attività universitarie. Le predette intese devono altresì definire in modo contestualmente i tempi per il riconoscimento dell'autonomia delle sedi di nuova istituzione già inserite nel piano triennale 1994/1996».

8.88

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 29, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le predette intese devono comunque garantire le situazioni di equilibrio finanziario in essere nel caso gli enti locali interessati già contribuiscano al finanziamento delle attività universitarie. Le predette intese devono altresì definire in modo contestuale i tempi per il riconoscimento dell'autonomia delle sedi di nuova istituzione già inserite nel piano triennale 1994-1996».

8.128

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 29 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese devono comunque garantire le situazioni di equilibrio finanziario in essere nel caso gli enti locali interessati già contribuiscano al finanziamento delle attività universitarie».

8.126

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese devono comunque garantire le situazioni di equilibrio finanziario in essere nel caso gli enti locali interessati già contribuiscano al finanziamento delle attività universitarie».

8.89

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-bis. Ai professori universitari di ruolo, all'atto della nomina ad ordinario, è riconosciuto per un terzo, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato nella scuola secondaria. Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo, è riconosciuto per metà, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato nella scuola secondaria. Ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, è riconosciuto per due terzi, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato nella scuola secondaria. Il riconoscimento dei servizi suddetti avviene nel rispetto delle norme contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

29-ter. Il riconoscimento del servizio di cui al comma 29-bis può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può richiederlo entro un anno dalla data predetta.

29-quater. I riconoscimenti ai fini di carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite di otto anni».

8.3

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, VELTRI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dalla legge 7 agosto 1990, n. 239, è ridotta ad anni due e conseguentemente è ridotto ad anni due il periodo di permanenza in ruolo, oggetto di opzione, previsto dell'articolo 1 della citata legge».

8.90

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«29-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, con propri decreti da adottare d'intesa con le università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla progressiva separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

8.78

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

1. In sede di attuazione della delega al Governo, di cui al comma 39 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'emanazione di norme intese ad armonizzare le discipline dei diversi regimi in materia di contribuzione figurativa e di riscatti, verrà estesa ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, in possesso del diploma di laurea, la facoltà di riscattare in ogni caso il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, a prescindere dalla qualifica funzionale di inquadramento».

8.0.1

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

“5. Per i lavoratori alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1994, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”».

8.0.2

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993, è soppresso».

8.0.3 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Art. 20.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

20.18 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Con effetto dalla data del 30 settembre 1996; al comma 6, sostituire le parole: «Con effetto sui trattamenti liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Con effetto sui trattamenti liquidati alla data del 30 settembre 1996».

20.43 CADDEO, PIERONI, MARINI, GIARETTA, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nuovo personale» aggiungere le seguenti: «anche a tempo parziale,».

20.58 GUBERT

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 5».

Conseguentemente ancora, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e

produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

20.76

MANFROI, GNUTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «a condizione che» fino a «predetta facoltà».

20.87

MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore al 50 per cento» con le seguenti: «non superiore al 25 per cento».

Conseguentemente, introdurre il seguente:

«Art. ...

Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dell'1,5 per cento; per i pensionati con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni ed inferiore ai 34 anni, al netto sempre dei contributi figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dello 0,75 per cento».

20.80

MANFROI, GNUTTI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

20.17

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

20.77

MANFROI, GNUTTI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà non sono dovuti i contributi INPS».

Conseguentemente, introdurre il seguente:

«Art. ...

Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime».

20.79

MANFROI, GNUTTI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà sono dovuti unicamente i contributi INAIL».

Conseguentemente, introdurre il seguente:

«Art. ...

Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime».

20.78

MANFROI, GNUTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

“10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammesso, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale”».

20.15

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato».

20.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, dopo le parole: «sono emanate», aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.19 BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 4, alla fine del primo periodo, sopprimere le parole: «e la cui domanda era stata regolarmente accolta».

20.20 BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'opzione per il lavoro a tempo parziale è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di appartenenza».

20.8 STANISCIÀ

Sopprimere il comma 5.

20.21 BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni ovvero di 35 anni unitamente al requisito anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni della previgente normativa».

20.4 CASTELLANI, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 5, sostituire le parole da: «non sono cumulabili» fino a: «rapporto di lavoro» con le seguenti: «sono cumulabili nella misura del 50 per cento con redditi da lavoro autonomo o dipendente fino a concorrenza del reddito stesso».

20.40 NAPOLI Roberto, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 5 dopo le parole: «non sono cumulabili» inserire le seguenti: «nella misura del 50 per cento» e sostituire le parole: «con redditi da lavoro di qualsiasi natura» con le seguenti: «con redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza del reddito stesso».

20.41 TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO

Al comma 5, dopo le parole: «non sono cumulabili» aggiungere le seguenti: «nella misura del 50 per cento» e sostituire le parole: «con redditi da lavoro di qualsiasi natura» con le seguenti: «con redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza del reddito stesso».

20.22 CURTO, MACERATINI, PEDRIZZI, PACE, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «di qualsiasi natura» con le seguenti: «autonomo o dipendente».

20.42 BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 5, dopo le parole: «redditi da lavoro di qualsiasi natura» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per prestazioni a carattere straordinario e per gli incarichi in organi di amministrazioni pubbliche».

20.39 BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 5, dopo le parole: «di qualsiasi natura» inserire le seguenti: «eccezione fatta per i redditi di lavoro autonomo occasionale».

Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 5, anche le cifre delle aliquote «5 per cento», «7 per cento» e «10 per cento» sono aumentate di 5 punti.

20.59 GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro», con le seguenti: «La risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire ed essere comunicata all'ente erogatore entro un mese dall'accoglimento della domanda di pensione, pena la decadenza dal diritto».

20.88 MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «quello di 35 anni» inserire le seguenti: «ovvero che, a seguito di interruzione del contratto di lavoro anteriore al 30 settembre 1996, siano in regime di contribuzione volontaria» e sostituire le parole: «quest'ultimo» con le seguenti: «in questi casi».

20.1 BESOSTRI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Continua ad applicarsi il disposto del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

20.5

CASTELLANI, MONTAGNINO

Sopprimere il comma 6.

20.56

COSTA

Al comma 6, dopo le parole: «dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi» aggiungere la seguente: «non».

20.44

CADDEO, ALBERTINI, PIERONI, MARINI

Al comma 6, primo periodo, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle parole: «nella misura del 75 per cento».

Conseguentemente, introdurre il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono abrogati;
- b) al primo periodo del comma 29, le parole: "27, lettera a)" sono soppresse;
- c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: "che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b)" sono soppresse».

20.81

MANFROI, GNUTTI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 20 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo».

20.10

FUSILLO, PREDÀ, SCIVOLETTO, SARRACO, MARINI, PETTINATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con atto di accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se con-

fermate dagli interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale antecedente la legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente al comma 10, sostituire le parole da: «in deroga alle disposizioni» fino a «il pagamento deve essere effettuato» con le seguenti: «i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare il versamento degli stessi».

20.30 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono più di una unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

20.75 MANFROI, GNUTTI

Al comma 8, sostituire le parole: «una riduzione dei contributi previdenziali dovuti pari a 5 punti percentuali» con le seguenti: «la fiscalizzazione dei contributi pensionistici dovuti».

20.57 COSTA

Al comma 8, sostituire le parole: «una riduzione sui contributi pensionistici dovuti pari a 5 punti percentuali» con le seguenti: «una fiscalizzazione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «e per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 dell'articolo 20».

20.46 CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Al comma 8, sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma.

20.86 MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le imprese individuali con un solo addetto».

20.82 MANFROI, GNUTTI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «o si avvalga delle disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa, di cui alla presente legge».

20.45 CADDEO, MARINI, PIERONI, ALBERTINI, DE LUCA Michele, PELLELLA, BATTAFARO, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO

Sopprimere il comma 10.

20.29 TURINI

Al comma 10 sostituire le parole: «in deroga alle disposizioni» fino a: «il pagamento deve essere effettuato» con le seguenti: «i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare il versamento degli stessi».

20.150 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 10, le parole «dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del contributo di solidarietà di cui al comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103».

20.38 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 10, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

20.24 BONATESTA, PEDRIZZI, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 10, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

20.25 PEDRIZZI, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, BONATESTA

Al comma 10, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

20.26 PEDRIZZI, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»; nel secondo periodo, sostituire le parole: «18 rate bimestrali» con le seguenti: «24 rate bimestrali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello degli esercizi successivi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento».

20.64 D'ALÌ

Al comma 10, primo periodo, le parole: «nella misura del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10 per cento»; nel secondo periodo, le parole: «18 rate bimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate bimestrali».

20.6 POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 10, dopo le parole: «15 per cento», aggiungere le seguenti: «sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore».

20.1000 IL GOVERNO

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 471».

20.68

D'ALÌ

Al comma 10, dopo le parole: «oneri accessori» inserire il seguente periodo: «Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 471».

20.32

DUVA, DE CAROLIS, RIGO

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge, in attuazione del 14 luglio 1959, n. 741».

20.23BONATESTA, PEDRIZZI, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO,
COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 10, dopo le parole: «oneri accessori» inserire il seguente periodo: «Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza per il settore editoriale istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 471».

20.33

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «e per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10 dell'articolo 20».

20.47

FALOMI

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«10-bis. Tale misura è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate a fondi integrativi di previdenza istituiti da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 471».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 4, dopo la parola: «la-cuale» aggiungere le seguenti: «diminuito di 100 miliardi».

20.49

FOLLONI

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il pagamento deve essere effettuato in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del sesto mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge».

20.11

CIMMINO

Al comma 10, dopo le parole: «20 del» aggiungere la seguente: «sesto».

20.51

CIMMINO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello degli esercizi successivi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento».

20.63

D'ALÌ

Alla fine del comma 10, introdurre il seguente periodo:

«Il contributo di solidarietà dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato, anche ai fini fiscali, in parti uguali al conto economico dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e degli esercizi successivi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento».

20.9

GRILLO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello degli esercizi successivi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento».

20.7

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il termine per usufruire del condono è differito fino alla definizione delle procedure relative, per le aziende che si trovino in amministrazione controllata, in concordato preventivo, ovvero in liquidazione, o che siano state ammesse ai benefici della legge 3 aprile 1979, n. 95».

20.3

LAVAGNINI, ZILIO, MONTAGNINO

Sostituire i commi da 12 a 17 con i seguenti:

«12. Ai fini di garantire la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cui agli articoli 23 e 61 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e quelli in fase di iscrizione presso i rispettivi albi professionali o elenchi speciali, a partire dal 1° gennaio 1997, vengono iscritti in una apposita sezione speciale «Fondo operatori mercati finanziari ed assicurativi» presso l'INPS.

13. Il fondo di cui al comma 12 sarà costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto del principio di corrispettività entro sei mesi dall'approvazione della presente legge fissando un'aliquota contributiva pari a quella relativa agli esercenti di attività commerciali.

14. I soggetti che hanno svolto attività di praticante promotore dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996, per gli effettivi mesi di iscrizione presso l'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Consob n. 5388 e successive integrazioni e modificazioni, è consentito, all'atto dell'iscrizione presso il suddetto Fondo di cui al comma 12, di procedere al riscatto dei mesi considerati, attraverso modalità che saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro del lavoro.

15. I soggetti che dal 1° gennaio 1992 hanno svolto attività di sub-agenti di assicurazione per conto di intermediari autorizzati, ai sensi del citato decreto legislativo n. 415 del 1996 e ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni, nonché con Agenti generali di Compagnie di assicurazione, è consentito, all'atto dell'iscrizione presso il suddetto Fondo di cui al comma 12 di procedere al riscatto degli anni di attività, attraverso modalità che saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'industria.

16. I soggetti di cui al comma 12 che vantano posizioni contributive presso l'INPS nella gestione esercenti attività commerciali, anteriori al 1992, sono ammessi a copertura del periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste al medesimo comma. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trenta-sei rate mensili. Qualora gli interessati ne facciano richiesta entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si applica un interesse del cinque per cento annuo.

17. Tutti i contributi versati dai soggetti iscritti di cui ai commi precedenti presso l'INPS, gestione speciale per gli esercenti attività com-

merciali, è consentita la ricongiunzione di tali contributi a favore del fondo di cui al comma 12.

18. Tutti i contributi versati da e per i soggetti iscritti ai rispettivi albi di cui ai commi precedenti per effetto della legge 2 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche, vanno ricondotti a partire dalla data di iscrizione presso il suddetto Ente al Fondo di cui al comma 12. Sono fatte salve le posizioni previdenziali maturate degli aventi diritto in tale data, secondo i criteri generali dettati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni».

20.2

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Il dipendente civile, al termine del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, può chiedere di permanere in servizio per raggiungere l'anzianità massima pensionabile e, comunque, non oltre il 70° anno di età. L'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione per i lavoratori pubblici e privati è pari al 2,30 per ogni anno di permanenza in servizio successivo al collocamento a riposo per limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti».

20.35

TAROLLI, BRIENZA, D'ONOFRIO, FAUSTI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, spetta, in assenza del requisito contributivo per il diritto alla pensione, una indennità *una tantum* pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva maturata senza procedere alla costituzione della posizione assicurativa nell'INPS. Al personale stesso è estesa la disciplina normativa sulla prosecuzione volontaria della contribuzione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria senza conferire l'indennità per una volta tanto».

20.36

TAROLLI, BRIENZA, D'ONOFRIO, BIASCO, FAUSTI

Al comma 24, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

20.70

D'ALÌ

Al comma 24, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

20.55

COSTA

Al comma 27, dopo il capoverso 8-bis, inserire i seguenti:

«8-ter. A modifica dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si escludono dall'iscrizione all'INPS gli imprenditori agricoli a titolo principale che alla data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo avevano più di 45 anni, se uomini, e 40, se donne.

8-quater. Per quanto concerne le posizioni definite di cui al precedente comma, le contribuzioni finora effettuate andranno restituite ai contribuenti. Per gli stessi soggetti, la cui posizione non è ancora stata definita, vengono dichiarati nulli gli obblighi e gli effetti scaturenti dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sin dal momento della sua entrata in vigore».

La copertura dei mancati introiti per il bilancio INPS è prevista nel capitolo 7451 della tabella 13 allegata al bilancio dello Stato.

20.28

MAGNALBÒ, MARRI, BATTAGLIA

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che non svolgono l'attività per professione abituale, ancorchè non esclusiva, sono esclusi dall'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS.

28-ter. Gli incaricati alla vendita a domicilio non occasionali sono assoggettati all'obbligo di prima iscrizione alla gestione separata dall'INPS dal mese successivo al conseguimento di un reddito imponibile ai fini previdenziali di lire 5.700.000 realizzato dall'inizio dell'anno in corso.

28-quater. Il contributo alla gestione separata presso l'INPS degli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che svolgono l'attività per professione abituale ancorchè non esclusiva, è dovuto nella misura del 10 per cento ed è applicato al 70 per cento dei compensi percepiti ed assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

20.85

MANFROI, GNUTTI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica a coloro che, in forza della iscrizione ad appositi albi o elenchi, appartengono a categorie libero-professionali per le quali siano istituite specifiche forme di previdenza obbligatoria. Costoro sono tenuti a versare alle Casse di previdenza di appartenenza anche i contributi connessi ad attività collaterali di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, in base a norme assunte dai predetti Enti e da sottoporsi all'approvazione degli organi vigilanti».

20.83

MANFROI, GNUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«29-bis. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un altro anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli istituti universitari, sedi di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti inoltrate nei termini. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge. È parimenti fatto salvo il valore legale dei diplomi di assistente sociale conseguiti presso le scuole private, abilitate transitoriamente al rilascio di tali diplomi, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989, da coloro che abbiano superato l'esame di diploma in data successiva a quella prevista dalla normativa richiamata».

20.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 30, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'anno 1996 la scadenza del versamento di cui al comma 28, lettera b), è fissata al 31 gennaio 1997»; all'ultimo periodo le parole: «periodi precedenti» sono sostituiti con le seguenti: «periodi successivi».

20.151

IL GOVERNO

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1981, n. 6, così come integrata e modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290, è abrogato. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, così come modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 è abrogato. Il comma 7.1 del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 18 novembre 1995 è così modificato: «L'iscrizione a INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. È data facoltà di iscrizione ad INARCASSA agli ingegneri ed architetti che esercitano la libera professione anche in forma esclusiva». Il comma 7.5 del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 28 novembre 1995 è abrogato».

20.31

DE CAROLIS, RIGO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "gli incaricati alla vendita a domicilio" sono inserite le seguenti: "ancorchè non occasionali"».

20.84

MANFROI, GNUTTI

Sopprimere il comma 32.

20.16

BRUNI, IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 32, aggiungere, in fine, le parole: «eccezione per quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge».

20.54

COSTA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti commi:

«32-bis. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con decreto di accettazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, sono da considerarsi accolte se confermate dagli stessi interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Le domande di cui al comma 33 sono soggette alla normativa previdenziale *ante* legge n. 335 del 1995».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella A, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi previsti.

20.27

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, BONATESTA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere», sono sostituite dalle seguenti: «1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione dei datori di lavoro artigiani ovunque operanti, sono tenuti ad assolvere».

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il primo periodo è sostituito dal seguente: «3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 nonchè ai datori di lavoro artigiani, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese, ove spettanti, quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili.».

20.74

CORTELLONI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il primo periodo è sostituito dal seguente: “3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 nonchè ai datori di lavoro artigiani, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese, ove spettanti, quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili”».

20.52

GUBERT

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: “1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere” sono sostituite dalle seguenti: “1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione dei datori di lavoro artigiani ovunque operanti sono tenuti ad assolvere”.

32-ter. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sostituire il primo periodo con il seguente: “3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 nonchè ai datori di lavoro artigiani, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese, ove spettanti, quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili”».

20.53

COSTA

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: “1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT

1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere” sono sostituite dalle parole: “1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione dei datori di lavoro artigiani ovunque operanti, sono tenuti ad assolvere”.

32-ter. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sostituire il primo periodo con il seguente: “Ai datori di lavoro di cui al comma 1 nonchè ai datori di lavoro artigiani, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese, ove spettanti, quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per lavoratori non denunciati alle casse edili”».

20.37

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«*32-bis.* La corresponsione dell'assegno di qualsiasi tipo di pensione frutto di contribuzione non può essere liquidato con una somma inferiore al minimo INPS».

20.48

FOLLONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure previdenziali ed assistenziali in materia di società cooperative di lavoro e in materia di lavoro autonomo)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente: “È altresì artigiana l'impresa che nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi previsti dal precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società cooperativa anche a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata anche se con un unico socio e di società in accomandita semplice, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

2. Ai soci delle società cooperative, delle società a responsabilità limitata comprese quelle con un unico socio e delle società in accomandita semplice che svolgono per conto della società di appartenenza una delle attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 433, è esteso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai soggetti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni relative al versamento del contributo per l'assistenza agli orfani dei

lavoratori italiani di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966 n. 613, e quelle relative alla tutela per la maternità di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546.

4. Sono convalidati per i medesimi soggetti i contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I contributi relativi ai periodi di lavoro svolto dai soggetti di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere versati dagli interessati alla gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con le modalità indicate dall'INPS. I medesimi contributi sono maggiorati degli interessi al tasso annuo del 10 per cento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili anche ai lavoratori soci di cooperative di lavoro. Per le categorie per le quali sono determinate retribuzioni convenzionali agli effetti del calcolo della contribuzione di previdenza ed assistenza le retribuzioni giornaliere ed il minimale di retribuzione sono rapportati ad ore in ragione di un sesto del loro ammontare. Sono fatte salve e restano acquisite le contribuzioni versate per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 le cooperative presentano all'Ispettorato del lavoro, in luogo del contratto individuale di lavoro, copia della delibera del Consiglio di amministrazione, a firma del Presidente della cooperativa e, per accettazione, del socio lavoratore interessato. La presentazione della delibera è produttiva di effetti anche a sanatoria dei periodi pregressi per i quali non siano stati effettuati i previsti adempimenti.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, punto 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, i lavoratori soci di cooperative di lavoro, per l'attività da essi prestata in adempimento del patto sociale, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario sia dei trattamenti speciali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

9. I contributi relativi all'assicurazione di cui al precedente comma versati per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

10. Ai fini delle prestazioni di cui al comma 8, il venir meno dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, sono da considerare equiparati rispettivamente al licenziamento o alle dimissioni.

11. Le cooperative di lavoro operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali siano stabiliti in via convenzionale importi medi di retribuzione e numero di giornate di lavoro agli effetti del versamento della

contribuzione di previdenza ed assistenza sociale possono scegliere di versare tale contribuzione sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

12. L'opzione è vincolante per tutti i soci dell'organismo cooperativo e non trova applicazione per i soggetti svantaggiati delle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello di adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari e deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali.

13. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai soci delle cooperative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

15. Al fine di agevolare l'avvio di attività di lavoro autonomo, per determinate categorie e zone territoriali, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle associazioni di categoria, rappresentate nei comitati di gestione di cui agli articoli 32 e 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sentiti i comitati stessi, il limite minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di tre anni.

16. La riduzione si applica esclusivamente ai nuovi iscritti che ne facciano domanda entro tre anni dall'inizio dell'attività e decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per nuovo iscritto si intende il soggetto che non risulti iscritto nella stessa gestione in un periodo di cinque anni anteriore alla decorrenza della nuova iscrizione.

17. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15 verrà accreditato un numero di contributi mensili rapportato al quoziente, arrotondato per eccesso, tra l'importo effettivamente versato nell'anno e l'importo del contributo minimo mensile fissato per la generalità degli appartenenti alla categoria».

20.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore agricolo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo parziale degli operai agricoli, la riduzione massima dell'orario di lavoro, pari al 50 per

cento, è stabilita: per i contratti di *part-time* verticale nella misura pari alla metà delle 181 giornate annue che danno titolo alla qualificazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro degli operai agricoli; per i contratti di *part-time* orizzontale nella misura pari alla metà delle ore di lavoro giornaliero per i rapporti a tempo pieno fissate convenzionalmente in otto.

3. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende agricole per i lavoratori agricoli a tempo parziale è pari ad un ottavo delle retribuzioni medie giornaliere convenzionali fissate annualmente per provincia dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non è assoggettato al prelievo contributivo e non dà luogo a supplemento di pensione. È dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento».

20.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il pagamento delle somme dovute dai soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali può essere effettuato anche mediante la cessione di crediti vantati, a titolo originario, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti territoriali e delle Unità sanitarie locali, e maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta legge fallimentare, e sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

2. Gli enti cessionari possono trasferire i crediti ad essi ceduti ai conti speciali accesi dai medesimi presso le sezioni di Tesoreria provinciale. Il trasferimento ha l'effetto di accreditare a favore degli enti cessionari importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito da parte dei soggetti di cui al comma 1».

20.73

LAURO

Art. 46.

Sopprimere l'articolo.

46.3

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: «modificazioni» con la seguente: «modifiche».

46.14

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) nell'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: b-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari, o comunque per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 22 per cento»;

Conseguentemente, per le relative minori entrate si provvede con la corrispondente riduzione della spesa del capitolo 4031 del Ministero della difesa.

46.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «concernente» con le seguenti: «che prevede».

46.15

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «disporre» e sostituire: «un punto» con «5 punti».

Conseguentemente al comma 46, lettera b) sostituire la parola: «250.000» con «150.000».

46.5

GUBERT

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila».

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Ministero della difesa), variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1105:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 1406

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 1832:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 1802:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 2002:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 2102:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 2802:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

Cap. 4011:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

Cap. 4051:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

46.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nell'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

“*i-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi prodotti o prestati da soggetti esercenti attività svolte in osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento. I documenti di spesa devono essere intestati al titolare del reddito. I soggetti che hanno operato la detrazione di cui al presente comma devono conservare la documentazione di spesa, fiscalmente valida, fino al termine di prescrizione dell'accertamento”».

46.4

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

“*i-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi prodotti o prestati da soggetti esercenti attività svolte in osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento. I documenti di spesa devono essere intestati al titolare del reddito. I soggetti che hanno operato la detrazione di cui al presente comma devono conservare la documentazione di spesa, fiscalmente valida, fino al termine di prescrizione dell'accertamento”».

46.6

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

“*i-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi prodotti o prestati da soggetti esercenti attività svolte in osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento. I documenti di spesa devono essere intestati al titolare del reddito. I soggetti che hanno operato la detrazione di cui al presente comma devono conservare la documentazione di spesa, fiscalmente valida, fino al termine di prescrizione dell'accertamento”».

46.7

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

46.17

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «di imposta», inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente per le relative minori entrate si provvede con la corrispondente riduzione della spesa del capitolo 4031 del Ministero della difesa.

46.2

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996» con le seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella F, settore di intervento n. 4, legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, cap. 9012) modificare gli importi come segue:

1997: - 700.000;
1998: - 400.000;
1999: - 400.000.

46.18

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ferme restando le compensazioni fra crediti e debiti d'imposta previste dalle norme vigenti, sono compensabili tra loro anche i crediti e i debiti riferentisi a: imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle persone giuridiche; imposta locale sui redditi; contributo al Servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41; imposta patrimoniale di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; imposta sul valore aggiunto; imposta di registro; imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; imposta di successione e donazione, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 642».

Conseguentemente, l'onere è a carico del Fondo di cui all'articolo 44, comma 2.

46.0.2

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ferme restando le compensazioni fra crediti e debiti d'imposta previste dalle norme vigenti, sono compensabili tra loro anche i crediti e i debiti riferentisi a: imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle persone giuridiche; imposta locale sui redditi; contributo al Servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41; imposta patrimoniale, di cui al decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; imposta sul valore aggiunto; imposta di registro; imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; imposta di successione e donazione, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 642; contributi sociali».

Conseguentemente, l'onere è a carico del Fondo di cui all'articolo 44, comma 2.

46.0.3

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. La disposizione prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 9, sostituire le cifre: "1.000 miliardi", "1.060 miliardi" e "1.120 miliardi", rispettivamente con le seguenti: "1.010 miliardi", "1.070 miliardi" e "1.130 miliardi".

46.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 47.

Sopprimere l'articolo.

47.2

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

Alle minori entrate del presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall'eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d'affari superiore ai venti miliardi.

I decreti attuativi della presente norma sono emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47.34

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, «Tabella C - Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stan-

ziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (Capp. 4450-53, 4460-70, 4469-70, 4480-84, 4500)» *modificare gli importi come segue:*

1998: - 207.000;

1999: - 118.000.

47.12

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sui redditi, approvato», con le seguenti: «sui redditi approvato».

47.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono apportate» con le seguenti: «si apportano».

47.14

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che individua» con le seguenti: «che elenca».

47.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «definisce».

47.16

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «attività produttive di» con le parole: «attività produttive che danno luogo a».

47.17

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «reddito agrario» con le seguenti: «reddito proveniente da attività agricole».

47.18

ROSSI, MORO

All'articolo 47, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese.».

47.41

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la correzione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543) modificare gli importi come segue:

1997: - 40.000;
1998: - 45.000;
1998: - 45.000.

47.11

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «silvicoltura» con le seguenti: «attività produttive nel settore forestale».

47.19

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2).

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese.».

47.40

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b), sostituire le parole: «l'allevamento di animali» con le seguenti: «le produzioni di origine animale».

47.20

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b), sostituire la parola: «ottenibili» con le seguenti: «che possano essere ottenuti».

47.21

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: «e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste».

Conseguentemente, all'articolo 52 inserire, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. La deducibilità delle spese delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è subordinata all'autorizzazione del Ministero della sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

47.38

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b), sostituire le parole: «non eccede il doppio» con le seguenti: «non è superiore al doppio».

47.22

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) soppressione del n. 123-ter nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

47.10

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), modificare gli importi come segue:

1997: - 30.000;

1998: - 30.000;

1999: - 30.000.

47.9

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

47.26

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Alle minori entrate del presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall'eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d'affari superiore ai venti miliardi.

I decreti attuativi della presente norma sono emanati dal Ministro delle finanze ,di concerto con il Ministro del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47.33

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli immobili relativi ad imprese commerciali classificati nelle categorie catastali C/2, C3, C/, D/1, D/7, e D/8 si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1».

47.7

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in accomandita semplice» aggiungere le seguenti: «con volume d'affari superiore a settecentocinquanta milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Alle minori entrate del presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall'eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d'affari superiore ai venti miliardi.

I decreti attuativi della presente norma sono emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, entro trenta giorni della presente legge.

47.35

D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in accomandita semplice» aggiungere le seguenti: «con volume d'affari superiore a un miliardo, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Alle minori entrate del presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall'eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d'affari superiore ai venti miliardi.

I decreti attuativi della presente norma sono emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47.36

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis) gli immobili relativi ad imprese commerciali classificati nelle categorie catastali C/2, C/3, C/7, D/1, D/7 e D/8 si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1».*

47.5

MORO, AMORENA, ROSSI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 1996 utilizzi beni immobili strumentali di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 1997, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1997, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 5 per cento nel caso di acquisto in regime d'impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1997, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio di impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazioen nell'impresa».*

47.30

TONIOLLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. La disposizione del comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del 31 dicembre 1997».

47.32

D'ALÌ, BUCCI, SEMENZATO, BETTAMIO

Al comma 2 sostituire le parole: «Le disposizioni del comma 1 si applicano» con le seguenti: «Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano».

47.23

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «non».

47.27

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

Conseguentemente, all'articolo 56, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

47.24

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire la parola: «1996» con la seguente: «1997».

47.28

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le prestazioni dei servizi dipendenti da contratti di appalto e le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, per la realizzazione degli interventi di recupero definiti alle lettere a) e b) dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota del 4 per cento.

2-ter. Le spese sostenute e analiticamente documentate per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2-bis, sono deducibili nei limiti del reddito imponibile del fabbricato. Qualora l'ammontare delle spese sostenute nell'anno ecceda il reddito imponibile del fabbricato, queste possono essere dedotte nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, tabella C, alla voce: Ministero del tesoro: legge n. 16 del 1980 (Cap. 4543), apportare la seguente variazione:

1997: - 30.000;
1998: - 30.000;
1999: - 30.000.

47.29

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si considerano rurali a tutti gli effetti fiscali i fabbricati d'abitazione non locati, i fabbricati non strumentali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le porzioni di fabbricati destinate ad attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, appartenenti ad aziende agricole costituite in masi chiusi, purchè abitualmente condotte. Tale disciplina si applica retroattivamente anche per i periodi progressi».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero della difesa: Regio decreto n. 263 del 1928: ... - Art. 17, primo comma ... (cap. 1180)	- 6.000	- 6.000	- 6.000

47.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Ai fini della detrazione d'imposta degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono compresi anche i mutui accesi per costruire o ristrutturare l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, legge n. 163 del 1985, e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7872, 7873 e 7874) modificare gli importi com segue:

1997: - 400.000;

1998: - 400.000;

1999: - 400.000.

47.25

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra, ed alle colture ortoflorovivaistiche praticate in pieno campo si applica la disposizione di cui al comma 4”».

Alle minori entrate del presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall'eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d'affari superiore ai venti miliardi.

I decreti attuativi della presente norma sono emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47.37

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della determinazione del reddito dei fabbricati si fa in ogni caso riferimento al reddito secondo il criterio di percezione».

47.3

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della determinazione del reddito dei fabbricati si fa in ogni caso riferimento al reddito secondo il criterio di percezione».

47.8

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della determinazione del reddito dei fabbricati si fa in ogni caso riferimento al reddito secondo il criterio di percezione».

47.31

D'ALÌ

Art. 48.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: «sono apportate» con le seguenti: «si apportano».

48.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

48.5

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: “o le prestazioni sostitutive” sono inserite le seguenti: “fino all'importo complessivo giornaliero di lire 15.000. Tale importo è annualmente modificato in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”».

48.11

MORO, ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dipendente, tra l'altro, le somministrazioni» con le seguenti: «dipendente le somministrazioni».

48.19

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La deducibilità delle spese delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è subordinata all'autorizzazione del Ministero della sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

48.43

PERUZZOTTI, ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000» con le seguenti: «fino all'importo complessivo giornaliero di lire 15.000».

48.10

DUVA, DE CAROLIS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di lire 10.000» con le seguenti: «di lire 12.000».

48.4

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riguardante i» con le seguenti: «relativo ai».

48.20

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito» con le seguenti: «si aggiunge».

48.21

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, lettera a), sostituire la parola: «desumibile» con le seguenti: «quale può essere desunto».

48.22

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «al dipendente direttamente» con le seguenti: «direttamente al dipendente».

48.23

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «si assume» con le seguenti: «si considera».

48.24

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «concessi anteriormente al» con le seguenti: «concessi prima del».

48.25

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

48.2

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sopprimere il comma 2.

48.26

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° novembre 1996».

48.27

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° ottobre 1996».

48.28

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° settembre 1996».

48.29

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° agosto 1996».

48.30

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° luglio 1996».

48.31

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° giugno 1996».

48.32

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° aprile 1996» con le seguenti: «dal 1° maggio 1996».

48.33

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «concessione» con la seguente: «erogazione».

48.34

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è attribuita» con le seguenti: «si attribuisce».

48.35

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «fissato» con la seguente: «stabilito».

48.36

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «rideterminata» con la seguente: «ridefinita».

48.37

ROSSI, MORO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rapportata alla durata» con le seguenti: «in relazione alla durata».

48.38

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 3.

48.15

D'ALÌ

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

48.7

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle somme anzidette ha effetti liberatori, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei confronti dei percettori dei compensi in natura e dei rimborsi spese».

48.1

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle somme anzidette ha effetti liberatori, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei confronti dei percettori dei compensi in natura e dei rimborsi spese».

48.14

D'ALÌ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli assegni periodici indicati alla lettera c) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, tra gli oneri deducibili non concorrono a formare nei confronti del percipiente la base imponibile del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 11 giugno 1993, n. 217. Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 10, lettera a), la cifra: «212.018» è sostituita con la cifra: «132.018».

48.16

D'ALÌ

All'articolo 48, aggiungere i seguenti commi:

«7. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

8. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *h*-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto”.

9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico e successive modificazioni e integrazioni”.

10. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: “Agli effetti del comma 10” sono sostituite: “Agli effetti del comma 9”».

48.6 CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BONATESTA, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6-ter. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *h*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, valgono le disposizioni dell'articolo 23 e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto”.

6-quater. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico, e successive modificazioni e integrazioni”.

6-quinquies. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “Agli effetti del comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “Agli effetti del comma 9”».

48.17

TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi previdenziali versati all'INPS per mero errore da enti obbligati al versamento ad altro istituto previdenziale statale, in deroga alle disposizioni

vigenti, vengono automaticamente stornati dalle casse INPS e girati alle casse degli enti di rispettiva competenza, senza sanzioni.

2. Qualora l'importo dei contributi previdenziali dovuti agli enti di competenza ecceda la quota verata all'INPS, sulla differenza è applicata una sanzione nella misura fissa del 10 per cento.

3. Per la fattispecie individuata dal comma 1, è comunque applicabile quanto previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, sui ricongiungimenti dei periodi assicurativi».

48.0.1

MANFROI, GNUTTI

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dagli articoli 49, 58, 62, 64, 65 e 68 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

3. La commissione può chiedere una sola volta, ai presidenti delle camere, una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere e, limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 2 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 3, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

6. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria».

Conseguentemente:

- all'articolo 49, sopprimere i commi 2 e 3;
- all'articolo 58, sopprimere i commi 2 e 3;
- all'articolo 62, sopprimere il comma 21;
- all'articolo 65, sopprimere i commi 4 e 5;

all'articolo 68, sopprimere i commi 5 e 6;
all'articolo 64, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «e sono trasmessi alla Camera dei deputati» sino alla fine del comma;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista al comma 5 dell'articolo 68-*bis*, tenuto conto di quanto stabilito al comma 8 del presente articolo».

48.0.100 CADDEO, GIARRETTA, RIPAMONTI, IULIANO, ALBERTINI

Art. 49.

Sopprimere l'articolo.

49.20 FILOGRANA, MUNDI

Sopprimere l'articolo.

49.19 D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

49.8 DENTAMARO

Sopprimere l'articolo.

49.4 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

49.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la parola: «concernenti» con la seguente: «riguardanti».

49.12

ROSSI, MORO,

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «revisione della definizione» con la seguente: «ridefinizione».

49.13

ROSSI, MORO,

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per prevederne» con le seguenti: «al fine di prevederne».

49.14

ROSSI, MORO,

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ove possibile» aggiungere le seguenti: «nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sul prelievo contributivo e/o incremento della spesa previdenziale».

49.21

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ove possibile» aggiungere le seguenti: «nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sul prelievo contributivo e/o incremento della spesa previdenziale».

49.5

TURINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ove possibile» aggiungere le seguenti: «nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sul prelievo contributivo e/o incremento della spesa previdenziale».

49.9

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ove è possibile» aggiungere le seguenti: «nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente e/o incrementi della spesa previdenziale».

49.17

ROSSI, MORO

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) revisione ed armonizzazione dei criteri di determinazione e imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto, per quanto riguarda i compensi in natura attribuiti ai singoli lavoratori, di un valore normale determinato, sia ai fini fiscali che previdenziali, come valore convenzionale medio delle prestazioni fruite e prevedendo i modi e i momenti di effettuazione delle ritenute fiscali e delle trattenute contributive; armonizzazione di tali criteri con le disposizioni in materia di deduzione delle spese per le prestazioni di lavoro dipendente dal reddito di impresa;».

49.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «valore normale» con le seguenti: «valore convenzionalmente stabilito con decreto ministeriale».

49.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «valore normale» con le seguenti: «valore convenzionalmente stabilito con decreto ministeriale».

49.10

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «valore normale» con le seguenti: «valore convenzionalmente stabilito con decreto ministeriale».

49.22

D'ALÌ

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «valore normale» con le seguenti: «valore convenzionalmente stabilito con decreto ministeriale».

49.6

TURINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) riduzione nella idonea misura dell'incidenza degli oneri previdenziali e contributivi per i lavoratori con contratti a termine».

49.23

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere la parola: «vincolante»; e al comma 3 dopo la parola «parere» aggiungere la parola «vincolante».

49.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria.».

49.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, sostituire la parola: «determinati» con la seguente: «stabiliti».

49.11

ROSSI, MORO,

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154"».

49.0.1

D'ALÌ

Art. 50.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: «sono apportate» con le seguenti: «si apportano».

50.36

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: «seguenti modificazioni» con le seguenti: «modificazioni seguenti».

50.34

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

50.33

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono sostituite» con le seguenti: «vengono sostituite».

50.32

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «relativo alla» con le seguenti: «concernente la».

50.31

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dopo le parole» con le seguenti: «successivamente alle parole».

50.30

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito» con le seguenti: «si inserisce».

50.25

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «dopo le parole», fino alla fine.

Al comma 1, la lettera c) è abrogata.

Il comma 2, è abrogato.

Il comma 3, è abrogato».

50.1

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e

produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

50.37

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

50.8

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti».

50.21

PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere la lettera c).

50.17

DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c), e sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, per le relative minori entrate si provvede con la corrispondente riduzione della spesa del capitolo 4031 del Ministero della difesa.

50.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è asserito» con la seguente: «si aggiunge».

50.35

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 6-bis, con il seguente:

«6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi a figli minori di età ed inabili al lavoro nonchè agli ascendenti inabili al lavoro dell'artista o professionista o di uno dei soci o associati».

50.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, RIGO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Non sono ammesse deduzioni per importo annuo superiore a lire 30 milioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati dell'artista o professionista o di uno dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compensi al coniuge ed ai figli minori di 16 anni, affidati o affiliati, sempre che siano permanentemente e totalmente inabili al lavoro. Le limitazioni suindicate non si applicano alle sopraindicate persone che hanno percepito i compensi se sono iscritte nello stesso albo professionale del professionista che ha pagato i compensi».

50.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, RIGO

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «non sono ammesse,» con le seguenti: «non si ammettono».

50.29

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, dopo le parole: «al coniuge» aggiungere le seguenti: «o al convivente».

50.10

GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «dei percipienti» aggiungere il seguente periodo: «Tale norma non si applica nel caso del coniuge di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

50.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il divieto di deduzione non si applica nei casi in cui l'opera sia prestata da soggetti iscritti ad un albo e l'attività sia inerente alla professione esercitata».

50.22

MORO, ROSSI, AMORENA, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, la cifra «190» è elevata fino a concorrenza.

50.16

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, dopo le parole: «di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente, per le relative minori entrate si provvede con la corrispondente riduzione della spesa del capitolo 4051 del Ministero della difesa.

50.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercita professionalmente la propria attività in conformità della sua iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 5, comma 5”».

50.2

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è sostituito dal seguente:

“2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercita professionalmente la propria attività in conformità della sua iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 2 febbraio 1991, n. 1”».

50.9

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare un maggiore ampliamento della base imponibile, relativamente alle prestazioni di servizi di lavoratori autonomi o di imprese per la realizzazione di opere edilizie interne alle unità

immobiliari ovvero di interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tali servizi, è prevista:

a) la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento qualora le opere vengano eseguite su immobili ad abitazione principale;

b) la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento qualora le opere vengano eseguite su immobili destinati ad essere adibiti ad abitazione principale, previa apposita dichiarazione sosstitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

50.26

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 3.

50.20

PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «sono applicate».

50.28

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal» con le seguenti: «con decorrenza dal».

50.27

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire parole: «in corso alla data del 31 dicembre 1996», con le seguenti: «che decorre dal 1° gennaio 1997».

50.3

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercita professionalmente la propria attività in conformità alla sua iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1”.

50.4

VIVIANI, PASQUINI

Art. 51.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono apportate» con le seguenti: «si apportano».

51.25

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «le seguenti modificazioni» con le seguenti: «le modificazioni seguenti».

51.7

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

51.21

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono aggiunti» con le seguenti: «si inseriscono».

51.19

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in fine» con le seguenti: «al termine».

51.20

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per causa di morte o».

51.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per causa di morte» con le seguenti: «mortis causa».

51.24

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a familiari».

51.32

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atto gratuito a familiari» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a seguito di costituzione di società tra l'imprenditore e i familiari suddetti».

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda dell'imprenditore individuale a seguito di costituzione di società ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà;

c-ter) nell'ipotesi di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito, l'imprenditore individuale può optare per l'esclusione dei beni immobili strumentali di cui al comma 2 dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 5 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1997, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio di impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa».

51.5

GIARETTA, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atto gratuito a familiari» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a seguito di costituzione di società tra l'imprenditore e i familiari suddetti».

Al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda dell'imprenditore individuale a seguito di costituzione di società ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà;

c-ter) nell'ipotesi di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito, l'imprenditore individuale può optare per l'esclusione dei beni immobili strumentali di cui al comma 2 dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 5 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1997, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio di impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa».

51.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a familiari» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 230-bis del codice civile».

51.2

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a familiari» aggiungere le seguenti: «o a società costituite da familiari».

51.34

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai trasferimenti di aziende effettuate nei confronti dei propri dipendenti, costituiti nei modi e termini di legge, con almeno quattro anni di anzianità, a condizione che l'imprenditore cedente abbia superato il limite di età pensionabile o sia colpito da grave ed irreversibile invalidità».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di

cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

51.29

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), all'alinea, sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

51.17

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «dopo la lettera h)» con le seguenti: «successivamente alla lettera h)».

51.16

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «è inserita» con le seguenti: «si inserisce».

51.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «che determina» con le seguenti: «che stabilisce».

51.14

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le piccole e medie imprese ed i lavoratori autonomi il reddito è determinato per cassa, considerando tutte le entrate al netto di tutte le uscite di cassa e valutando i costi degli atti economici e dei beni strumentali non in base all'oggetto, bensì in funzione dell'uso effettivo».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonchè gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuova-

mente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

51.27

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

51.13

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «se realizzate per meri scopi elusivi» con le seguenti: «ove realizzate ad esclusivo scopo di elusione».

51.12

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «se realizzate per meri scopi elusivi» con le seguenti: «ove realizzate ad esclusivo scopo di elusione».

51.22

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dopo la parola» con le seguenti: «successivamente alla parola».

51.11

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono inserite» con le seguenti: «si inseriscono».

51.10

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute»

te in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese.».

51.36

BIANCO, ANTOLINI

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese.».

51.35

BIANCO, ANTOLINI

All'articolo 55, comma 4, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese.».

51.37

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «sono applicate».

51.9

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «poste in essere» con la seguente: «realizzate».

51.26

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «successivamente al» con le seguenti: «dopo il».

51.8

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono esenti dall'imposta di successione e donazione i trasferimenti a causa di morte o a titolo gratuito della proprietà e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento di aziende individuali o di quote di società in nome collettivo o di quote di soci accomandatari di società in accomandita semplice a favore dei familiari del titolare o del socio, come individuati dall'articolo 5, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che dichiarino al competente ufficio del registro di voler proseguire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale del dante causa e forniscano idonea prova documentale entro il termine di sei mesi dalla data di apertura della successione o di registrazione dell'atto di donazione».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

51.28

ROSSI, MORO

Al comma 4, al capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «purchè ubicati in comuni motani con meno di cinquelima abitanti».

51.1

SCIVOLETTO, FUSILLO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, MARINI, PETTINATO

Al comma 4, capoverso 4-bis, sopprimere le parole «con meno di cinquemila abitanti» e sostituire le parole: «corrispondente al quaranta per cento» con le seguenti: «corrispondente al trenta per cento».

51.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, capoverso 4-bis, dopo le parole: «5.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni».

Conseguentemente all'articolo 60, comma 7, sostituire le parole: «300 miliardi» con le seguenti: «295 miliardi».

51.3 (Nuovo testo) THALER AUSSERHOFER, GUBERT, LAGO, TAROLLI,
MORO, TONIOLLI

All'articolo 8, comma 19, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone» e sostituire la parola: «un punto» con le seguenti: «5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «cinquemila abitanti» aggiungere le seguenti: «o in frazioni di comuni maggiori con meno di tremila abitanti».

51.60 GUBERT, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «nei comuni montani composti da più frazioni il limite di 5.000 abitanti può essere elevato ad 8.000».

51.6 THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art-51-bis.

(Estromissione di beni immobili dall'impresa individuale)

1. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1996, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 giugno 1997, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1997, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nel caso in cui gli stessi provengono dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1997, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

2. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre a coprire le minori entrate previste per l'anno 1997 dall'articolo 68, comma 1-*bis*, della presente legge».

51.0.1

COSTA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art-51-*bis*.

(Estromissione di beni immobili dall'impresa individuale)

1. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1996, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 giugno 1997, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1997, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nel caso in cui gli stessi provengono dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1997, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

2. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre a coprire le minori entrate previste per l'anno 1997 dall'articolo 68, comma 1-*bis*, della presente legge».

51.0.2

DE CAROLIS, RIGO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Estromissione di beni immobili dall'impresa individuale)

1. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1996, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 giugno 1997, optare per l'esclusione dei beni stessi del patrimonio dell'impresa sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1997, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

2. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa».

51.0.4

D'Alì

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Cessione incentivata di impresa)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non rientri nei casi previsti dall'articolo 51, comma 1, della presente legge (trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari);

b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;

c) costituzione da parte delle associazioni imprenditoriali di una borsa per la cessione incentivata di impresa a livello provinciale per il monitoraggio e la selezione delle situazioni imprenditoriali e dei soggetti interessati;

d) definizione degli incentivi entro il limite di 30 miliardi annui».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 7, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 51-bis».

51.0.3 CADDEO, ALBERTINI, MARINI, PIERONI, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Art. 52.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione di beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali, nell'attività propria dell'impresa, di quelli dati in uso promiscuo al dipendente, nonché delle società la cui attività esclusiva sia di agenzia o rappresentanza di commercio"».

Conseguentemente all'articolo 17 comma 13, la cifra «190» è elevata di conseguenza.

52.14

D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «destinati ad essere utilizzati» sopprimere la parola: «esclusivamente».

52.5

TURINI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «... destinati ad essere utilizzati» sopprimere la parola: «esclusivamente».

52.7

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO, FAUSTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «... destinati ad essere utilizzati» sopprimere la parola: «esclusivamente».

52.9

TRAVAGLIA, ASCIUTTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente disposizione è da considerare attività propria dell'impresa ogni attività che risulti direttamente rivolta al conseguimento dell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa».

52.6

MORO, ROSSI, AMORENA, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n.97 è sostituito dal seguente: «Art. 16. - 1. il reddito d'impresa per le attività commerciali e per i pubblici esercizi ubicati in comunità montane è determinato forfettariamente nella percentuale del 10 per cento del volume d'affari assoggettato ad I.V.A. in vigenza dei seguenti requisiti:

- a) l'azienda deve trovarsi nel territorio di comune con meno di 1000 abitanti o in località abitata (centro abitato, nucleo abitato e case sparse) con meno di 500 abitanti ricompresa negli altri comuni;
- b) il volume d'affari deve essere inferiore ad 80.000.000 di lire.

1-ter. Le imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, risultanti da autocertificazione, sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, con esclusione della documentazione ai fini I.V.A.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato in 1 miliardo di lire si provvede con la riduzione dei capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro di cui al comma 13 dell'articolo 17».

52.8

DONDEYNAZ, RIGO, DE CAROLIS, THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel comma 2, primo periodo, dell'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "del Titolo I", sono inserite le seguenti: "con esclusione del comma 10 dell'articolo 67"».

Al comma 2, sostituire le parole: «Le disposizioni del comma 1» con le seguenti: «Le disposizioni del presente articolo».

52.1

MONTAGNINO

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997».

52.11

DE CAROLIS, RIGO

Sostituire il comma 2, con il seguente: «Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997».

52.12

COSTA

Il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole «30» con la parola: «70» e la parola: «50» con la parola: «30» e soppimere il terzo periodo.

52.13

D'ALÌ

Al comma 2, dopo le parole: «di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».

Conseguentemente, per le relative minori entrate si provvede con corrispondente riduzione della spesa del capitolo 4031 del Ministero della difesa.

52.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera c), i numeri 3 e 4, sono sostituiti dal seguente:

«3) per i produttori agricoli titolari di redditi di cui agli articoli 29 e 51 del predetto testo unico delle imposte sui redditi l'imposta sulle attività produttive è determinata in riferimento ad una aliquota ridotta che, rispetto al complesso delle imposte soppresse ai sensi del comma 1, è riferita solo a quelle imposte cui gli stessi imprenditori agricoli sono soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

«2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

52.16

BIANCO, ANTOLINI

All'articolo 67, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquanta milioni di lire», con le seguenti: «quarantacinque milioni di lire».

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

Valore: 127 miliardi.

52.20

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nell'articolo 50, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;".

2-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai compensi percepiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997».

52.15

DONAVITA

All'articolo 52 aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nel testo recato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, le parole: "entro il mese solare successivo" sono sostituite da: "entro il secondo mese solare successivo" ed alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Entro il 27 dicembre di ciascun anno è dovuto un acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre pari alla media mensile delle imposte versate per i primi nove mesi dell'anno"».

52.1000

MUNGARI, VEGAS, GRILLO, AZZOLLINI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425».

52.3

GIARETTA, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli immobili di proprietà delle società cooperative edilizie di abilitazione non destinati all'assegnazione in proprietà ai propri soci devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

52.4

PASQUINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 3, comma 87, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "utilizzati" è sostituita dalle seguenti: "destinati ad essere utilizzati"».

52.0.3

DE CAROLIS, RIGO

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

All'articolo 3, comma 87, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "utilizzati" è sostituita dalle parole: "destinati ad essere utilizzati"».

52.0.4

GUBERT, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 3, comma 87, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "utilizzati" è sostituita dalle seguenti: "destinati ad essere utilizzati"».

52.0.5

COSTA

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Consorzi di garanzia collettiva fidi)

1. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

52.0.6

D'ALÌ

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 3, comma 87, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "utilizzati" è sostituita dalle seguenti: "destinati ad essere utilizzati"».

52.0.7

D'ALÌ

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Opzione per la contabilità ordinaria)

1. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b-bis)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazione, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995, ha effetto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria».

52.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. I contributi degli enti pubblici concedenti che vengono corrisposti ad associazioni o cooperative *no profit* per la realizzazione di opere in concessione gratuitamente devolvibili non costituiscono componenti positive di reddito e pertanto non rientrano nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 3”».

52.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 53.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «a decorrere,» con le seguenti: «con decorrenza».

53.31

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: «concernente» con la seguente: «riguardante».

53.33

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono sostituiti,» con le seguenti: «vengono sostituiti».

53.32

ROSSI, MORO

Al comma 1, nel primo alinea, dopo le parole: «si considerano, salva la prova contraria, non operativi se», inserire le seguenti: «hanno meno di dieci dipendenti e se»; dopo le parole: «è inferiore alla somma degli importi», inserire le seguenti: «, ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi», e dopo le parole: «aumentato del valore dei crediti», inserire le seguenti: «derivanti da operazioni di finanziamento»; e conseguentemente, nel terzo alinea dopo le parole: «della somma degli importi», inserire le seguenti: «, ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi».

53.2

MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «territorio dello Stato» inserire le seguenti: «, nel caso non occupino almeno dieci dipendenti, esclusi i componenti del nucleo familiare,».

53.9

GRILLO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «si considerano» con le seguenti: «sono considerati».

53.34

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se l'ammontare» fino a: «è inferiore» con le seguenti: «ove l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, sia inferiore».

53.35

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «risultanti» con le seguenti: «quali risultano».

53.36

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), dopo le parole: «il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili», inserire le seguenti: «e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

53.24

LAURO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «costituiscono» con la seguente: «rappresentano».

53.37

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche in locazione» con le seguenti: «anche se in locazione».

53.38

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma».

53.7

PONTONE, DE MASI, TURINI, MANTICA

Al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma».

53.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma».

53.39

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma».

53.46

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO, FAUSTI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti...» sino a: «...del presente comma» con le seguenti: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Essa si presenta in ogni caso raggiunta ove le medie dei ricavi e proventi di cui sopra sia superiore a 7,5 miliardi di lire».

53.27

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, VEGAS

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimento» sino a: «del presente comma» con le seguenti: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferirmi ad oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma».

53.28

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 1, le parole da: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti» sino a: «del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma».

53.13

MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 1, capoverso 1), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) ai soggetti, ad esclusione delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, che si trovano nel primo periodo d'imposta».

Conseguentemente, dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni».

53.45

COSTA

Al comma 1, capoverso 1, dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni».

53.18

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 1, dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno deliberato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 ottobre 1995, la trasformazione da società per azioni in accomandita per azioni e responsabilità limitata;».

53.19

D'ALÌ, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto ad impianto fisso, nonché alle società proprietarie di navi locate a scafo nudo all'estero previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione».

53.26

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, i seguenti numeri: «7) ai soggetti che hanno più di 5 dipendenti o ricavi, incrementi di rimanenze, nonché proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, superiori a lire 800 milioni; 8) alle società che per oggetto esclusivo o principale svolgono l'attività di assunzione di partecipazioni iscritte nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

53.12

MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 1, capoverso 1, in fine, il seguente numero:

«6-bis) alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

53.21

TRAVAGLIA, ASCIUTTI

Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo il numero 6) aggiungere i seguenti: «6-bis) ai soggetti che hanno più di cinque dipendenti o ricavi, incrementi di rimanenze, nonché proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, superiori a lire 800 milioni; 6-ter) alle società che per oggetto esclusivo o principale svolgono l'attività di assunzione di partecipazioni iscritte nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

53.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«6-bis) alle società artigiane».

53.22

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«7) alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

53.8

PONTONE, DE MASI, TURINI, MANTICA

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente numero: «6-bis) alle società che impieghino più di dieci dipendenti».

53.16

D'ALÌ, VEGAS

Al comma 1, nel secondo alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alla media delle risultanze finali dell'esercizio e dei due precedenti con facoltà di non computare le risultanze dell'esercizio indicato al numero 3 del precedente comma.»; e conseguentemente, nel terzo alinea, le parole: «, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio,» sono sostituite dalle seguenti: «, ai valori dei beni posseduti alla data di chiusura dell'esercizio,».

53.1

MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «vanno assunti» con le seguenti: «debbono essere assunti».

53.40

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «si assume» con le seguenti: «si considera rilevante».

53.41

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «alle risultanze medie dell'esercizio ed i due precedenti» con le seguenti: «al costo fiscalmente riconosciuto».

53.25

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «risultanti» con le seguenti: «quali risultano».

53.42

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 3, lettera b), dopo le parole: «il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili» inserire le seguenti: «e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

53.23

LAURO

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: «si presumono» con le seguenti: «sono presunti».

53.43

ROSSI, MORO

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche per lettera raccomandata».

53.44

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 3 a 8 del presente articolo».

53.20

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i ricavi dei proventi debbono essere ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi».

53.15

VEGAS

Al comma 9, sostituire le parole: «non è ammessa al» con le seguenti: «è esclusa dal».

53.29

ROSSI, MORO

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'assegnazione dei titoli sopra indicati non è obbligatoria; può essere effettuata solo se accettata dalle imprese interessate».

53.14

MORO, AMORENA, ROSSI, BIASCO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Lo scioglimento di diritto con contestuale perdita della personalità giuridica di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi per inattività o omesso deposito dei bilanci ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile non danno luogo, per le sole ipotesi di eventuali inadempimenti formali, all'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e all'accertamento fiscale. Qualunque interessato ai fini dello scioglimento deve versare, secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro, la somma di lire 300.000».

53.6

PASQUINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Lo scioglimento di diritto con contestuale perdita della personalità giuridica di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi per inattività o omesso deposito dei bilanci ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile non danno luogo, per le sole ipotesi di eventuali inadempimenti formali, all'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, all'accertamento fiscale. Qualunque interessato ai fini dello scioglimento deve versare, secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro, la somma di lire 300.000».

53.3

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Dal 1° gennaio 1997 le aliquote Iva sulle cessioni e sui consumi del gas metano, anche per usi domestici, sono perequati su tutto il territorio nazionale».

53.30

ROSSI MORO

Art. 54.

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e disciplina del ri-storno».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio può applicare le deduzioni previste al comma 4 dell'articolo 120 del de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito.

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 11 e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

2-quater. All'articolo 47, comma 1, lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «maggiorati del 20 per cento» sono soppresse».

Alla tabella 15 (Ministero del lavoro e della previdenza sociale), al capitolo 4032: Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per operatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: + 40.000.000.000;

CS: - 40.000.000.000.

54.1

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del ristorno».

54.2

PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis. - 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora do-

vuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 è spostato al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

Sopprimere il comma 1.

54.19

TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decorrenza dal,» con le seguenti: «A decorrere dal».

54.9

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «è soppressa,» con le seguenti: «si sopprime».

54.10

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, la società o il consorzio possono applicare le deduzioni previste al comma 4 dell'articolo 120 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni».

54.4

PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Con decorrenza dal» con le seguenti: «A decorrere dal».

54.11

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

54.13

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono soppresse,» con le seguenti: si sopprimono.

54.12

ROSSI, MORO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione nei confronti delle coope-

rative e loro consorzi che esercitano attività di garanzia collettiva del credito concesso ai propri soci di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Conseguentemente, nel comma 5 dell'articolo 60, aumentare di 5 punti le cifre: «5», «7» e «10».

54.17 GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi».

54.16 TONIOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

54.14 ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette sono ammesse in deduzione dal reddito.

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.

2-quater. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.

2-quinquies. All'articolo 47, comma 1, lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «maggiorati del 20 per cento» sono soppresse.

54.3 PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito».

54.5 PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato».

54.6 PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato».

54.7 PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 47, comma 1, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "maggiorati del 20 per cento" sono soppresse».

54.8 PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

*(Agevolazioni per la costituzione di società cooperative
e di piccole società produttive)*

1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.

2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 gli atti, documentati e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

3. Alla nota 2, dell'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole «dalle società cooperative» sopprimere la parola «sociali».

4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 aggiungere «le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa».

54.0.1

POLIDORO, MONTAGNINI, BEDIN

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Agevolazioni per la costituzione di società cooperative e di piccole società cooperative)

1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.

2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

3. Alla nota 2, dall'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: "delle società cooperative" sopprimere l'altra: "sociali".

4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, aggiungere le parole: "le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa"».

54.0.2

PASQUINI

Art. 55.

Sopprimere l'articolo.

55.5

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

55.39

BIANCO, ANTOLINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti”».

55.37

MORO, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 60, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19

aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze, del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali, è soppressa».

55.16 LA LOGGIA, MACERATINI, FOLLONI, D'ONOFRIO, D'ALÌ, VEGAS, PASTORE, VENTUCCI, GRILLO, AZZOLLINI, TONIOLLI, GUBERT

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti”».

55.38

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «nuove tariffe d'estimo» con le seguenti: «tariffe d'estimo revisionate».

55.7 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 1, aggiungere: «con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (cap. 1708):

1997: - 50.000;

1998: - 50.000;

1999: - 50.000.

55.58 NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'unico immobile posseduto ed adibito ad uso di abitazione principale».

55.6 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano all'immobile posseduto ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio di imprese commerciali, arti o professioni».

55.57 COSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano all'unico immobile posseduto ed adibito ad uso di abitazione principale».

55.56 COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le unità a destinazione speciale e per quelle a destinazione particolare, il valore catastale dell'unità immobiliare, da porre a base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta e tassa, è fornito dagli uffici tecnici erariali o dagli uffici unici del territorio unitamente alla rendita catastale dell'unità immobiliare stessa; detto valore dovrà essere riferito al mercato immobiliare del biennio preso a base per gli estimi catastali ed essere determinato in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; la rendita catastale, analogamente, dovrà essere calcolata in base all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142».

55.8 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soli fini della determinazione del riscatto di alloggi di proprietà degli IACP e di enti similari, riferentesi all'edilizia abitativa popolare e da effettuarsi in favore degli aventi diritto ed al fine di accelerare le procedure di dismissione del patrimonio abitativo popolare le vigenti rendite catastali urbane sono ridotte del 50 per cento».

55.17 D'ALÌ

Al comma 2, sostituire la parola: «unmilionecentomila» con la seguente: «unmilioneduecentomila».

55.9 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

55.36 ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito”».

55.59

TAROLLI, BIASCO, MINARDO

Al comma 3, sostituire le parole: «Fino alla data di» con le seguenti: «In attesa della».

55.26

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «Fino alla data di» con le seguenti: «In attesa della».

55.45

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entrata in vigore delle nuove tariffe» con le seguenti: «revisione degli estimi».

55.25

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «entrata in vigore delle nuove tariffe» con le seguenti: «revisione degli estimi».

55.41

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «nuove tariffe d'estimo» con le seguenti: «tariffe d'estimo revisionate».

55.11

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLINO

Al comma 3, sostituire la parola: «d'estimo» con l'altra: «estimative».

55.24

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «d'estimo» con la seguente: «estimative».

55.42

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, dopo le parole: «sui redditi» aggiungere le seguenti: «delle persone fisiche e giuridiche».

55.23

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, dopo le parole: «sui redditi» aggiungere: «delle persone fisiche e giuridiche».

55.43

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «i redditi dominicali» con le seguenti: «le tariffe relative ai redditi demaniali».

55.22

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «i redditi dominicali» con le seguenti: «le tariffe relative ai redditi dominicali».

55.44

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire la parola: «agrari» con le seguenti: «e le tariffe relative ai redditi agrari».

55.21

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire la parola: «agrari» con le seguenti: «e le tariffe relative ai redditi agrari».

55.46

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono rivalutati» con le seguenti: «sono temporaneamente aumentati».

55.20

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «sono rivalutati» con le seguenti: «sono temporaneamente aumentati».

55.40

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire la parola: «rispettivamente» con le seguenti: «in misura».

55.19

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, sostituire la parola: «rispettivamente» con le seguenti: «in misura».

55.47

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento» con le seguenti: «del 35 per cento nelle regioni disagiate per continuità territoriale, per comuni di montagna e per colture estensive, sia per i redditi dominicali che agrari, e del 40 per cento per redditi dominicali ed agrari, per il restante territorio e colture intensive e specialistiche».

55.12

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'80 per cento e del 70 per cento» con le seguenti: «del 65 per cento e del 55 per cento».

55.2

FUSILLO, SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO

Al comma 3, sostituire le parole: «, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento» con le seguenti: «del 50 per cento».

55.10

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'articolo 55, comma 3, sostituire la parola: «L'incremento» con la seguente: «L'aumento».

55.48

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «L'incremento» con le seguenti: «L'aumento».

55.27

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 3, dopo la parola: «L'incremento» aggiungere la seguente: «non».

55.49

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le tariffe d'estimo vigenti e quelle revisionate devono essere ridotte dell'incidenza dei fabbricati rurali, ove questi vengano dichiarati al catasto dei fabbricati».

55.13

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «del 25 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento».

55.3

SCIVOLETTO, FUSIN, PEDA, SARACCO

Al comma 4, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

55.14

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'articolo 55, comma 4, sostituire la parola: «L'incremento» con le seguenti: «Detta imposizione aggiuntiva».

55.51

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 4, sostituire la parola: «L'incremento» con la seguente: «L'aumento».

55.30

ROSSI, MORO

All'articolo 55, comma 4, sostituire la parola: «incremento» con la seguente: «aumento».

55.50

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le rivalutazioni di cui al comma 3 e 4 non si applicano a terreni accatastati a roseto o orto irriguo a coltura floreale».

55.18

ROSSI, MORO, AVOGADRO, VISENTIN

All'articolo 55, sopprimere il comma 5.

55.53

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

55.29

ROSSI, MORO

All'articolo 55, sopprimere la lettera a).

55.54

BIANCO, ANTOLINI

All'articolo 55, comma 5, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere la seguente: «non».

55.52

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, dopo le parole: «presente articolo», inserire la seguente: «non».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

55.35

MORO, PERUZZOTTI

Al comma 5 lettera a), sostituire le parole: «a decorrere dal,» con le seguenti: «con decorrenza dal».

55.28

ROSSI, MORO

All'articolo 55, sopprimere la lettera b).

55.55

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «per quanto riguarda le,» con le seguenti: «relativamente alle».

55.34

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione» con le seguenti: «scritture private autenticate, scritture private non autenticate presentate per la registrazione».

55.33

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione» con le seguenti: «scrittura privata autenticata, scrittura non autenticata presentata per la registrazione».

55.31

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1997» con le seguenti: «a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge».

55.15MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal,» con le seguenti: «con decorrenza dal».

55.32

ROSSI, MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5-bis del decreto 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione di cui ai commi 1 e 7-ter con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento.

7-ter. Qualora l'espropriazione interessi aree sulle quali insistono complessi produttivi a carattere industriale, l'indennità di espropriazione è determinata in base al valore dell'area, definito ai sensi delle vigenti normative in materia, sommato al valore degli opifici, degli impianti esistenti e delle opere ad essi connessi, da valutare secondo il costo di ricostruzione, oltrechè gli oneri e i danni derivanti all'espropriato per il periodo di cessazione dell'attività in attesa della definitiva corresponsione dell'indennità di espropriazione, nonchè per il suo trasferimento in altra località. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai procedimenti nei quali la misura definitiva del corrispettivo sia stata espressamente e consensualmente rinviata all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale”.

55.1

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Alla fine dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, è inserito il seguente comma:

“3-bis. I progetti esecutivi di depurazione e pretrattamento delle acque reflue industriali di cui al comma 2 devono essere presentati entro e non oltre il 31 dicembre 1997».

55.0.1

LAURO

Art. 56.

Sopprimere l'articolo.

56.26 GUBERT, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI,
VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «non locati» inserire le seguenti: «o di case rurali al servizio di attività agricole».

56.30 MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «senza scopi di lucro», aggiungere, in fine, le seguenti: «L'aliquota deve essere ridotta fino ad un massimo del 30 per cento per tenere conto della carenza di servizi pubblici di ogni zona».

56.5 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di dare certezza al rapporto tra cittadino contribuente e amministrazione, l'Ufficio tecnico erariale comunica annualmente ai comuni il valore venale di comune commercio rilevato in base agli atti registrati nell'anno precedente nelle rispettive zone censuarie. Tale valore, qualora utilizzato dal contribuente per il calcolo dell'imposta, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 11"».

56.22 PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "provvede all'attribuzione della rendita" sono inserite le seguenti: "anche mediante il distacco temporaneo di funzionari dell'ufficio tecnico erariale presso gli uffici tecnici comunali"».

56.18 PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "secondo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo anno successivo"».

56.25

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo"».

56.21

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso l'Ufficio tecnico erariale non provveda all'attribuzione della rendita agli immobili di cui all'articolo 5, comma 4, ovvero segnalati dal comune nell'ambito della collaborazione per l'attività di accertamento, nei termini previsti di un anno, il termine per l'attività di liquidazione e accertamento decorre dalla data di comunicazione al contribuente della rendita"».

56.24

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

56.15

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

56.16

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il rimborso non è comunque dovuto se il periodo di tempo intercorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area fabbricabile e l'apposizione del vincolo di inedificabilità è superiore a tre anni"».

56.17

PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1997 i termini per il pagamento della prima e della seconda rata, slittano di trenta giorni.».

56.6

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove il proprietario dell'alloggio segnali al comune l'impossibilità di locare l'immobile per insufficienza di domanda o per evidente bassa qualità dell'immobile stesso e tali circostanze siano accertate dal comune, il proprietario dell'immobile è esentato dal pagamento della maggiore imposta».

56.28

GUBERT, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove il proprietario dell'alloggio segnali al comune l'impossibilità di locare l'immobile per insufficienza di domanda o per evidente bassa qualità dell'immobile stesso e tale circostanza sia accertata dal comune il proprietario dell'immobile è esentato dal pagamento delle maggiori imposte».

56.29

DENTAMARO, ZANOLETTI

Al comma 3, sostituire le cifre «50» con: «90».

56.27

GUBERT

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

56.10

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: «4 per mille» con le seguenti: «50 per cento dell'aliquota stabilita dal comune per immobili analoghi».

56.9 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, capoverso 1, sopprimere le parole: «per un periodo comunque non superiore a tre anni».

56.31 MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: «lire 200.000 rapportate al periodo» con le seguenti: «lire 300.000 rapportate al periodo».

56.12 TURINI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la cifra: «200.000» con la seguente: «240.000».

56.8 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-bis) I comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata per le seguenti categorie di cittadini:

a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

b) lavoratori costretti a risiedere in locazione in altri comuni».

56.14 BONAVITA, ALBERTINI, GIARETTA, MAGRINI

Al comma 3, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-bis) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

56.14 (Nuovo testo) BONAVITA, ALBERTINI, GIARETTA, MAGRINI

Al comma 3, capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un'aliquota non superiore al 5 per mille».

56.32

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si considerano iscritti in catasto con attribuzione di rendita anche i fabbricati per i quali sia stata attuata la procedura di presentazione delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e di variazione dello stato dei beni su supporto magnetico prevista dal regolamento per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di variazioni apportate dall'ufficio nei termini prescritti dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, si applicano le disposizioni concernenti la riliquidazione dell'imposta nonché l'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

56.1

MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «procedure informatiche» inserire le parole: «compatibili con quelle del Ministero delle finanze».

56.7

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «, gestite direttamente dai comuni, consorzi di comuni o società diversa dalla concessionaria del Ministero delle finanze».

56.11

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento e al finanziamento di opere di ristrutturazione straordinaria e di manutenzione ordinaria del patrimonio alloggiativo dei comuni, di fondazioni e di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, destinato al perseguimento istituzionale dell'assistenza alloggiativa a favore di soggetti non abbienti, patrimonio che, in virtù di tale finalità istituzionale, permane escluso dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili».

56.4

COLLINO, MACERATINI, PACE, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga una disciplina organica sulla deroga agli articoli 718 e successivi del codice penale, in materia di gioco d'azzardo. Tali deroghe dovranno prevedere la costituzione di nuove case da gioco con un massimo di una casa da gioco per Regione, o due per le Regioni confinanti con Stati esteri nei quali esistono case da gioco tenuto conto dei flussi turistici esistenti e da promuovere e dell'andamento della criminalità. Con la stessa norma dovranno essere previste le misure di controllo affidate al Ministero dell'interno, da esercitare anche attraverso la istituzione di uno specifico corpo o sezione di polizia. La norma, infine, dovrà prevedere il divieto di ingresso alle suddette case da gioco dei residenti nei comuni ove esse sono ubicate, ad eccezione del personale di servizio, le caratteristiche delle concessioni, delle gestioni a società private, nonchè la distribuzione agli enti locali degli utili derivanti dai costi e dalle concessioni».

56.3

MANTICA, PACE, COLLINO

Al comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Il comune, rilevati gli immobili per i quali il classamento risulti non eseguito, non aggiornato o non perequato, provvede direttamente ad attribuire il classamento di competenza. L'Ufficio tecnico erariale o l'Ufficio del territorio provvedono ad aggiornare di conseguenza il proprio archivio. Per gli immobili per i quali viene rilevata l'omessa dichiarazione in catasto o l'omessa denuncia di variazione nello stato, compreso il passaggio da fabbricato rurale ad immobile urbano, il comune provvede alla dichiarazione in catasto, con procedure informatiche, addebitando al soggetto omissivo, le spese sostenute, oltre a quanto altro dovuto».

56.13

MULAS, MACERATINI, PACE, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'ICI relativa agli anni 1993 e 1994, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato di un anno».

56.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni modificative della disciplina in materia di riordino della finanza degli enti locali)

1, Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

“1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 5-bis costituisce il valore dell'area ai fini

dell'applicazione dell'imposta. L'ente espropriante è tenuto a comunicare tale valore al funzionario di cui all'articolo 5, comma 4, al fine della liquidazione e dell'imposta a far data dal 1° gennaio 1993».

56.0.1

ROSSI, MORO

Art. 57.

Al comma 1, lettera b), capoverso 78-bis, dopo le parole: «sono disciplinate dalla convenzione» inserire le seguenti: «tipo regionale».

57.16

MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Consiglio comunale ha facoltà di consentire ai singoli soci o condomini di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà indipendentemente dalla decisione dell'assemblea degli stessi».

57.2

VIVIANI, GIARETTA, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 80 è sostituito dal seguente:

“80. Le cooperative a proprietà indivisa possono procedere al frazionamento del mutuo o dei mutui da assegnare ai singoli soci e modificare il titolo di proprietà indivisa in proprietà divisa. Le cooperative, compresa quelle modificate da proprietà indivisa a proprietà divisa, possono sciogliersi dopo aver assegnato gli alloggi ai singoli soci con rogito notarile e registrato a tassa fissa l'atto di scioglimento assunto con verbale di assemblea ordinaria, a maggioranza semplice, dei soci della medesima cooperativa. Le norme dettate dal comma 75 al comma 81 si intendono estese anche a quei soggetti che hanno riscattato o ricevuto in assegnazione gli alloggi dagli Istituti autonomi case popolari, sia direttamente che tramite cooperative edilizie, nonché a quei proprietari di alloggi che hanno costruito le abitazioni su terreni di proprietà dello Stato o di un Ente pubblico o di terzi ad estensione dell'uso civico modificando, in tal senso la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni, e sopprimendo tutti gli organismi tecnici di commissariato in essa previsti, ”».

57.3

VIVIANI, GIARETTA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di cui ai commi da 75 a 79» con le seguenti: «di cui ai commi da 75 a 80».

57.5

VIVIANI, GIARETTA, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

57.18

MORO, AMORENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 è soppresso. Il prezzo delle aree trasformate è determinato in base alle procedure di cui alla legge n. 131 del 1943 e al decreto legislativo n. 77 del 1995».

Al comma 4, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, realizzate al solo servizio delle aree concesse in superficie e di quelle cedute in proprietà è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile.

Per le opere, invece, che sono al servizio anche di altre aree di edilizia privata, solo una quota del costo, in proporzione alla volumetria edificata, può essere attribuito alla volumetria realizzata nelle zone per l'edilizia economica e popolare».

Al comma 6, al capoverso 7-bis, aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato», e aggiungere il seguente capoverso:

«7-ter. Le ipotesi di responsabilità di natura amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici e gli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici, derivanti da fatti, anteriori alla data di entrata in vigore dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e connessi a procedure di esproprio perfezionate o decadute per decorrenza dei termini e per le quali sono stati o saranno corrisposti indennizzi od altre somme a titolo di risarcimento per occupazioni senza titolo, ovvero per interessi, sono sanate e non sono perseguibili davanti alla Corte dei Conti se non per i casi in cui i comportamenti degli agenti siano stati determinati da dolo».

57.6

STANISCIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'Ufficio tecnico erariale» con le seguenti: «dal comune».

57.26

MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «Ufficio tecnico erariale» inserire le seguenti: «o Ufficio unico del territorio».

57.9

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma».

57.10 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Consiglio comunale, per determinare il prezzo delle aree trasformate ai sensi dell'articolo 3, comma 75, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può optare per un criterio semplificato, riferito ai valori catastali dell'unità immobiliare. In questo caso il prezzo delle aree trasformate è determinato con l'applicazione di una percentuale variabile dal 3 per cento al 6 per cento del valore dell'unità immobiliare fissata secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Tale percentuale si applica qualora la richiesta di riscatto sia presentata al Comune entro il 31 dicembre 1997. La stessa percentuale si intende aumentata del 30 per cento qualora la richiesta di riscatto venga avanzata nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e del 50 per cento qualora la richiesta venga avanzata dopo il 31 dicembre 1999. Il valore di indennizzo per l'eliminazione dei vincoli previsti dalle leggi dell'edilizia economica e popolare, esclusi quelli urbanistici, viene determinato nella misura dell'1 per cento del valore catastale come sopra determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il Consiglio comunale con apposito regolamento determinerà le modalità di rateizzazione e di versamento degli importi determinati ai sensi del presente comma».

57.4 VIVIANI, GIARETTA, DONDEYNAZ

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni, i cui strumenti urbanistici generali, approvati o adottati e trasmessi, prevedono zone per insediamenti produttivi, l'indice di fabbricabilità è stabilito in 2,5 mc/mq, indipendentemente dalle norme di attuazione ed anche in deroga allo strumento urbanistico generale, senza che ciò comporti variante.

57.27 MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguente modificazioni:

a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma”;

b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

“I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione, delle cooperative e dei rispettivi consorzi di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione”;

c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

“Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà, per una quota non inferiore al 20 per cento in termini volumetrici di quella compresa nei piani, a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, per la realizzazione di interventi di edilizia economica pubblica”.

d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

“I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi di cessione in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile, entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10”;

e) il primo periodo del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

“Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito in tale disposizione, deve prevedere:”

4-bis. Le modifiche apportate alla disciplina dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal precedente comma 4, lettere a), d) e e), si applicano ai piani di zona approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

57.19

MORO, AMORENA

Al comma 4, lettera b), capoverso, dopo le parole: «stabilire a favore» aggiungere le seguenti: «di tutti».

57.11

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Al comma 4, lettera d), capoverso, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

57.12

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «al volume edificabile» aggiungere le seguenti: «entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

57.21

LASAGNA

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «per atto pubblico» inserire le seguenti: «o per scrittura privata autenticata».

57.24

PASTORE, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 4, dopo lettera e) aggiungere la seguente:

«f) le superfici dei fossi non individuati nei registri delle acque pubbliche fanno parte integrante delle proprietà fondiarie: per tali superfici, gli uffici catastali non richiedono intestazioni catastali integrative di quella della ditta proprietaria».

57.28

BOSI, TAROLLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La lettera f) del comma precedente si applica agli immobili ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati anche prima dell'entrata in vigore della presente legge nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, nei piani di lottizzazione convenzionati, nonchè alle opere ammesse a sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni».

57.29

BOSI, TAROLLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa determinazione della differenza di prezzo».

57.13 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro	- 200.000	- 200.000	- 200.000

57.8 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 6.

57.7 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 6.

57.17 MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 6.

57.23 CENTARO

Al comma 6, capoverso 7-bis, sostituire la cifra: «10» con l'altra: «50».

57.22 D'ALÌ

Al comma 6, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se l'occupazione illegittima è stata posta in essere posteriormente al 30 settembre 1996, l'importo del risarcimento è aumentato di un terzo ed il responsabile del fatto è tenuto al risarcimento del danno procurato».

57.15 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 6, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono in ogni caso non ripetibili le somme a qualsiasi titolo già erogate agli aventi diritto danneggiati alla data di entrata in vigore della presente legge».

57.14 CUSIMANO, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le Regioni possono, in presenza di gravi situazioni socio-economiche esistenti nel territorio, derogare ai criteri generali stabiliti dal CIPE per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Le Regioni, nell'assumere le determinazioni di propria competenza per l'applicazione del presente comma, provvedono a definire appositi stanziamenti di bilancio diretti a compensare le eventuali minori entrate degli enti gestori del patrimonio edilizio».

57.1 MURINEDDU, NIEDDU, MELONI, MANIS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le cessioni di aree edificabili effettuate nell'ambito di procedure espropriative sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

6-ter. A copertura della disposizione di cui al precedente comma, il Ministro dei lavori pubblici trasferisce in apposito capitolo del Ministero delle finanze la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, prelevandola dai conti correnti esistenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale presso la Cassa depositi e prestiti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a valere sui proventi dei contributi derivanti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60».

57.31 BOSI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le cessioni di aree edificabili effettuate nell'ambito di procedure espropriative sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».

57.30 BIASCO, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Una quota parte, non inferiore a due terzi, degli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici con il concorso dello Stato, delle regioni o degli enti locali è assegnato a soggetti con residenza anagrafica nel quartiere o nell'area di influenza economico-sociale del singolo programma edilizio. Le delibere CIPE, concernenti la determinazione dei criteri per le assegnazioni degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, emanate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e le leggi regionali si uniformano a quanto stabilito dal presente comma.

6-ter. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attuano la revisione del procedimento amministrativo della scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, attribuendo assoluta priorità ai soggetti concorrenti che stipulano una apposita convenzione con il comune competente per territorio impegnandosi a riservare una quota parte, non inferiore a due terzi, degli alloggi oggetto del singolo programma edilizio, a soggetti con residenza anagrafica nel quartiere o nell'area di influenza economico-sociale del programma edilizio medesimo.

6-quater. I comuni, ai fini dell'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, determinano l'area di influenza economico-sociale dei programmi di edilizia residenziale pubblica, basandosi su criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche della zona e della distribuzione dei servizi nel territorio comunale».

57.20

MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 57, nel capo II - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso il n. 127-bis).

2. All'articolo 36, comma 4, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

“4) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione acqua calda e riscaldamento ambienti, somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici promiscui, gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 o 20 chili in qualsiasi fase di commercializzazione;”.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

“127-*septiesdecies*. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appello o di convenzioni, aventi ad oggetto forniture di pasti escluse quelle effettuate nei confronti di mense aziendali o interaziendali”.».

57.0.2 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenziali, le Casse di previdenza ed i fondi pensioni il cui valore del patrimonio immobiliare complessivo, sia diretto che di società controllate, risulti costituito per una quota inferiore al 20 per cento da immobili ubicati in una o più delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, non potranno imputare a copertura di riserve tecniche gli importi dei nuovi investimenti immobiliari effettuati in regioni diverse da quelle sopra indicate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi investimenti immobiliari, che per effetto del comma 1 non possono essere imputati a copertura delle riserve tecniche, saranno gravati, al momento dell'acquisto, da un'imposta di registro supplementare pari al 2 per cento del valore. I proventi rivenienti da detta imposta di registro supplementare confluiscono in un fondo speciale a disposizione dei Ministeri competenti per il finanziamento e l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile nei settori agricolo, turistico ed industriale, nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

57.0.5 LISI, PONTONE, CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, CAMPUS, MONTELEONE, MARRI, CASTELLANI Carla, SPECCHIA, MULAS, MEDURI, DENTAMARO, CUSIMANO, LA LOGGIA, MAGGI, PELLICINI, GRECO, CENTARO, FOLLONI, MANCA, RECCIA, GERMANÀ

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di assicurazione che esercitano direttamente o tramite società controllate i rami vita o pensioni, il cui valore del patrimonio immobiliare complessivo, sia diretto che di società controllate, risulti costituito per una quota inferiore al 20 per cento da immobili ubicati in una o più

delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, non potranno imputare a copertura di riserve tecniche gli importi dei nuovi investimenti immobiliari effettuati in regioni diverse da quelle sopra indicate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi investimenti immobiliari, che per effetto del comma 1 non possono essere imputati a copertura delle riserve tecniche, saranno gravati, al momento dell'acquisto, da un'imposta di registro supplementare pari al 2 per cento del valore. I proventi rivenienti da detta imposta di registro supplementare confluiscono in un fondo speciale a disposizione dei Ministeri competenti per il finanziamento e l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile nei settori agricolo, turistico ed industriale, nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

57.0.6 LISI, PONTONE, CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, CAMPUS, MONTELEONE, MARTELLI, MARRI, COZZOLINO, DE MASI, SPECCHIA, MULAS, MEDURI, DENTAMARO, CUSIMANO, LA LOGGIA, CASTELLANI Carla, MAGGI, PELLICINI, GRECO, CENTARO, MANCA, RECCIA, GERMANA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nell'articolo 50, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai compensi percepiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997».

57.0.1 POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Art. 58.

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. È istituita una commissione composta da tre membri nominati uno dal Presidente del Senato, uno dal Presidente della Camera dei de-

putati e uno dal Presidente della Corte costituzionale, con il compito di verificare la reale esigenza di mantenere in bilancio le somme stanziare nei capitoli di spesa discrezionale, di proporre modifiche alla legislazione vigente con effetti di spesa, valutandone la reale rispondenza alle necessità, di verificare la congruità delle spese stanziare rispetto alle finalità che si intendono perseguire e di individuare le duplicazioni di spese destinate ai medesimi soggetti e per le stesse finalità a carico dei bilanci di Stato, regioni ed enti territoriali e locali.

2. La commissione può richiedere dati e notizie alle amministrazioni interessate, al Ministero delle finanze, agli enti ed istituti previdenziali e alle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati destinatari di trasferimenti a carico di enti pubblici.

3. In ordine all'applicazione del comma 2, la commissione procede con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria.

4. La commissione conclude i propri lavori nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con una relazione, redatta in articoli, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*. Le riduzioni di spesa definite nella relazione hanno efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, salvo che le spese in questione siano confermate con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta su proposta del Ministro del tesoro.

5. In applicazione del presente articolo, nel triennio 1997-1999 devono essere assicurate economie nette di spesa non inferiori a lire 500.000 milioni nel 1998 e 600.000 milioni nel 1999 e a regime.

6. La commissione si avvale delle strutture della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I relativi oneri sono posti in parti eguali a carico dei rispettivi bilanci interni».

58.38

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a

fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti».

58.22

MORO, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

58.5

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

58.25

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: «Il Governo» fino a: «in materia» con le seguenti: «Il Governo è delegato a proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge in materia».

58.28

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «dieci».

58.33

ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «alla normativa comunitaria», inserire le seguenti: «e comunque con allineamento all'aliquota media zootecnica».

58.1 SARACCO, FUSILLO, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, MARINI, PETTINATO, MURINEDDU

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dei soggetti che svolgono attività economiche in via occasionale».

58.36 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) revisione dei presupposti oggettivi dell'imposta, relativamente alle cessioni di beni, escludendo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta al momento dell'acquisto;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti”».

58.20 MORO, ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) revisione dei presupposti oggettivi dell'imposta, relativamente alle cessioni di beni, escludendo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta al momento dell'acquisto;».

58.2 CIMMINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) revisione dei presupposti oggettivi dell'imposta, relativamente alle cessioni di beni, escludendo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta al momento dell'acquisto;».

58.13

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) revisione dei presupposti oggettivi dell'imposta, relativamente alle cessioni di beni, escludendo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta al momento dell'acquisto;».

58.16

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) revisione dei presupposti oggettivi dell'imposta, relativamente alle cessioni di beni, escludendo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta al momento dell'acquisto;».

58.40

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) revisione della base imponibile evitando in particolar modo fattispecie di imposta sull'imposta;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti”».

58.19

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta ripristinandone il principio di neutralità fiscale, consentendo il recupero integrale dell'imposta medesima per tutti gli atti economici afferenti alla attività esercitata;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti”».

58.21

MORO, ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

58.39

D'ALÌ

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riforma».

58.32

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) revisione della disciplina dell'applicazione del tributo al fine di assicurare un maggiore ampliamento della base imponibile, attraverso previsioni di riduzioni dell'aliquota relativamente alle prestazioni di servizi di lavoratori autonomi o di imprese per la realizzazione di opere edilizie interne alle unità immobiliari ovvero di interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

58.27

MORO, AMORENA

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività, di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione o utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;».

Alla lettera c) del medesimo comma 1, sostituire le parole da: «una maggiore aderenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «:se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazioni forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;».

58.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) introduzione di un'aliquota ridotta sulle prestazioni rese ad enti territoriali pubblici attualmente esenti».

58.41

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis). semplificazione nella certificazione dei corrispettivi, prevedendo l'alternativa della fattura con scontrino fiscale o ricevuta anche nelle ipotesi in cui la fattura venga emessa successivamente all'ultimazione delle singole prestazioni, quando eseguite nell'ambito di un rapporto contrattuale continuativo».

58.11

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) semplificazione nella certificazione dei corrispettivi, prevedendo l'alternatività della fattura con scontrino fiscale o ricevuta fiscale anche nelle ipotesi in cui la fattura venga emessa successivamente all'ultimazione delle singole prestazioni, quando eseguite nell'ambito di un rapporto contrattuale continuativo».

58.14

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) semplificazione nella certificazione dei corrispettivi, prevedendo l'alternativa della fattura con scontrino fiscale o ricevuta fiscale anche nelle ipotesi in cui la fattura venga emessa successivamente all'ultimazione delle singole prestazioni, quando eseguite nell'ambito di un rapporto contrattuale continuativo».

58.18

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) semplificazione nella certificazione dei corrispettivi, prevedendo l'alternatività della fattura con scontrino fiscale o ricevuta fiscale anche nelle ipotesi in cui la fattura venga emessa successivamente all'ultimazione delle singole prestazioni, quando eseguite nell'ambito di un rapporto contrattuale continuativo».

58.42

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) introduzione di un'aliquota ridotta sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere a) e b)».

58.12

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) introduzione di un'aliquota ridotta sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere a) e b)».

58.43

D'ALÌ, LA LOGGIA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) introduzione di un'aliquota ridotta sulle prestazioni di trasporto alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna».

58.10

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) introduzione di un'aliquota ridotta sulle prestazioni di trasporto alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna».

58.17

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) introduzione di un'aliquota ridotta sulle prestazioni di trasporto alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna».

58.37

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) adeguamento agli *standard* dei Paesi della Unione europea delle aliquote applicate per la commercializzazione di animali vivi della specie bovina e suina in funzione antievasiva».

58.35

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disposizioni in materia di abuso di posizione dominante nei rapporti tra imprese».

58.34

ROSSI, MORO

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. al fine di far emergere parte dell'economia sommersa e diminuire l'evasione fiscale, previsione di sistemi di deducibilità dell'IVA ai fini dell'imposta sulle persone fisiche onde stabilire il conflitto di interessi fra contribuenti, che determina una minore convenienza alla infedele dichiarazione, prevedendo opportune aliquote per avere, anche in primo impatto, la compensazione fra mancate entrate IRPEF e maggiori entrate IVA.».

58.9

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) revisione della disciplina di regime differenziato dell'aliquota per il gas metano, con conseguente eliminazione della incostituzionale disparità attualmente in vigore sul territorio nazionale».

58.29

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) esclusione dei comuni e delle province dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto riguarda la tenuta della contabilità, la liquidazione e la effettuazione dei versamenti».

58.31

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) previsione di una disciplina che penalizzi le imprese pubbliche o private che impongono ad altra impresa termini di pagamento superiore a tre mesi dalla data di fornitura di beni o servizi;

d-ter) introduzione di una disciplina di sospensione di imposta a favore delle imprese fornitrici di beni e servizi alla Pubblica amministrazione, nelle ipotesi di ritardato pagamento da parte di quest'ultima. Prevedere, inoltre, sanzioni nei confronti dei responsabili del ritardato pagamento».

58.30

ROSSI, MORO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi, destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266».

58.15

DONDEYNAZ, RIGO, DE CAROLIS, THALER AUSSERHOFER, PINGERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano sugli acquisti di beni realizzati, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

58.23

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero della sanità, modificare gli importi come segue:

1998: 700.000;

1999: 700.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, introdurre il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonchè gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonchè quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 330 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) Al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi fino al 31 dicembre 1998;

2) le parole: «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole: «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate».

b) Al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997.

c) Al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o che

applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

58.24

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere la seguente: «vincolante» e al comma 3, dopo la parola: «parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

58.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In sede di prima emanazione, lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.

58.6

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'articolo 67, comma 1, lettera a) sostituire le parole: cinquanta milioni di lire» con le seguenti: «cinquantacinque milioni di lire».

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposte di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

58.45

ROSSI, MORO

All'articolo 60, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

58.46

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria».

58.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

58.0.5

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

58.0.4

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Nell'articolo 74, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “, ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie” sono soppresse».

58.0.6

TRAVAGLIA, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Nell'articolo 74, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “, ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie”, sono soppresse.».

58.0.7

CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Vendita delle partecipazioni azionarie dello Stato)

1. Con proprio decreto il Ministro del tesoro può procedere alla vendita di pacchetti azionari di minoranza delle ex aziende delle partecipazioni statali di diretto controllo del Ministero stesso.

2. La individuazione delle aziende pubbliche interessate dalla vendita di cui al comma 1 avverrà con la seguente priorità:

a) non rilevanza strategica delle imprese, ovvero non insistenza in monopoli legali o naturali dello Stato, ovvero presenza di una pluralità di soggetti già operanti nei rispettivi comparti produttivi;

b) aziende operanti in regime di mancante concorrenza da parte di altre aziende italiane, ma con una quota di penetrazione di mercato inferiore al 50 per cento;

c) aziende operanti in regime di mancante concorrenza da parte di altre aziende nazionali o comunitarie operanti nella produzione di manufatti inerenti la difesa;

d) aziende strategiche operanti nel quadro di normative di regolazione del mercato di controllo.

3. La individuazione delle aziende interessate dalla vendita di cui al primo comma e la definizione quantitativa delle cessioni dovrà essere esperita da un primario istituto bancario, in qualità di «Global Coordinator», entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio dei Ministri può opporre veto, con l'obbligo di indicazione sostitutiva, ove si rimarcasse il mancato rispetto delle priorità indicate al comma 2».

58.0.1 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Art. 59.

Al comma 1, dopo le parole: «Le società di fatto» inserire le seguenti: «e le società semplici».

59.6 ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «Le società di fatto o irregolari» inserire le seguenti: «e le imprese coniugali».

59.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, sostituire le parole: «del 19 febbraio 1996» con le seguenti: «30 settembre 1996».

59.15 D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1997» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1997».

59.13 D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1997» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1997».

59.19

COSTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1997» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1997».

59.22

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1997» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1997».

59.25

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

59.3

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

59.9

ROSSI, MORO

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996 e le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonchè le società di fatto già enunciate agli effetti dell'imposta di registro e le altre società di fatto costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

59.18

COSTA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono applicati nella misura di un quarto dell'importo corrispondente previsto dalla tariffa vigente».

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L'atto di regolarizzazione può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata da parte di pubblico ufficiale incaricato dal sindaco del comune ove ha sede la società, ovvero da parte del funzionario delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, e con gli effetti degli articoli 2702 e seguenti del codice civile, anche in deroga alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni. Il comune, ovvero le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso cui viene effettuata l'autenticazione delle sottoscrizioni di cui al periodo precedente, possono applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire duecentocinquantomila, in luogo degli ordinari diritti e tributi. Il pubblico ufficiale incaricato, per poter procedere all'autentica delle sottoscrizioni, deve verificare l'avvenuto versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3».

Al comma 2, quarto periodo, le parole da: «verifica altresì che il tributo» *fino a:* «tesoreria comunale» *sono soppresse.*

59.20

COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Il comune» *fino alla fine del comma.*

59.12

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «autenticante», inserire le seguenti: «o il pubblico ufficiale autorizzato alla autenticazione delle firme».

59.4 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 5, sostituire la parola: «costituisce» con la seguente: «rappresenta».

59.7 ROSSI, MORO

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «La pubblica amministrazione competente è tenuta a provvedere alla variazione entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza».

59.24 DENTAMARO

Il comma 7 è soppresso.

59.16 D'ALÌ

Al comma 7 sostituire la parola: «corrisposte» con la seguente: «versate».

59.8 ROSSI, MORO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata dal funzionario competente della camera di commercio della circoscrizione provinciale ove ha sede la società».

59.5 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 8, sostituire le parole: «lire duecentomila», con le seguenti: «lire centomila».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ... (capp. 7504, 7527) modificare gli importi come segue:

1997: - 16.200.

59.11 ROSSI, MORO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, la prova dell'esistenza della società deve risultare da qualsiasi documento avente data certa anteriore al 19 febbraio 1996 ovvero da dichiarazione fatta agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine di trenta giorni dal 19 febbraio 1996».

59.23

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. A decorrere dalla data di cessazione del Registro delle ditte di cui al Testo Unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, le società costituite con atto debitamente registrato possono essere iscritte come società enunciate – a richiesta anche di un solo socio – nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

59.1

CIMMINO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. A decorrere dalla data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, le società costituite con atto debitamente registrato possono essere iscritte come società enunciate – a richiesta anche di un solo socio – nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

59.10

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, le società costituite con atto debitamente registrato possono essere iscritte come società enunciate – a richiesta anche di un solo socio – nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

59.17

COSTA

Aggiungere il seguente comma:

«10. A decorrere dalla data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, le società costituite con atto debitamente registrato possono essere iscritte come società enunciate - a richiesta anche di un solo socio - nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

59.21

GUBERT, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: "10) le coagenzie di assicurazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1961, n. 387"».

59.26

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Agevolazioni per la costituzione di società cooperative e di piccole società produttive)

1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.

2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione dei soggetti di cui al comma 1, gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

3. Alla nota 2 dell'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: «delle società cooperative» sopprimere la parola: «sociali».

4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa».

59.0.1

PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

«**Art. 59-bis.** - 1. L'Amministrazione dello Stato, nonchè gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonchè quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

59.0.2

ROSSI, MORO

Art. 60.

Sopprimere il comma 1.

60.73

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

60.6

GRILLO

I commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 91, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto legislativo di riforma dell'UNIRE di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315.

2. La riforma dell'UNIRE, di cui al comma 1 deve essere finalizzata a:

a) incentivare la collaborazione tra le regioni e l'UNIRE, al fine di accrescere ed ottimizzare le risorse legate all'allevamento ed all'incremento ippico;

b) trasferire al Ministero delle finanze la mera attività di vigilanza su giochi e scommesse relativi alle risorse di cavalli ed ai concorsi ippici;

c) riformare l'inquinamento previdenziale ed assistenziale degli operatori ippici, trasferendoli nel comparto agricolo.

3. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, sono applicate le norme di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni».

60.107

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinata dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 496, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo dell'ente pubblico UNIRE che può provvedersi direttamente ovvero a mezzo di enti, pubblici, società o allibratori da detto ente individuati secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'UNIRE ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le Amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte e delle spese di organizzazione e gestione delle scommesse all'UNIRE, per il raggiungimento dei fini istituzionali ed il finanziamento del monte-premi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

60.36

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, sostituire le parole: «la gestione», con le altre: «il controllo».

60.64

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «la gestione» aggiungere le altre: «ed il controllo».

60.65

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei giochi e delle scommesse» con le altre: «dei pronostici».

60.66

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «relative alle corse» con le seguenti: «riguardanti le corse».

60.89

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle corse dei cavalli», con le altre: «alle competizioni di trotto e di galoppo».

60.63

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed ai concorsi ippici».

60.31

BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai concorsi ippici» con le altre: «alle gare di equitazione».

60.76

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «disciplinate» con l'altra: «regolate».

60.67

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «modificazioni» con la seguente: «modifiche».

60.83

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le altre: «è riservata al Ministero delle finanze».

60.68

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle risorse agricole, alimentari e forestali».

60.69

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati» con le seguenti: «vi provvedono a mezzo dell'Ente pubblico UNIRE che può provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da detto Ente individuati secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2».

60.15

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati» con le altre: «devono provvedervi direttamente».

60.71

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati» con le seguenti: «vi provvedono a mezzo dell'ente pubblico UNIRE che può provvedervi direttamente o a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da detto ente individuati secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2».

60.1

MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «società o allibratori da essi individuati».

60.70

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

60.72

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo, al fine di reperire una nuova fonte di entrata, è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che in deroga all'attuale disciplina in materia di gioco d'azzardo, di cui agli articoli 718 e 68 del codice penale, preveda la Costituzione in via sperimentale per un periodo di quattro anni, di cinque case da gioco da situarsi rispettivamente nelle cinque aree geografiche definite nord, centro nord, centro sud, sud e isole, i cui incassi dovranno essere devoluti allo Stato nella percentuale del 55 per cento. La individuazione dei comuni in cui insediare le case da gioco dovrà avvenire sulla base di valutazioni relative ai requisiti di potenziale attrazione turistica dei comuni medesimi. Lo stesso decreto dovrà prevedere le necessarie misure di controllo da affidarsi al ministero dell'interno con riferimento alle eventuali concessioni a società di diritto privato e alla qualificazione del personale da impiegarsi nelle case da gioco, e comunque per scongiurare inquinamenti e intromissioni di organizzazioni criminali su tali flussi finanziari».

60.14 LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MAGGI

Sopprimere il comma 2.

60.7 GRILLO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «sei mesi».

60.74 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

60.81 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni delle categorie interessate».

60.111 D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «al riordino della materia dei giochi e delle scommesse» con le altre: «alla riforma del sistema dei pronostici».

60.75 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «dei giochi e delle scommesse», con le altre: «dei concorsi pronostici in materia di corse dei cavalli e dei concorsi ippici».

60.50

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «relative alle corse» con le seguenti: «riguardanti le corse».

60.90

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «alle corse dei cavalli» con le altre: «alle competizioni di trotto e di galoppo».

60.77

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «dei cavalli» aggiungere le seguenti: «e delle gare di equitazione».

60.78

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo la parola: «cavalli», inserire le seguenti: «e delle gare di equitazione».

60.58

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «per quanto attiene» con le altre: «in merito».

60.79

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «attiene agli aspetti» con le seguenti: «riguarda gli».

60.82

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «fiscali» aggiungere le altre: «e di controllo».

60.80

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè al riparto dei relativi proventi».

60.3

MINARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè al riparto dei relativi proventi».

60.16

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, dopo la parola: «proventi», aggiungere le seguenti: «, nell'assoluto rispetto di criteri di trasparenza amministrativa».

60.62

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «è ispirato ai», con le altre: «deve seguire i».

60.61

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la gestione dei giochi pronostici relativi alle competizioni di trotto e di galoppo ed alle gare di equitazione è affidata al Ministero delle finanze che vi provvede secondo criteri di efficienza ed economicità ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti che, sullo svolgimento di tali attività, è tenuta a presentare relazioni annuali al Parlamento;».

60.60

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «dei giochi», con le altre: «dei pronostici sulle competizioni di trotto e di galoppo».

60.59

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'amministrazione», con le seguenti: «l'UNIRE».

60.2

MINARDO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'amministrazione» con le seguenti: «l'UNIRE».

60.17 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero è opportuno rivolgersi a terzi».

60.57 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

60.54 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per l'eventuale scelta del terzo concessionario è prevista l'istituzione di una commissione speciale composta da cinque revisori dei conti, di cui tre indicati dal Ministro del tesoro e due dal Ministro delle finanze. Detta commissione svolge le necessarie verifiche amministrative sui soggetti eventualmente candidati a rivestire il ruolo di terzo concessionario e relazionano alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere vincolante ai fini dell'individuazione del terzo concessionario medesimo;».

60.56 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «delle disposizioni, anche comunitarie», con le altre: «della normativa nazionale e dei regolamenti e delle direttive comunitarie, incluse quelle ancora non recepite dalla legislazione nazionale».

60.48 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «sia nazionale, sia».

60.55 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

60.52 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la gestione dei concorsi pronostici in materia di corse dei cavalli e di concorsi ippici è affidata al Ministero delle finanze;».

60.53

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali», con le altre: «gestione del Ministero delle finanze».

60.51

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione dei proventi delle scommesse e dei concorsi pronostici connessi alle corse dei cavalli e alle manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'UNIRE, al netto delle imposte e delle spese di organizzazione e gestione del servizio, all'UNIRE medesima per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

60.19

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione dei proventi al netto delle imposte e delle spese di organizzazione e gestione delle scommesse all'UNIRE per il raggiungimento dei fini istituzionali e il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

60.18

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «garantire l'espletamento dei compiti istituzionali», con le altre: «assicurare la copertura delle spese per la gestione ordinaria».

60.47

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «UNIRE», inserire le seguenti: « ; la ripartizione dei proventi è sottoposta a specifico controllo da parte della Corte dei conti che, sullo svolgimento di tale attività amministrativa, provvede, annualmente, a redigere una specifica relazione da sottoporre all'esame del Parlamento».

60.49

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) esclusione dall'imposta sugli spettacoli, di cui la SIAE è percettrice sulla base della convenzione approvata con decreto ministeriale del 30 dicembre 1977, dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni della manifestazioni sportive delle società senza fini di lucro, che organizzano competizioni sportive provvedendo alla copertura dei relativi oneri finanziari mediante la raccolta di contributi di enti, di privati e prestazioni gratuite che vengono impiegati esclusivamente per la copertura di spese di organizzazione, in quanto queste non sono produttive di reddito poichè le società organizzatrici non esigono corrispettivi dagli spettatori».

60.40

ROSSI, AMORENA, MORO

Sopprimere il comma 3.

60.46

ANTOLINI, BIANCO

I commi 4 e 5, sono sostituiti dal seguente:

«4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al punto 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell'8 per cento. L'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta è affidata alla Società italiana autori editori, alle condizioni di cui alla convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e la società stessa».

60.114

SCHIFANI

I commi 5 e 6, sono sostituiti dal seguente:

«5. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al punto 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell'8 per cento. L'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta è affidata alla Società italiana autori editori, alle condizioni di cui alla convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e la società stessa».

60.29

COSTA

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al punto 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell'8 per cento. L'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta è affidata alla Società italiana autori editori, alle condizioni di cui alla convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e la società stessa».

60.27

GUBERT, COSTA, ZANOLETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «Con effetto» con le seguenti: «A far data».

60.87

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «Con effetto» con le seguenti: «Con decorrenza».

60.98

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «Con effetto» con le seguenti: «A decorrere».

60.86

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «relative alle corse» con le seguenti: «riguardanti le corse».

60.84

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «corse dei cavalli», con le altre: «competizioni di trotto e di galoppo».

60.45

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento» con le seguenti: «si applica l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con l'aliquota nella misura del 5 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta sono affidati alla Società italiana autori ed editori, alle condizioni di cui alla convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e la Società stessa».

60.11

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

Al comma 5, sostituire le parole: «in luogo dell'imposta» con le seguenti: «al posto del prelievo».

60.91

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, sostituire la parola: «modificazioni» con la seguente: «modifiche».

60.92

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le aliquote di cui al comma 5 sono elevate, a partire dal 1° gennaio 1999, di 2 punti percentuali».

60.23

PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 5 e dei tributi connessi è affidata al Ministro delle finanze e alla Società italiana autori ed editori, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto».

60.10

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 6, dopo le parole: «1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

60.93

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «sono disciplinate le modalità di attuazione», con le seguenti: «è individuato il settore di intervento».

60.105

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «sulla base degli» con le seguenti: «sono regolate».

60.96

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «sono disciplinate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata la».

60.95

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «delle leggi».

60.97

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica», con le seguenti: «L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta unica di cui al comma 5 è affidata alla SIAE, in base ad apposita convenzione da stipulare con il Ministero delle finanze».

60.24

PEDRIZZI, COLLINO, PACE

Al comma 6, sostituire le parole: «con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica», con le seguenti: «l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta unica di cui al comma 5 è affidata alla SIAE, in base ad apposita convenzione da stipulare con il Ministero delle finanze».

60.5

STANISCIA

Al comma 6, sostituire le parole: «con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica» con le seguenti: «; l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta unica è affidata alla SIAE, in base ad apposita convenzione da stipulare con il Ministero delle finanze».

60.30

MELE, PELELLA

Al comma 6, sostituire le parole: «con particolare riferimento alla riscossione al controllo ed alla gestione dell'imposta unica», con le seguenti: «; l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta unica di cui al comma 5 è affidata alla SIAE, in base ad apposita convenzione da stipulare con il Ministro delle finanze».

60.113

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 6, sostituire le parole: «con particolare riferimento», con le seguenti: «in merito».

60.104

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare ulteriori entrate per 2.000 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che, entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista, per legge, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali, è soppressa”».

60.20 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1997 sia assegnata una ricevitoria del lotto a tutti i tabaccaia che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995».

60.12 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 7, dopo le parole: «1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

60.94 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sono stabiliti nuovi giochi» con le seguenti: «sono fissati nuovi giochi».

60.85 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «nuovi giochi», con le seguenti: «nuove giocate fondate su scommesse».

60.103 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, dopo le parole: «del lotto», aggiungere le seguenti: «e dei nuovi giochi di cui sopra».

60.100

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

60.112

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «entro la prima metà».

60.102

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «sulla base degli» con le seguenti: «con riferimento agli».

60.99

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «sulla base», con le seguenti: «con riferimento».

60.101

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «sulla base degli» con le seguenti: «in riferimento agli».

60.88

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore», con le seguenti: «non inferiore».

60.108

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «300 miliardi di lire,» con le seguenti: «280 miliardi di lire, di cui 20 miliardi da destinare alla promozione del turismo giovanile attraverso gli enti di cui all'articolo 12 della legge n. 203 del 1995».

60.116DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE,
TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Al comma 7, dopo la parola: «conservazione» aggiungere le seguenti: «e fruizione».

60.115 DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE,
TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare per la ricostruzione del teatro “la Fenice” di Venezia, del teatro “Petruzzelli” di Bari, della cattedrale di Noto e per il recupero del barocco della Val di Noto, di Ragusa e Siracusa. Pertanto, le concessioni per la raccolta del gioco del lotto potranno essere assegnate a tutte le rivendite di monopoli di Stato».

60.38 MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea attraverso altri concessionari».

60.42 ROSSI, MORO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 1997, in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo un'adeguata presenza della raccolta nelle zone dove la domanda può essere più significativa, al fine di conseguire il maggior reddito erariale di lire 2.000 miliardi. In caso di mancanza di rivendite di generi di monopolio ordinari le nuove concessioni, fino al 10 per cento, possono gradualmente essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle avio linee ed in stazioni di servizio autostradali di ampia frequentazione».

60.43 ROSSI, MORO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge

19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che, entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali, è soppressa».

60.13

GIARETTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare ulteriori entrate per 2.000 miliardi di lire il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è soppressa”.

60.28

COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare ulteriori entrate per 2000 miliardi il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è soppressa”.

60.37

NAPOLI Roberto, MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono così ripartite: 0,9 per cento al fondo di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato; 1,1 per cento alle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto legislativo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà reso operante apposito regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo dei monopoli».

60.34

TAROLLI, BIASCO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«Il comma 4, dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1995, n. 25, è così modificato:

“Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato, purchè non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta dello 0,9 per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi. Con apposito decreto legislativo, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sarà reso operante apposito regolamento per la definizione dei criteri e della modalità di gestione del fondo. L'azienda Monopoli effettuerà sulle vincite del gioco del lotto un prelievo aggiuntivo pari all'1,1 per cento da versare al bilancio delle entrate dello Stato. Il direttore generale dei Monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro al Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze”».

60.35

TAROLLI, BIANCO

Il comma 8, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al comma 4, dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono così ripartite:

a) 0,9 per cento al fondo di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato;

b) 1,1 per cento alle entrate del bilancio dello Stato.

8-bis. Con decreto legislativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà reso operante apposito regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione del Fondo dei monopoli».

60.39

TAROLLI, NAVA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ad eccezione di uno 0,9 per cento delle vincite stesse che continua ad affluire al fondo di previdenza del personale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Dal 1° gennaio 1997 il fondo sarà alimentato anche da una ritenuta sulle retribuzioni fisse e ricorrenti del personale iscritto al fondo stesso in misura da definirsi in sede di contrattazione aziendale».

60.22

COLLINO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e restano acquisite all'erario».

60.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione del disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del comma 225 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e allo scopo di assicurare le previste maggiori entrate all'erario dello Stato per l'importo di lire 1.500 miliardi all'anno, il Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative su base nazionale, con proprio decreto, provvede, entro il 31 dicembre 1997, al graduale ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto, dotandoli di un bacino di utenza riservato, mediante il rispetto, per le zone periferiche dei comuni, di una distanza minima di 300 metri tra loro e per le zone centrali dell'accoglimento delle richieste relative a nuovi punti di raccolta in base all'ordine di presentazione delle stesse, nonchè istituendo, con priorità, nuove ricevitorie nei comuni o bacini di comuni che ne siano sprovvisti o scarsamente serviti, nel rapporto di un punto di raccolta per ogni 3.000 abitanti, in modo che sia raggiunto, entro il termine suindicato, il numero di 15.000 ricevitorie e, successivamente, sia rilasciata la concessione ad ogni rivendita di tabacchi richiedente».

60.4

RECCIA, PELLICINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione del disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del comma 225 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e allo scopo di assicurare le previste maggiori entrate all'erario dello Stato per l'importo di 1.500 miliardi all'anno, il Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative su base nazionale, con proprio decreto, provvede, entro il 31 dicembre 1997, al graduale ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto, dotandoli di un bacino di utenza riservato, mediante il rispetto di una distanza minima di 300 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, sia nei confronti delle ricevitorie già funzionanti, sia tra le nuove ricevitorie, nelle aree metropolitane; e, istituendo, con priorità, nuove ricevitorie nei comuni o bacini di comuni che ne siano sprovvisti o scarsamente serviti, nel rapporto di un punto di raccolta per ogni 3.000 abitanti, in modo che sia raggiunto, entro il termine suindicato, il numero di 15.000 ricevitorie e, successivamente, sia rilasciata la concessione ad ogni rivendita di tabacchi richiedente».

60.8

CIMMINO, GUBERT, FIRRARELLO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In attuazione del disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dal comma 225 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e allo scopo di assicurare le previste maggiori entrate all'Erario dello Stato per l'importo di 1.500 miliardi all'anno, il Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative su base nazionale, con proprio decreto, provvede, entro il 31 dicembre 1997, al graduale ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto, dotandoli di un bacino di utenza riservato, mediante il rispetto di una distanza minima di 300 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, sia nei confronti delle ricevitorie già funzionanti, sia tra le nuove ricevitorie, nelle aree metropolitane; e, istituendo, con priorità, nuove ricevitorie nei comuni o bacini di comuni che ne siano sprovvisti o scarsamente serviti, nel rapporto di un punto di raccolta per ogni 3.000 abitanti, in modo che sia raggiunto, entro il termine suindicato, il numero di 15.000 ricevitorie e, successivamente, sia rilasciata la concessione ad ogni rivendita di tabacchi richiedente».

60.33

DIANA

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«60-bis. In attuazione del disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, così come modificato dal comma 225 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, e allo scopo di assicurare le previste maggiori entrate all'Erario dello Stato per l'importo di 1.500 miliardi all'anno, il Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative su base nazionale, con proprio decreto, provvede, entro il 31 dicembre 1997, al graduale ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto, dotandoli di un bacino di utenza mediante il rispetto di una distanza minima di 300 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, sia nei confronti delle ricevitorie già funzionanti, sia tra le nuove ricevitorie, nelle aree metropolitane; e, istituendo, con priorità, nuove ricevitorie nei comuni o bacini di comuni che ne siano sprovvisti o scarsamente serviti, nel rapporto di un punto di raccolta per ogni 3.000 abitanti, in modo che sia raggiunto, entro il termine suindicato, il numero di 15.000 ricevitorie e, successivamente, sia rilasciata la concessione ad ogni rivendita di tabacchi richiedente».

60.32

BERTONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione del disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del comma 225 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1995, n. 549, e allo scopo di assicurare le previste maggiori entrate all'Erario dello Stato per l'importo di 1.500 miliardi all'anno, il Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali di settore, maggiormente rappresentative su base nazionale, con proprio decreto, provvede, entro il 31 dicembre 1997, al graduale ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto, dotandoli di un bacino di utenza riservato, mediante il rispetto di una distanza minima di 300 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, sia nei confronti delle ricevitorie già funzionanti, sia tra le nuove ricevitorie, nelle aree metropolitane; e istituendo, con priorità, nuove ricevitorie nei comuni o bacini di comuni che ne siano sprovvisti o scarsamente serviti, nel rapporto di un punto di raccolta per ogni 3.000 abitanti, in modo che sia raggiunto, entro il termine suindicato, il numero di 15.000 ricevitorie e, successivamente, sia rilasciata la concessione ad ogni rivendita di tabacchi richiedente».

60.21

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero delle finanze provvede, entro il 31 dicembre 1997, all'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Alle domande presentate dai rivenditori di generi di monopolio si applica, a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il principio del silenzio assenso».

60.9

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

All'articolo 65, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, non è dovuta per gli spettacoli e le attività indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tariffa allegata al medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 9, sostituire le parole: «1.000 miliardi», «1.060 miliardi» e «1.120 miliardi», rispettivamente, con le seguenti: «1.010 miliardi», «1.070 miliardi» e «1.130 miliardi».

60.117

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 9, sostituire le parole: «1.000 miliardi per l'anno 1997», «1.060 miliardi per l'anno 1998» e «1.120 miliardi per l'anno 1999», con le seguenti: «1.055 miliardi per l'anno 1997», «1.115 miliardi per l'anno 1998» e «1.175 miliardi per l'anno 1999».

60.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle attività di commercializzazione di beni gestiti in regime di privativa fiscale».

60.110

D'ALÌ, SCHIFANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Il Governo, al fine di reperire una nuova fonte di entrata, è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che in deroga all'attuale disciplina in materia di gioco d'azzardo, di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, preveda la costituzione in via sperimentale, per un periodo di quattro anni, di cinque case da gioco da situarsi rispettivamente nelle cinque aree geografiche definite Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sud e Isole, i cui incassi dovranno essere devoluti allo Stato nella percentuale del 55 per cento. La individuazione dei Comuni in cui insediare le case da gioco dovrà avvenire sulla base di valutazioni relative ai requisiti di potenziale attrazione turistica dei Comuni medesimi. Lo stesso decreto dovrà prevedere le necessarie misure di controllo da affidarsi al Ministero dell'interno con riferimento alle eventuali concessioni a società di diritto privato e alla qualificazione del personale da impiegarsi nelle case da gioco, e comunque per scongiurare inquinamenti e intromissioni di organizzazioni criminali su tali flussi finanziari».

60.109

MANFROI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga un'organica normativa su scala nazionale in materia di case da gioco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale;

b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1981;

c) previsione dell'apertura di una o più case da gioco in una stessa regione, con particolare riferimento a quelle confinanti con stati esteri;

d) previsione dell'apertura, nel territorio regionale, di una ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine utilizzarla, alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica».

60.26

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI, AMORENA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto).

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997 sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purché sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti”».

60.0.1

ROSSI, MORO

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

79ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1627) GUALTIERI ed altri. - *Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il senatore PELLEGRINO propone di modificare il termine di proroga, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, anticipandolo al 31 ottobre 1997: presenta di conseguenza l'emendamento 1.1. Osserva, in proposito, che il nuovo termine di proroga corrisponde a valutazioni condivise e consente alla Commissione d'inchiesta di concludere il proprio lavoro su quegli oggetti, prossimi alla definizione, in relazione ai quali il materiale acquisito è tale da consentire una valutazione compiuta. Quanto alle altre materie d'inchiesta, in epoca successiva il Parlamento potrebbe considerare l'opportunità di istituire una nuova Commissione, eventualmente anche con riguardo ad ulteriori questioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.1 e conferma l'intendimento di procedere, su tale base, alla discussione in sede deliberante del disegno di legge, secondo la richiesta già avanzata, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, in esito alla precedente seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1627

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la data: «30 giugno 1998» con l'altra: «31 ottobre 1997».

1.1

PELLEGRINO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

61^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
AYALA.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che per dar modo al Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1389 e 1371, in materia di soppressione dell'albo dei procuratori legali, di ultimare i suoi lavori la Commissione tornerà a riunirsi, come previsto, nel pomeriggio di oggi alle ore 15.15.

La seduta termina alle ore 10,15.

62^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1389) Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola

(1371) BATTAGLIA. Soppressione dell'albo dei procuratori legali
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il relatore GRECO illustra brevemente il risultato del lavoro svolto dal comitato ristretto, sostenendo come, al di là del testo proposto, vi siano alcuni emendamenti che sono rimasti fuori dall'elaborato e che i presentatori insistono perchè vengano portati all'esame della Commissione. Si dichiara comunque disponibile a valutare ogni modifica migliorativa del testo definito dal comitato ristretto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di assumere come testo base per le votazioni il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 1 che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene approvato.

Il RELATORE si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario MIRONE avanza alcune proposte migliorative riguardo alla formulazione del testo.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15,55.

ARTICOLI ESAMINATI DEL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE N. 1389 E 1371

Art. 1.

(Soppressione dell'albo)

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

Art. 2.

(Iscrizione all'albo degli avvocati)

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti al relativo albo sono iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati.

2. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

3. Dalla entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, ed al Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

56ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BESSO CORDERO

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1812) SALVI ed altri. - Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore ROGNONI, osserva che il disegno di legge in esame, sottoscritto da ben dieci capigruppo, rappresenta un atto dovuto, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge cosiddetto «salva Rai». Per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, il capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni prevede 10 miliardi per competenza e contestualmente 10 miliardi di residui, che il provvedimento intende appunto sbloccare per onorare la convenzione tra il Ministero delle poste e Radio radicale. Per evitare che tali residui vadano in economia, è necessario approvare definitivamente il provvedimento prima del 31 dicembre.

Fornisce quindi alcuni dati relativi alla trasmissione delle sedute d'Aula di Camera e Senato da parte di Radio radicale. A fronte di un obbligo, sancito dalla convenzione, di trasmettere almeno il 60 per cento delle ore complessive di seduta, Radio radicale ha trasmesso dal novembre '94 al novembre '95 il 70 per cento del monte orario complessivo e dal novembre '95 al novembre '96 addirittura il 75 per cento circa. Dopo aver fornito dati anche sull'ascolto medio settimanale, ricorda che è vietata la trasmissione di annunci pubblicitari durante le sedute e questa norma giustifica l'erogazione di un contributo da parte dello Stato per un servizio pubblico altrimenti non sovvenzionato. D'altra parte, l'articolo 24 della legge n. 223 del 1990 prevedeva che tale servizio dovesse essere svolto dalla RAI con una apposita quarta rete radiofonica, ma il Ministero non ha mai fornito le frequenze *ad hoc*. Rileva infine con disap-

punto che la convenzione tra il Ministero e Radio radicale è stata stipulata senza che siano stati interpellati i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Raccomanda infine una rapida approvazione senza modifiche.

Non essendovi interventi in discussione generale, replica brevemente il sottosegretario LAURIA, il quale si associa a tutte le considerazioni svolte dal relatore ed avverte che sarà compito del Ministero operare nella direzione da lui indicata circa l'attivazione della quarta rete radiofonica da parte della RAI.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CASTELLI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, motivato sulla considerazione che Radio radicale resta un raro esempio di informazione trasparente, cioè senza commenti e filtri di alcun genere. È strano anzi che questo Governo consenta la sopravvivenza di questa piccola finestra di libertà, ma forse, come tutti i regimi, vuole lasciarsi «un fiore all'occhiello». È auspicabile che questo servizio non venga mai svolto dalla RAI, che sicuramente lo effettuerebbe in modo non trasparente ed artefatto. Ritiene comunque che il contributo di 10 miliardi annui per una piccola emittente privata sia comunque esagerato.

Il senatore TERRACINI è lieto di annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, che ha sempre sostenuto Radio radicale con convinzione.

Il senatore DE CORATO esprime il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale rilevando che Radio radicale svolge un ruolo importante fornendo una informazione senza filtri, a differenza di quanto è dato vedere sulle reti RAI, che dimostrano ormai di essere occupate dal regime.

Il senatore FALOMI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che si tratta di un atto dovuto e che Radio radicale ha il pregio di riempire un vuoto che non è stato colmato da parte del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore LO CURZIO respinge ogni accusa circa l'assunto secondo il quale la RAI sarebbe uno strumento di regime ed osserva che questo disegno di legge merita il voto favorevole del suo Gruppo perchè rappresenta un esempio di pluralismo e perchè risponde ad una esigenza di carattere culturale. D'altra parte Radio radicale è l'unica emittente che segue costantemente i lavori parlamentari.

Il senatore CÒ, sottolineato che questo disegno di legge risponde ad un vero e proprio diritto che Radio radicale vanta in forza della convenzione, annuncia il suo voto favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del presidente BESSO CORDERO a nome del Gruppo di Rinnovamento italiano, viene posto ai voti ed approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 10.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

49ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Cesare Damiano vice segretario generale e Lello Raffo responsabile del settore auto della Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM), il signor Roberto Di Maulo segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) e i signori Pierpaolo Baretta segretario nazionale e Cosmano Spagnolo responsabile del settore auto della federazione italiana metalmeccanici (FIM).

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0011°)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della FIAT auto: audizione dei rappresentanti sindacali di categoria
(R048 000, C10ª, 0001°)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 luglio.

Dopo brevi parole di benvenuto del presidente CAPONI, che invita anche a fornire una breve informativa sulle trattative in corso per il rin-

novo del contratto dei metalmeccanici, ha la parola il vice segretario generale della FIOM.

Il signor DAMIANO si sofferma brevemente sulle trattative in corso, che hanno visto svolgersi, nella mattinata di oggi, un incontro dei sindacati confederali con il Ministro del lavoro. Dal ministro Treu sono pervenute alcune affermazioni importanti: innanzitutto il fatto che egli parla a nome di tutto il Governo; in secondo luogo la riconferma del rispetto del protocollo del luglio 1993, in particolare per quanto riguarda il recupero del divario fra inflazione reale e inflazione programmata. I punti di contrasto con la Federmeccanica riguardano principalmente la mancanza di una controproposta in termini salariali (in assenza della definizione della base di calcolo) e il rifiuto di considerare ipotesi di recupero salariale per il 1994-1996.

Passa quindi a considerare la questione della Fiat, facendo puntuale riferimento a due intese recentemente intervenute: l'accordo del 28 giugno 1996 - con cui si è tracciato l'orizzonte strategico del settore automobilistico - e il contratto di programma del 31 luglio dello stesso anno. L'accordo di giugno discende direttamente da quello del 1994 (anno in cui il settore auto usciva da un periodo di rilevante flessione della domanda in Europa e in Italia, a fronte del quale si erano stabiliti gli indirizzi strategici, il rinnovo della gamma dei modelli e il programma in termini di occupazione); con esso la Fiat si è impegnata a mantenere inalterata la capacità produttiva in Italia, onorando così il precedente accordo. Ciò era reso possibile grazie ad un massiccio programma di investimenti fondati sull'ipotesi di una ripresa del mercato. In mancanza di quest'ultima egli teme che ci si potrebbe trovare di fronte alla necessità di nuove ristrutturazioni, risultando in particolare a rischio gli stabilimenti di Rivalta, Arese e Pomigliano. Dopo essersi riferito al contratto di programma del 31 luglio 1996, per il quale si attende ancora di conoscere termini e modalità di concreta operatività, si dice preoccupato per l'andamento del mercato italiano dell'auto, un andamento decisamente negativo e in controtendenza anche rispetto a quello del corrispondente mercato europeo e a cui fa riscontro un esubero della capacità produttiva della Fiat, che copre il 45 per cento del mercato nazionale. Le vendite di auto nel 1996 si profilano inferiori a quelle del 1995, nè si prevede una inversione di rotta per il 1997. In tale situazione si potrebbe determinare un rallentamento degli investimenti capace di compromettere l'equilibrio produttivo-occupazionale alla base dell'accordo del 28 giugno. Non va taciuto, d'altra parte, che la FIAT sta effettuando cospicui investimenti anche all'estero, essendo già presente in Polonia e in Sud America e progettando una espansione in Cina, India e Nord Africa. È comunque interesse del sindacato che una rilevante quota di capacità produttiva dell'azienda, così come la sua base strategica restino in Italia.

Nel riferirsi, quindi, al dibattito in corso sulle misure di sostegno al settore automobilistico già sperimentate in Francia, in Spagna e in alcuni Paesi scandinavi, afferma che le organizzazioni sindacali ritengono necessario - una volta completato l'esame dei documenti di bilancio da parte del Parlamento - l'avvio di una politica industriale orientata al sostegno del sistema delle imprese e fondata su alleggerimenti contributivi

e fiscali, nè sono contrarie all'ipotesi di sperimentare anche in Italia un sistema di sostegno per il rinnovo del parco auto - particolarmente obsoleto nel nostro Paese - simile a quello adottato in altri Paesi europei, anche se non si nascondono le controindicazioni legate alla temporaneità di tali tipi di interventi.

Seguono domande dei senatori.

Il senatore ASCIUTTI ritiene che il problema del mercato automobilistico, pur essendo certamente uno dei più sentiti, non presenti tuttavia caratteri di unicità. Ci troviamo, infatti, in presenza di una generale caduta della propensione al consumo, di fronte alla quale occorre chiedersi come intervenire per un rilancio generale dei mercati. Misure di sostegno del tipo di quelle introdotte in Francia risultano effimere e provvisorie; si tratta invece di perseguire risultati stabili per l'insieme dell'economia nazionale.

Il senatore DI BENEDETTO, riferendosi all'incontro di stamane fra i sindacati e il ministro Treu, in cui si è trattato di ipotesi di defiscalizzazione, domanda se non vi sia il rischio, con misure di tale tipo, di porsi in contraddizione con la normativa dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel rilevare come i sindacati pongano l'esigenza di tonificare il mercato dell'auto in Italia, riconoscendo nel contempo i problemi connessi alla temporaneità dell'impulso che può provenire da misure del genere di quelle adottate in Francia, afferma che quello del mercato dell'auto non è che la punta dell'*iceberg* di un problema più generale che riguarda tutto il Paese, ove la domanda registra un calo generalizzato. Sarebbe necessario, quindi, a suo parere, adottare una politica di rilancio dell'economia - cosa di cui l'attuale Governo appare incapace - mentre egli non ritiene auspicabile e produttivo per il conseguimento di obiettivi di rivitalizzazione della domanda - la devoluzione di risorse pubbliche ad un settore particolare.

Replica il signor DI MAULO, affermando che i sindacati hanno individuato dei campi di azione rispondenti all'obiettivo di rivitalizzare il Paese in una situazione congiunturale di difficoltà; tali campi di azione sono riconducibili ad una serie di interventi di politica industriale nelle aree di maggiore sofferenza (si riferisce in particolare ai settori dell'informatica, dell'auto e degli elettrodomestici). Gli incentivi del tipo di quelli introdotti in Francia, d'altra parte, hanno prodotto risultati non solo congiunturali, come dimostra la tenuta anche successiva della domanda. Certo, ci sono stati anche errori della FIAT, nè si comprende quale strategia di mercato si intenda adottare con riferimento a «marchi» in flessione come quelli della Lancia e dell'Alfa Romeo.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

67ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO e GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 14,45.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario PIZZINATO risponde alla interrogazione n. 3-00425, presentata dal presidente Smuraglia, che affronta la problematica attinente la collocazione professionale degli Ispettori del lavoro, che, sulla base dell'interpretazione della Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, sono stati inquadrati nella settima qualifica funzionale, anzichè nell'ottava. Tale inquadramento non ha corrisposto alle aspettative del personale ispettivo che, per la funzione svolta, ha sempre rivendicato il principio dell'unicità della funzione ispettiva, a prescindere dalle qualifiche del personale chiamato a disimpegnarla.

Ricorda poi i due ordini del giorno approvati la scorsa legislatura e con i quali la Commissione lavoro del Senato invitava il Governo a prendere in considerazione la problematica in questione, sollecitando nel contempo un intervento dell'Esecutivo presso l'Aran, affinché fosse attivata la commissione per la revisione dell'ordinamento, prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei Ministeri. Effettivamente tale commissione è stata convocata su richiesta del Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con il Ministro del lavoro, all'indomani dell'approvazione degli ordini del giorno sopra menzionati in premessa, al fine di esaminare le tematiche in argomento e, in data 23 gennaio 1996, ha adottato una delibera con la quale ha prospettato alcune soluzioni atte a risolvere la questione.

Ricorda inoltre che nell'interrogazione si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere in merito, con particolare riferimento

alle soluzioni prospettate dalla commissione tecnica. Le ipotesi risolutive formulate e segnalate, per le successive valutazioni, ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro, si muovevano in una duplice direzione. Da un lato, è stata ipotizzata la riattivazione della commissione paritetica ex articolo 10 della legge n. 312 del 1980, al fine della revisione della corrispondenza tra la soppressa carriera di concetto degli Ispettorati del lavoro ed il profilo di funzionario. La commissione ha precisato che tale revisione, già richiesta in passato senza trovare soddisfazione neanche in sede giurisdizionale, esula dalla propria competenza.

Dall'altro lato, è stata ipotizzata l'apertura di concorsi interni per il passaggio dal profilo di collaboratore dell'ispettorato a quello di funzionario; tale soluzione, ha precisato la commissione, postula un intervento sulle piante organiche e, comunque, una modifica alla legislazione vigente. Il Sottosegretario coglie l'occasione per precisare, per quanto attiene alle piante organiche, che alla luce della regionalizzazione, che vede il Ministero del lavoro tra i primi a compiere il passaggio delle competenze relative al mercato del lavoro alle Regioni, i compiti istituzionali che sono propri degli uffici del lavoro e degli ispettorati vengono ad essere in parte modificati ed ampliati (basti pensare alle competenze relative alla applicazione del decreto legislativo n.626 del 1994 e a quanto contenuto nel Patto per il lavoro) e quindi una revisione complessiva dei carichi di lavoro che dovranno tenere conto delle nuove competenze porterà inevitabilmente ad una revisione complessiva dell'attuale pianta organica.

La commissione ha, altresì, specificato che la ricollocazione della figura professionale dell'ispettore del lavoro all'interno dell'attuale ordinamento per qualifiche funzionali o in un nuovo quadro ordinamentale, non può essere operata prescindendo da una riarticolazione delle funzioni e da una contestuale ricollocazione di altre figure professionali esistenti negli ispettorati. La commissione ha concluso il parere reso all'ARAN impegnandosi a formulare al tavolo contrattuale proposte per la revisione dell'ordinamento; in tale ambito ha preso l'impegno di prevedere per la funzione ispettiva, laddove comporti, come per la fattispecie in esame, l'esercizio di potestà amministrativa nei confronti di soggetti terzi, una specifica soluzione ordinamentale connessa al più elevato livello di responsabilità rispetto a figure professionali analoghe, non escludendo che, in presenza di uno scostamento tra il profilo rivestito e la funzione svolta, si possa procedere, in via transitoria, al riconoscimento di uno specifico miglioramento retributivo.

Se dunque, prosegue il Sottosegretario, il contesto entro cui inscrivere eventuali iniziative è quello indicato, in tutta la sua complessità, dalla commissione tecnica non si dovrebbe appuntare al Ministero del lavoro un giudizio di scarsa attenzione ai problemi segnalati. L'Amministrazione, infatti, si è attivata, in primo luogo, nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 29 del 1993. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1996. Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno

che mediante concorsi interni. Come già anticipato, la praticabilità di tali soluzioni è subordinata ad una ulteriore autorizzazione di legge, visti i provvedimenti limitativi delle assunzioni nel settore pubblico. In tal senso il Ministero si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'VIII qualifica funzionale, in relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tale riguardo il Sottosegretario fa presente che soltanto due giorni fa le Commissioni bilancio e finanze riunite del Senato hanno approvato un emendamento al provvedimento collegato alla finanziaria che concede al Ministero la facoltà di assumere, in deroga al blocco delle assunzioni nel settore pubblico, 190 unità. Come il Governo ha già avuto modo di affermare in questa Commissione, prosegue il sottosegretario Pizzinato, il Ministero è, inoltre, fortemente impegnato nell'attuazione di tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al potenziamento degli ispettorati del lavoro.

Le inevitabili difficoltà operative registrate negli uffici periferici in ragione della carenza di personale atto a svolgere le funzioni ispettive, hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche. In tale contesto, ritiene opportuno evidenziare, in primo luogo, il ricorso già effettuato all'istituto della mobilità interna, mediante il distacco di personale dalle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei di vigilanza. Inoltre si sta provvedendo alla riqualificazione, mediante specifici corsi, di circa 120 unità di personale di VII qualifica funzionale degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Per quanto riguarda, poi, interventi di carattere strutturale, da realizzare, quindi, in tempi brevi, segnala il ricorso alla mobilità esterna. A tale proposito il Ministro del lavoro ha proposto al Ministro per la funzione pubblica di ricorrere alla possibilità di attingere agli esuberi di personale della scuola, con particolare riferimento ai docenti di materie tecniche negli istituti tecnico-professionali. Fa presente, inoltre, che dal completamento del processo di riorganizzazione del Ministero, che porterà all'unificazione degli uffici periferici, potrà derivare un uso più razionale delle risorse umane disponibili. Il relativo regolamento, è tuttora all'esame della Corte dei Conti.

Infine, per completezza di informazione, rende noto che risulta tuttora sospesa la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 300 unità di personale di VIII qualifica funzionale. Il relativo bando di concorso, emanato nel 1994, è stato oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale.

Giudica infine opportuno riepilogare i dati relativi alla dotazione organica del Ministero del lavoro, aggiornati al 30 settembre scorso: il personale complessivo a livello nazionale è di 15.045 unità (di cui 348 provenienti da altre amministrazioni) con una previsione di organico di 17.950, quindi 2.689 unità in meno, insufficienza di organico che si rende più acuta per gli squilibri e scompensi territoriali purtroppo esistenti.

Tali carenze sono ancora più evidenti per gli ispettorati del lavoro dove, a fronte di una presenza effettiva di 3.044 unità, la dotazione prevista è di 5.999, con un ammanco complessivo di 2.995 unità, in quasi

tutti i profili professionali. In particolare, nell'VIII qualifica funzionale, la situazione delle carenze, sempre più grave, è la seguente: 202 funzionari in meno; nessuno dei 108 ingegneri direttori previsti; 1.007 ispettori mancanti (attualmente il numero complessivo è di 1.085); per un totale complessivo di 1.317 unità in meno. Nella VI qualifica funzionale le vacanze organiche sono le seguenti: 647 assistenti amministrativi; 802 assistenti dell'ispettorato; per un totale di 1.449 vuoti in organico.

La carenza complessiva, quindi, a livello nazionale è poco meno del 50 per cento e nelle province del nord, come a Brescia, arriva a punte del 90 per cento. In tutta la Lombardia, a fronte delle 11 qualifiche di VIII livello e delle 107 di VII livello previste, attualmente è presente una sola qualifica.

Appare quindi evidente che la soluzione a questo annoso problema non può essere solo interna al Ministero del lavoro, ma deve essere ricercata con l'apporto di tutti i Ministeri interessati, nello studio di vari percorsi di mobilità volontaria interministeriale e non solo interna, oltre che nella formazione professionale.

Il presidente SMURAGLIA prende atto volentieri delle dichiarazioni del Sottosegretario per quanto concerne la questione generale degli ispettori del lavoro e delle carenze di organico in questo settore particolarmente delicato, carenze che abbisognano di provvedimenti rapidi e risolutivi. Ma accanto a tale questione vi è quella specifica che egli ha inteso sollevare nuovamente con la interrogazione, e che riguarda un gruppo di ispettori del lavoro della «ex carriera di concetto» inquadrati nella VII qualifica professionale, preoccupandosi anche di dare continuità istituzionale alle iniziative della Commissione che, ricorda, nella precedente legislatura si era interessata originariamente del problema esaminando un disegno di legge e che, in seguito, convincendosi della inopportunità di procedere con una iniziativa legislativa, aveva affidato la questione, in due diversi e successivi momenti, a due ordini del giorno, il primo dei quali accolto dall'allora Ministro per la funzione pubblica Frattini, nonché dal Sottosegretario al lavoro presente.

Nel far dunque presente che gli ispettori del lavoro in questione hanno più volte sottolineato il problema del loro corretto inquadramento in rapporto ad altri funzionari ispettivi dell'Inps e di altri enti previdenziali che svolgono funzioni analoghe, si dichiara, per questa parte della risposta, non soddisfatto, insistendo sulla necessità che le indicazioni contenute negli ordini del giorno approvati dalla Commissione la scorsa legislatura vengano in qualche modo soddisfatte o per mezzo di una soluzione contrattuale o tramite inquadramento amministrativo, nella convinzione che la cosa peggiore è incoraggiare un contenzioso che non conviene a nessuno e che rischia di protrarsi per un tempo indefinito.

Il Presidente fa presente poi al senatore BONATESTA, il quale segnala di aver presentato, in materia di ispettorati del lavoro, un disegno di legge, che potrà convenientemente ed opportunamente investire della questione l'Ufficio di presidenza.

*PER IL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1 E N. 263
(A007 000, C11ª, 0028°)*

Il presidente SMURAGLIA ricorda che è stato a suo tempo deferito in sede referente alle Commissioni riunite 1ª e 11ª il disegno di legge di iniziativa popolare n. 1, riguardante il riordino dell'assistenza sociale e l'istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità. L'esame, iniziato presso le Commissioni riunite il 1 ottobre di quest'anno, venne subito sospeso, poichè nello stesso giorno era iniziato presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'esame di una proposta di legge di contenuto analogo. Come è noto, infatti, in tali casi i Regolamenti parlamentari prevedono che le Presidenze delle due Camere verifichino la possibilità di pervenire ad una intesa sulle modalità di prosecuzione dell'esame prioritariamente presso uno dei due rami del Parlamento. Purtroppo, in questo caso, l'intesa non è stata raggiunta e di conseguenza il Presidente del Senato ha autorizzato le Commissioni riunite a proseguire l'esame del disegno di legge di iniziativa popolare e del disegno di legge n. 263, di analogo contenuto e successivamente assegnato, rinviando a una fase successiva la verifica, anche sulla fase dell'andamento del dibattito presso i due rami del Parlamento, della possibilità di pervenire a una intesa sulla sede da privilegiare. Considerata la rilevanza della materia trattata dalle iniziative legislative in argomento e la priorità che dovrebbe comunque essere assegnata alla trattazione dei disegni di legge di iniziativa popolare, il Presidente, riservandosi di acquisire su tale tema l'avviso del Presidente della Commissione affari costituzionali, propone di riprendere quanto prima l'esame delle suddette iniziative legislative e di richiedere a tal fine che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ne dichiari la indifferibilità ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, onde procedere anche nel corso della sessione di bilancio.

Conviene la Commissione.

*SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO
(R048 000, C11ª, 0001°)*

Il PRESIDENTE comunica che all'indagine conoscitiva sui temi della sicurezza e dell'igiene del lavoro, deliberata dalla Commissione in data 7 novembre e autorizzata dal Presidente del Senato in data 12 novembre, si è affiancata una analoga iniziativa della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati che, dando seguito all'autorizzazione già previamente concessa dal Presidente della Camera, ha deliberato, in data 28 novembre, di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stesso tema. Egli ha ritenuto pertanto necessario attivarsi immediatamente e contattare il Presidente della omologa Commissione parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di valutare la possibilità di procedere congiuntamente nell'indagine, così come è previsto dai Regolamenti parlamentari, previo il conseguimento dell'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento. Ricorda altresì di avere informato

della situazione venutasi a creare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi il 27 novembre, e di avere ricevuto da esso il mandato a procedere nei contatti informali con la Presidenza della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati. Successivamente alla deliberazione dell'indagine conoscitiva da parte di quest'ultima, i Presidenti della Camera e del Senato, informati dai Presidenti delle due Commissioni parlamentari, hanno conseguito un'intesa in base alla quale l'intera attività istruttoria dovrebbe svolgersi tramite la costituzione di un Comitato paritetico, composto da 12 deputati e da 12 senatori in modo da rispettare la proporzionalità tra i gruppi politici e la presidenza del quale dovrebbe essere attribuita al Senato, che per primo ha deliberato l'inchiesta. Il Comitato, pertanto, dovrebbe riunirsi presso il Senato e la convocazione di esso verrà effettuata con le forme di pubblicità previste per le Commissioni permanenti, anche per consentire ad ogni deputato e senatore che non faccia parte del Comitato medesimo, di prendere parte alle attività conoscitive, pur senza diritto di voto.

Al fine della costituzione del suddetto Comitato, il Presidente avverte di aver convenuto con il Presidente della Commissione della Camera di convocare per martedì 10 dicembre alle ore 14.30 gli Uffici di presidenza delle due Commissioni della Camera e del Senato, integrate con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Pertanto, ove la Commissione convenga con la sua proposta, egli invita i Gruppi politici a procedere alla designazione dei componenti del Comitato entro tale data.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n.18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

(Esame e rinvio)

(R162 000, C11ª, 0001°)

Prima di dare la parola al relatore Grusso, il PRESIDENTE fa presente che risulta assegnato alla Commissione il Documento XXII, n. 17, recante una proposta di inchiesta parlamentare concernente la stessa materia oggetto del Documento all'esame, di iniziativa del senatore Magliocchetti e di altri senatori. Tale Documento verrà pertanto iscritto all'ordine del giorno della seduta che verrà convocata per la prossima settimana, affinché la Commissione possa iniziarne l'esame e valutare l'eventualità di abbinarlo al Documento in titolo.

Il senatore MANFROI avverte che è stato presentato nei giorni scorsi un Documento di iniziativa della sua parte politica, recante la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sullo stesso tema oggetto del Documento in titolo.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Manfroi che il Documento da lui annunciato verrà iscritto all'ordine del giorno della Commissione non appena assegnato dalla Presidenza del Senato.

Prende quindi la parola il relatore GRUOSSO il quale ripercorre brevemente le vicende storiche relative agli accordi con i quali l'Italia e la Jugoslavia, all'indomani della firma del Trattato di pace del 1947, procedettero alla regolazione delle obbligazioni reciproche di varia natura nei confronti degli abitanti dei territori passati dall'Italia alla Jugoslavia e si sofferma in particolare sul quadro normativo che regola le modalità di erogazione dei fondi pensione da parte dell'INPS a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia, con riferimento alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata ai sensi della legge n. 885 del 1960, nonché ai relativi provvedimenti di attuazione.

La proposta in titolo, prosegue il senatore Gruosso, si propone di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili a comprendere la dimensione del problema e di accertare l'eventuale verificarsi di comportamenti omissivi ovvero indulgenti soprattutto in ordine all'accertamento dei requisiti soggettivi per la concessione delle pensioni. I proponenti sono infatti critici nei confronti di norme che mostrano di ritenere ingiustificatamente permissive e in contrasto con l'orientamento, di cui la riforma pensionistica del 1995 costituisce l'espressione più evidente, inteso a ridurre l'incidenza della spesa previdenziale sul bilancio pubblico, dato che l'erogazione delle pensioni a cittadini dell'ex Jugoslavia incide in misura non irrilevante sui conti dell'INPS.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore ricorda che già nella passata legislatura fu avanzata un'analoga proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta e che, nel corso dell'esame di essa presso la Commissione lavoro, vennero acquisiti, attraverso specifiche audizioni, importanti elementi di approfondimento, in particolare da parte dell'allora Commissario straordinario dell'INPS Colombo; questi, nel suo intervento, pose in evidenza la complessità di una materia che, per la sua delicatezza, richiede di essere trattata senza preconcetti o approcci di tipo ideologico. Per tali motivi, il relatore esprime perplessità sull'adeguatezza dello strumento dell'inchiesta parlamentare al fine di chiarire i termini della questione in discussione e rileva che probabilmente una indagine conoscitiva potrebbe rivelarsi uno strumento più snello ed efficace per realizzare il fine che i senatori firmatari del Documento in titolo si propongono di conseguire.

Il PRESIDENTE avverte che a tutti i componenti della Commissione verrà distribuita copia del materiale di documentazione acquisito nella scorsa legislatura.

Il senatore MULAS chiede se la Presidenza del Senato, all'atto dell'assegnazione, abbia fissato il termine per riferire all'Assemblea previsto dal secondo comma dell'articolo 162 del Regolamento per le proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato.

Il PRESIDENTE precisa che dalla lettera di assegnazione non risulta la fissazione di tale termine e assicura il senatore Mulas che procederà alle opportune verifiche.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

(314) DE LUCA Michele: Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che è stato annunciato nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea il deferimento in sede consultiva alla Commissione bilancio del disegno di legge in titolo, nel presupposto che le disposizioni da esso recate possano comportare nuove e maggiori spese. Pertanto, stante il divieto di cui all'articolo 126, comma 11, del Regolamento, di iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti i disegni di legge che comportino variazioni di spesa nel corso della sessione di bilancio, l'esame del disegno di legge in titolo verrà temporaneamente sospeso e ripreso successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato.

Prende atto la Commissione.

(51) SMURAGLIA ed altri: Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 novembre 1996.

Interviene nella discussione generale il senatore PELELLA, il quale esprime innanzitutto un giudizio positivo sul provvedimento, il cui giusto rilievo può essere compiutamente apprezzato se solo si pone mente ai dati incontestabili forniti dall'Inail sugli incidenti che continuano ad accadere numerosi sui posti di lavoro. Sarebbe auspicabile che tutte le parti politiche avvertissero la necessità di rendere concretamente operativi gli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e si dimostrassero sensibili alla opportunità che la partecipazione dell'Italia alla integrazione europea avvenga su tutti i fronti, compreso quindi quello della sicurezza nel lavoro, e che le innovazioni che si stanno introducendo nell'ordinamento per rendere più flessibile il mercato del lavoro trovino un equilibrato corrispettivo nell'approntamento di tutte le misure idonee a rendere efficace la protezione fisica dei lavoratori.

L'oratore mette poi in evidenza come il disegno di legge sia volto a garantire le condizioni perchè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa nuova figura democraticamente eletta, sia messa in grado di svolgere effettivamente le funzioni assegnategli, ed individua semmai una carenza del provvedimento nella mancata previsione di misure tese a eliminare ogni ostacolo che potrebbe essere frapposto, in particolare nelle realtà produttive di minori dimensioni, alla elezione del rappresentante, riservandosi di intervenire al riguardo in via emendativa.

Si dichiara poi sconcertato per l'accusa mossa dal senatore Cortelloni al provvedimento, da lui giudicato populistico e demagogico, mostrando con ciò di non conoscere la situazione effettiva di molte imprese, soprattutto in Puglia ed in Basilicata, che impiegano spesso, in condizioni inaccettabili, manodopera infantile. A suo giudizio è invece fortemente positivo che si proponga che il rappresentante per la sicurezza, al pari delle organizzazioni sindacali, possa costituirsi, nella sua funzione di rappresentante di interessi singoli e collettivi, parte civile; così come è da condividere quanto proposto dall'articolo 4 che prevede sanzioni aggiuntive e pene accessorie specifiche, come la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda, con il chiaro intento, nè repressivo, nè poliziesco, di accelerare il più possibile l'attuazione del decreto legislativo n. 626 e di dissuadere i datori di lavoro dal continuare a mettere in pratica comportamenti ed omissioni, con grave danno, spesso irreversibile, per i lavoratori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 10,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di ripartizione del capitolo di bilancio 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1996 (n. 45)**

(Parere al Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C12ª, 0001°)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPINI.

L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, ha istituito un capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della sanità, il capitolo n. 2588, per la concessione di un contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Successivamente, la legge 2 ottobre 1967, n. 947 ha istituito un analogo capitolo di spesa, il capitolo n. 2593, per la concessione di un contributo finanziario dell'Italia al Centro Internazionale di ricerche per il cancro.

Il comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto che gli importi di contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi dovessero essere iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, con il conseguente obbligo per il Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, di effettuare annualmente il relativo riparto previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

I due capitoli 2588 e 2593 sono stati così unificati nel capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il quale la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 prevede uno stanziamento di lire 2.962.000.000.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, propone di ripartire in pari misura tra i due enti la somma iscritta nel suddetto capitolo e quantifica pertanto il contributo in lire 1.481.000.000 tanto per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, quanto per il Centro Internazionale di ricerche per il cancro.

Il relatore Papini ritiene quindi che la Commissione possa esprimere parere favorevole su tale ripartizione; egli osserva peraltro che, mentre il rendiconto annuale inviato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori appare nel complesso esauriente, quello trasmesso dal Centro Internazionale di ricerche per il cancro si limita ad un'esposizione, sia pure molto puntuale, di carattere economico-finanziario, senza dare sufficientemente conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Sarebbe pertanto opportuna un'integrazione di tale rendiconto.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore DE ANNA, il relatore precisa che la legge che dispone l'obbligo del contributo italiano al Centro Internazionale di ricerche per il cancro fu approvata in adempimento degli obblighi assunti dall'Italia quale membro fondatore del Centro.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Baldassarre LAURIA il sottosegretario VISERTA COSTANTINI fa presente che, in sede di elaborazione dei documenti finanziari per il 1996, il Ministero della sanità aveva valutato il contributo da erogare a ciascuno dei due enti in lire 1.852.500.000; tale contributo era stato però ridotto, in quanto complessivamente era stato calcolato in lire 2.962.000.000 in sede di approvazione definitiva del bilancio. Il Ministro della sanità ha però richiesto al Ministro del tesoro di voler concedere un'integrazione, così da poter portare il contributo a lire 2 miliardi per ciascun ente.

La Commissione incarica quindi il relatore di esprimere parere favorevole nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 10,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Venerdì 6 dicembre 1996, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1704) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 6 dicembre 1996, ore 10 e 16

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 (1706) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni (Tabb. 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (1705) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- *e connesso Voto della regione Lombardia n. 35.*

